BIBLIOTECA CANONICO-GIURIDICO-PASTORALE
diretta da Mons. Sosio d'Angelo
professore di Diritto Romano nella Pontificia Università
di S. Apollinare in Roma
Serie I. N. 3.

Prof. S. d'ANGELO

LA CURIA DIOCESANA

A norma del Codice di Diritto Canonico

I.

ORGANIZZAZIONE-ORDINAMENTO

CATHOLIC THEOLOGICAL UNION LIBRARY
CHICAGO, ILL.

348.312.24
A53

GIARRE (SICILIA)
CASA EDITRICE D.r PIETRO LISI
1922.

Prof. S. d' ANGELO

Maurice S. Bohan, O.P.

LA CURIA DIOCESANA

A norma del Codice di Diritto Canonico

I.

ORGANIZZAZIONE-ORDINAMENTO

ST. ALBERT'S COLLEGE LIBRARY

GIARRE (SICILIA)
CASA EDITRICE D.r PIETRO LISI
1922.

Nihil obstat.
Jarris, die 20 Januarii 1922.
Arc. T. Leonardi — *Revisor.*

Imprimatur.
Aciregali, die 30 Januarii 1922.
† Salvator — *Episcopus.*

PROPRIETÀ RISERVATA DELL'AUTORE

RIPOSTO — Tipografia " Dante Alighieri ,,

A

LA VENERATA MEMORIA

DEL

Professore Monsignor GIACOMO SOLE

5489

A CHI LEGGE

Licenzio alle stampe questi appunti per fare cosa grata a non pochi eccellentissimi Ordinari che me ne hanno fatto richiesta. Spero di poter meglio soddisfare ai loro desideri pubblicando, quanto prima, sulla stessa materia, un trattato più completo e pratico in lingua latina.

Queste, però, che sogliono essere soltanto delle note illustrative alle saggie disposizioni del Codice, non costituiscono — nè possono averne davvero la pretesa — trattazione scientifica per gli studiosi, ma guida per quanti si trovano nel ministero, impediti di attendere a studi profondi. Ecco lo scopo della Biblioteca, *di cui il volume fa parte.*

Omettiamo la solita Bibliografia, che pei pratici *ha poco valore.*

Presto vedrà la luce la terza parte, sul funzionamento *della Curia, già in preparazione, e così, i curiali specialmente, avranno un manuale completo, m'auguro non del tutto inutile.*

Roma, 2 febbraio 1922.

S. D' A.

INDICE

Dedica. . . . . . Pag. III

A chi legge . . . . . » V

Preliminari . . . . . » 1

Parte I. — *Organizzazione* (Can. 363 - 365) . . . . » 3

Sez. I. — *Materia disciplinare o amministrativa.* . . » 6

Cap. I. — *Del vicario generale* (can. 366 - 371). . . . » ivi

I. Nomina. . . . . » 9

II. Qualità . . . . . » 12

III. Giurisdizione . . . . . » 14

IV. Doveri . . . . . » 20

V. Precedenza. . . . . » 21

VI. Cessazione . . . . . » 25

VII. Peculiarità. . . . . » 27

Cap. II. — *Del cancelliere e dei notai* (can. 372 - 374). . » 28

I. Cancelliere. . . . . » ivi

II. Notari. . . . . » 31

Cap. III. — *Degli esaminatori sinodali e dei parroci consultori* (can. 385 - 390) . . . . . » 33

Sez. II. — *Materia contenziosa* . . . . . » 35

Cap. I. — *Del Giudice* (can. 1572 - 1579) . . . . . » 57

I. Officiale. . . . . » 59

II. Giudici sinodali . . . . . » 63

III. Modo di procedere . . . . . » 66

Cap. II. — *Giudici istruttori e relatori* (can. 1580 - 1584) » 70

I. Istruttori. . . . . » ivi

II. Relatori. . . . . » 76

Cap. III. — *Notaio, Promotore di giustizia. Difensore del vincolo* (can. 1585 - 1590). . . . . » 79

Cap. IV. — *Cursori e apparitori* (can. 1591 - 1593) . . » 84

Appendice — *Curiali impropriamente detti.* . . . . . » 86

§ 1. Vicari foranei (can. 445 - 450) . . . . » ivi

§ 2. Commissioni. . . . . » 91

I. Censori per la revisione ecclesiastica dei libri. (can. 1393). . . . . » 92

II. Deputati pel Seminario . . . . . Pag. 93
III. Consiglio di Amministrazione . . . . » ivi
Parte II. — *Ordinamento* . . . . . » 95
Cap. I. — *Archivio comune* (can. 375 - 378) . . . . » ivi
I. Erezione. . . . . » 96
II. Ordinamento. . . . . » 97
1. Archivio corrente. . . . . » ivi
2. Archivio di deposito. . . . . » 98
III. Inventario. . . . . » 100
1. Riassunto. . . . . » 101
2. Complemento . . . . . » 102
IV. Cura. . . . . » 103
V. Schedario di lavoro. . . . . » 106
VI. Custodia. . . . . » 109
VII. Uso. . . . . » 109
Cap. II. — *Archivio segreto* (can. 370 - 382). . . . . » 110
Cap. III. — *Protocollo*. . . . . » 113
Cap. IV. — *Suggerimenti pratici*. . . . . » 118
I. Posizione. . . . . » 121
II. Registrazione in protocollo. . . . . » 122
III. Archiviazione. . . . . » ivi
IV. Rubricella. . . . . » 123
V. Schedario. . . . . » ivi

PRELIMINARI

La voce *curia*, dal verbo latino *curare*, è generica e si adatta alla società ecclesiastica, come alla civile; l'elemento che ne specifica le differenze è dato dalla materia alla cui cura essa attende. Il nome è certamente desunto dalla celeberrima (1) curia della repubblica romana la quale, teste il cardinale De Luca (2), era doppia: l'una sopraintendeva agli affari di culto, l'altra a quelli politico-amministrativi.

Nel diritto canonico la esistenza delle curie è antichissima, sebbene forse per lo passato abbia avuto forme e nomi diversi. In ogni epoca, di fatto, Papa e Vescovi hanno avuto sempre bisogno di aiutanti, in numero più o meno ristretto, per il disbrigo dei numerosi affari, specialmente in materia giudiziaria (3). Lo splendore anzi della *curia romana*, quasi induito dall'Arpinate (4), è singolare sia per l'importanza e la gravità dei negozi come pel numero e la perizia degli incaricati; essa rimonta all'esordio della gloriosa esistenza della Chiesa. Ha di speciale che aderisce alla persona stessa del Papa e lo segue come la ombra il corpo; è ad esso di aiuto per la retta amministrazione

(1) Cicerone, Pro Milone. Cf. Maroto, *Instit. I. Can.*, II, 824; Bonfante, *St. del Dir. Rom.*[2] pag. 99.

(2) *Relatio curiae romanae*, I, 1.

(3) Cf. Lombardi, *Iuris canonici privati institutiones*[2], I, 238. Cappello, *De visitatione SS. LL.*, I, pag. 332 scrive: « *A primis iam temporibus Episcopos in suis diœcesibus officium peculiare seu curiam habuisse pro expediendis ordinariis negotiis et iustitia potissimum administranda vetera documenta luculentissime testantur* ».

(4) *L. c.* Cf. Lega, *Praelectiones dei iudiciis*, I, II, 18.

suprema, rimanendo sempre e dovunque romana: *ubi Papa, ibi Roma* (i. e. curia romana).

Le persone chiamate a prestare il loro ausilio ai Vescovi nella reggenza della diocesi intera furono dette anch' esse curiali, formando la *curia diocesana* che, poi, più tardi, passò ad indicare anche il luogo ossia ufficio di riunione di essi curiali.

Oggi col nome di curia, nel nostro diritto, si suole indicare due cose: il complesso dei curiali e cioè di quelle persone alla cui cura è affidato il disbrigo dei pubblici affari, amministrativi o giudiziari, e il luogo dove queste persone sogliono radunarsi per espletare quel mandato (1).

Il Codice usa il termine *curia* nel primo significato, che è poi il più proprio, sebbene, trattandosi specialmente di curia diocesana, il secondo sia più ovvio e comune fra noi. Si occupa della *curia romana* nel cap. IV, tit. VII, libro II (can. 242-264) suddiviso in tre articoli: 1) congregazioni, 2) tribunali, 3) offici, di cui essa si compone, esprimendosi così nel can. 242: « *Curia Romana constat Sacris Congregationibus, Tribunalibus et Officiis, prout inferius enumerantur et describuntur* ».

Della **curia diocesana** invece tratta nel cap. IV, tit. VIII libro II (can. 363-390); esso è egualmente suddiviso in tre diversi articoli: 1) vicario generale, 2) cancelliere, 3) esaminatori sinodali e parroci consultori, i quali tutti sono i principali componenti della curia diocesana. I principali, abbiamo detto, perchè ve ne sono anche altri, di cui lo stesso Codice si occupa altrove. Noi intanto, tenendo presente il doppio significato della parola curia, ci occuperemo della *curia diocesana* in due diverse parti: nella prima vedremo quali persone dal Codice sono chiamate a far parte di essa **(organizzazione)**, nella seconda, con quali criteri moderni vanno ordinati gli uffici curiali e specialmente lo archivio e il protocollo **(ordinamento)**. Nella terza parte, che formerà il secondo volume, si esporranno i criteri pratici pel retto funzionamento della curia stessa **(funzionamento)**.

---

(1) Cf. Lombardi, *l. c.*; Wernz, *Ius Decretalium* [2], II, 620 e 767; Maroto, *l. c.*

PARTE I.

Organizzazione.

(Can. 363 - 365).

Giova innanzi tutto stabilire gli elementi costitutivi perchè uno veramente sia e possa dirsi curiale: ed è facile cosa se si dà uno sguardo al can. 363, § 1, il quale suona così: « *Curia dioecesana constat illis personis quae Episcopo aliive qui, loco Episcopi, dicœcesim regit, opem praestant in regimine totius dioecesis* ».

Dioecesana: non già solamente di diocesi però, ma anche di abbazia o prelatura *nullius* (1).

Constat: per curia diocesana quindi, in dritto, nel senso stretto, si intende il complesso di persone, non il luogo.

Personis: non solo fisiche, ma morali (2), non solo ecclesiastiche, ma anche laiche (3), purchè adibite al servizio come appresso.

Episcopo etc.: non è necessario che queste persone aiutino assolutamente un Vescovo; basta che il servizio loro venga prestato ad un *capo* di diocesi, sia esso Vescovo, sia esso Abbate o Amministratore Apostolico o anche vicario capitolare.

Opem praestant: basta un aiuto qualsiasi, sia esso morale, sia intellettuale, sia anche semplicemente materiale (4); e così sia in materia disciplinare o amministrativa, sia nella contenziosa o giudiziaria; con giurisdizione ordinaria o delegata. Similmente poco, anzi niente, interessa se l'assunzione loro sia universale ovvero per una sola causa (5) e conseguentemente perpetua o meno, ossia caduca o meno col Vescovo (6), con attribuzione molteplice o isolata (7), senza o con sostituto (8), con

(1) Cf. can. 215, § 2.
(2) Can. 99. Cf. can. 1572 sg.
(3) Cf. can. 373, § 3; 1592.
(4) Cf. can. 1591, § 1.
(5) Cf. can. 373, § 2; 1588, § 2.
(6) Cf., p. e., can. 371; 1573, §§ 5-6; 1590, § 1.
(7) Cf. can. 390; 1573, § 1; 1588, § 1; 1591, § 2.
(8) Cf. can. 366, § 3; 372, § 2; 1573, § 3.

ST. ALBERT'S COLLEGE LIBRARY

o senza prerogative di pubblici ufficiali (1), con legame o meno al territorio (2), e così via dicendo: basta si verifichi la condizione che segue.

In regimine totius dioecesis: è, questa, condizione essenziale perchè uno possa dirsi veramente curiale: l' aiuto deve essere in ordine al *regime dell'intera diocesi.* Segue da ciò che il capitolo cattedrale, pur formando il senato del Vescovo, non fa parte della curia diocesana, come non vi fanno parte i parroci o rettori di chiesa, i vicari foranei e i componenti le varie commissioni, alle quali manca il carattere della perpetuità almeno oggettiva, necessaria per aversi un vero officio ecclesiastico (3).

Segue da tutto ciò che i veri curiali non sono beneficiati, nè tutti possono dirsi strettamente *officiali,* in quanto nè tutte le cariche curiali sono perpetue oggettivamente, nè tutte vanno conferite a chierici. Esse però vengono considerate sempre come offici almeno in senso lato (4), epperciò, in ogni caso, vanno conferite sempre per iscritto a norma del can. 159, il quale dispone: « *Cuiuslibet officii provisio scripto consignetur* ». Il can. 364, § 1 poi così si esprime: « *Nominatio eorum qui praedicta* (i. e. curialia) *officia* (i. e. stricto sensu) *vel munera* (i. e. officia lato sensu) *exercent, scripto consignetur, ad normam can. 159* ». Riteniamo poi che la nomina in iscritto si richiede ad essenza. È facile intanto dedurre, da quanto siamo venuti esponendo, quali debbano essere i precipui doveri di tutti i curiali, ricordati dallo stesso canone 364, § 2, il quale dice: « *Nominati vero debent:* — 1.° *In manibus Episcopi iusiurandum praestare de munere fideliter exercendo, quavis personarum acceptione posthabita;* — 2.° *Negotia ad se spectantia sub auctoritate Episcopi tractare ad normam iuris;* — 3.° *Secretum servare intra fines et secundum modum a iure vel ab Episcopo determinatum* » (5).

Sulle quali disposizioni giova notare:

(1) Cf. can. 373, § 1; 1593.
(2) Cf. can. 374, § 2.
(3) Cf. can. 145, § 1.
(4) Cf. can. 145, § 1.
(5) Cf. Sinodo di Pisa (1920), n. 77 sg.

1.° Il giuramento di espletare l'ufficio con fedeltà assoluta, senz'alcun riguardo personale, è richiesto dalla natura stessa di ogni carica, per se stessa delicatissima e molte volte odiosa, di curia. Esso forma un legame imposto dalla legge a garanzia ed a salvaguardia del curiale stesso, giustamente chiamato dal diritto ad emetterlo, al principio della nomina ovvero singula vice, prima di ogni atto, poco interessa.

E a questo punto giova notare la gravità delle pene comminate sia contro gli ufficiali di curia che abusano del loro potere o ufficio, sia contro quegli infelici i quali tentano di subornarli, inducendoli a non fare il loro dovere (1).

2.° Il Vescovo, nella diocesi, è l'unico legislatore e giudice: i curiali non devono che prestare il loro aiuto a quest' *unico sopraintendente*, posto dallo Spirito Santo alla reggenza. Segue chiaro, da ciò, come i curiali nè possano agire contro i dispositivi di leggi generali le cui norme gli si impongono, nè debbano considerarsi come emancipati addirittura dal potere vescovile. Essi, quindi, nella cerchia delle loro attribuzioni, non possono esorbitare sí, da potersi ritenere non sottoposti all'autorità del Vescovo, al cui servizio pel regime diocesano sono addetti, sia pure con potestà ordinaria (2).

3.° Il segreto d'ufficio, segno di serietà non solo, ma garanzia le più volte richiesta dalla natura stessa degli affari che si trattano, è quello che genera fiducia nei sudditi. A ragione quindi il Codice dispone che i curiali debbano conservare il segreto più scrupoloso intorno agli affari ch' essi trattano. Le modalità per imporlo non sono prescritte qui, in questo canone, in cui non si fa cenno di giuramento. Non mancano però punti del Codice in cui il giuramento *de secreto servando* è rigorosamente prescritto con sanzioni penali (3), e, là dove queste prescrizioni generali mancano, giustamente si chiama il Vescovo a determinare il modo di imporlo. Nelle curie più ordinate per

(1) Can. 2404-2409.

(2) Cf., p. e., il can. 369 circa la sommissione del vicario generale, che pure ha giurisdizione ordinaria. Cf. anche d' Angelo, *Doveri e diritti dei parroci nel Codice di D. C.*, [2] p. 41.

(3) Cf., p. e., can. 2144.

disposizioni sinodali o estrasinodali, questo giuramento è richiesto simultaneamente all'altro *de munere fideliter explendo.* Il can. 363, § 2, dà un elenco dei veri curiali, di quelli cioè che rigorosamente devono in diritto considerarsi come officiali di curia: dal can. 365 poi è facile dedurre la duplice categoria di curiali, a seconda cioè ch'essi prestano il loro aiuto in materia amministrativa ovvero giudiziaria, e cioè nella via economica ovvero nella contenziosa. Mentre dei primi il Codice si occupa nei canoni che seguono immediatamente (366-390) che comprendono, come si è notato, tre articoli, dei secondi fa parola nei can. 1572-1593, in quattro articoli.

La divisione è logicamente netta quando si pensa che il Vescovo non è solo legislatore, ma anche giudice e che sia quale legislatore che quale giudice egli ha bisogno di persone che lo aiutano. Seguendo anche noi lo stesso ordine logico, vedremo in due sezioni distinte la natura e la competenza dei *veri curiali* addetti alla materia amministrativa ovvero alla giudiziaria.

SEZIONE I.

Materia disciplinare o amministrativa.

Non già che le persone di cui si parla in questo punto possano o debbano interessarsi *esclusivamente* di materia amministrativa, poichè è risaputo come il cancelliere o il notaio è richiesto specialmente nei processi, ma perchè in genere le loro attribuzioni sono più ordinariamente legate al buon andamento disciplinare, il Codice ne fa cenno in questo punto. Seguiremo lo stesso ordine e parleremo in tre capi distinti: I. Del vicario generale; — II. Del cancelliere e dei notai, rimandando alla parte seconda la trattazione dell'archivio; — III. Degli esaminatori sinodali e dei parroci consultori.

Cap. I. — Del vicario generale.

(Can. 366 - 371).

Lo scopo pratico che ci siamo proposto ci dispensa da ogni accurata ricerca storica e da ogni minuta disquisizione speculativa.

In un lavoro giuridico — fu detto assai bene — le introduzioni storiche sono generalmente « superflue come introduzioni ad uno studio di diritto attuale, e del tutto insufficienti come esposizioni storiche delle origini e dello sviluppo di un istituto » (1), quantunque ciò non escluda che chi scrive cosa di diritto abbia a tener conto dell'elemento storico che, applicato nella giusta misura, allontana dal puro ed arido dogmatismo giuridico.

Non sarà quindi del tutto inutile e fuori posto accennare brevemente all'origine e allo sviluppo dell'officio di vicario generale.

Vicario, il cui officio è noto sin nel diritto romano (2), dicesi colui il quale « *vices alterius* agit atque *alieno* saltem *nomine* servit Ecclesiae » (3). Nel foro ecclesiastico dai tempi più remoti si fa menzione dei vicari, i quali costituirono come dei gradi intermedi di gerarchia di giurisdizione fra i Romani Pontefici e i Vescovi. Col propagarsi della religione, anche i Vescovi ebbero bisogno di aiuto da parte di ministri intermedi i quali presero vari nomi (4) e subirono varie vicissitudini storiche esposte magistralmente dal P. Wernz (5).

Gli arcidiaconi, liberamente designati dai Vescovi dapprima per l'amministrazione temporale dei beni, dal sec. VI, specie in Gallia, cominciarono con l'usurpare una vera giurisdizione in territori separati della diocesi (arcidiaconi rurali), giurisdi-

(1) E. Catellani, *Ultimi studi sul protettorato. Nota critica* in *Rivista Scienze giuridiche*, a. 1897, vol. XXIII, fasc. I, pag. 91.

(2) Cf. Cod. I, 38 *de off. vicarii*. Costantino il Grande divise l'impero romano in quattro prefetture sotto la presidenza di quattro *prefetti* di pretorio; le prefetture dividevansi in diocesi, con a capo altrettanti *vicari* prefetti di pretorio, e le diocesi in province con i relativi *rettori*.

(3) Wernz, II, 545. Cf. Pirhing, I, 28.

(4) Nel Decreto di Graziano e nelle Decretali di Gregorio IX non si fa menzione che di *Arcidiaconi*, *Arcipreti*, *presbiteri rurali* (parroci; la voce di *Vicario generale* si trova usata per prima nel Sesto e nelle Clementine. Ancora prima però, e cioè agli inizi della chiesa, i chierici assunti in aiuto dai Vescovi erano chiamati *economi* o *vicedomini* se attendevano all'amministrazione dei beni temporali, se invece erano addetti alla conoscenza e alla risoluzione delle cause ecclesiastiche pigliavano, dopo la Novella CXXIII di Giustiniano, il nome di *difensori* o *messi*. Cf. Sebastianelli, *De personis*^{2}, 243.

(5) II, 800. Cf. anche Cappello, *l. c.*

zione contenziosa e amministrativa che nel sec. XI divenne ordinaria in modo da formare essi un vero tribunale di prima istanza. Com'era naturale moltissimi abusi cominciarono a perpetuarsi, per cui i Vescovi ben presto pensarono di eleggersi officiali da lui dipendenti (1); il che avvenne certamente nel sec. XII, sebbene non universalmente. L' uso di nominare un *Officialis principalis* ossia *urbicus* e diversi *vicarii* o *Officiales foranei,* tutti ad nutum removibili, si andò generalizzando, a fiaccare le prepotenze arcidiaconali, dopo le Decretali, per cui fra il 1234 e il 1298 l'*officialis principalis* passò ad essere un vero sopraintendente, assumendo anche il nome di *vicario generale*, usato massimamente nel Tridentino, il quale, in più punti (2), ridusse l'arcidiaconato a mera dignità.

L'ufficio di vicario generale, quindi, è di dritto umano: le leggi canoniche, confermandone l'uso disciplinarono questo istituto, rendendolo così di dritto comune; in modo che il Vescovo, il quale, senza una superiore concessione, non avrebbe potuto cedere ad altri la sua totale giurisdizione, non può mutarne la natura, come si vedrà meglio.

Le fonti usarono promiscuamente i nomi di *vicario generale* e di *officiale;* il Codice però, facendo sua la distinzione già in uso in varie regioni (3), separa le manzioni dell'uno e dell' altro, sicchè mentre all'officiale si attribuisce la giurisdizione contenziosa, nel vicario generale si riconosce quella volontaria ossia amministrativa.

Molte quistioni, una volta agitate fra i dottori, il Codice ha sciolte, specie nel determinare la natura e l' estensione della giurisdizione del Vicario Generale: qualche punto però meritava, nei dettagli, più nette e precise decisioni poichè neppure oggi è chiuso ogni adito a discussioni interpretative.

Checchè sia, esaminiamo i canoni che ci riguardano.

---

(1) Fu il concilio lateranese IV che concesse ai Vescovi la facoltà di scegliersi persone di fiducia, amovibili, che li coadiuvassero in quello che essi credevano.

(2) Cf. sess. XXIV, cc. 12 et 20 *de ref.;* sess. XXV, c. 3 *de ref.*

(3) P. e. in Inghilterra, Belgio, Francia, Germania.

I. **Nomina.** — Il can. 366 dispone: « § 1. *Quoties rectum dioecesis regimen id exigat, constituendus est ab Episcopo Vicarius Generalis, qui ipsum potestate ordinaria in toto territorio adiuvet.* — § 2. *Vicarius Generalis libere ab Episcopo designatur, qui eum potest ad nutum removere.* — § 3. *Unus tantum constituatur, nisi vel rituum diversitas vel amplitudo dioecesis aliud exigat; sed, Vicario Generali absente vel impedito, Episcopus alium constituere potest qui eius vices suppleat* ».

Da questo canone si deduce:

1.° L'istituto giuridico di un vicariato generale pel retto governo della diocesi, è regolato da leggi e norme dalle quali il Vescovo residenziale non può prescindere. Anche oggi il Vescovo *può* e *non deve*, se non lo giudica necessario, scegliersi un vicario generale; ma, fatta la nomina egli deve sottostare a tutte le conseguenze di essa, ricordate dallo stesso diritto. Nel che deve riconoscersi la prima e più importante differenza tra il vicario generale e il delegato, sia pure universale come si avrà occasione di notare.

2.° Il giudizio circa l'esigenza o meno della nomina, e cioè se il retto governo della diocesi richieda necessariamente il vicario generale è, per sè, lasciato al Vescovo: egli nella sua prudenza è chiamato a giudicarlo, il diritto gli impone però un *obbligo grave* di costituire il vicario generale (1), e in caso di negligenza supplirà la S. Congregazione Concistoriale (2).

---

(1) Lo deduciamo dalla espressione: « *constituendus est* ». Se poi egli possa sodisfare a quest'obbligo col nominare un *delegato vescovile* invece del vicario, ci pare doversi ammettere, purchè non abbia a soffrirne detrimento il governo diocesano, che forma lo scopo precipuo dell' imposizione. In un sol caso non sapremmo liberare il Vescovo dall'*obbligo assoluto* di nominare il vicario generale, e non il delegato, in caso cioè di sua *notabile* e *diuturna assenza*, deducendolo dalla natura stessa della cosa, come da una costante pratica delle Congregazioni e della Rota. Cf. Wernz, *l. c.* In caso di sede vescovile impedita cf. can. 429, § 1.

(2) Non può farlo il Metropolita. La congregazione poi può supplire o indirettamente ossia mediatamente imponendo al Vescovo la nomina di un vicario o di *quel tale* vicario, nel quale caso costui seguirà le norme comuni di dritto, ovvero direttamente, ossia immediatamente, deputando cioè con speciali lettere pontificie il vicario

3.° La facoltà di nominare il vicario generale non deve considerarsi esclusiva del Vescovo, come potrebbe apparire dalla espressione del canone che stiamo esaminando: « *ab Episcopo* ». I Prelati *nullius*, per esempio, possono scegliersi il vicario generale, et quidem della stessa religione, trattandosi di religiosi (1): similmente, non facendosene esplicito divieto nè potendosi dedurre dallo stile di curia, ci parrebbe che l' Amministratore Apostolico, non solo sede vacante ma anche sede plena, possa nominare il vicario generale, quantunque nella pratica sia preferibile la scelta di un delegato.

4.° Le parole « *potestate ordinaria* » dirimono la tanto discussa quistione sulla natura della giurisdizione del vicario generale, il quale oggi, in forza del proprio officio, è da considerarsi come un *ordinario locale* in tutto, eccettuato quello che riguarda le cause di beatificazione e canonizzazione per le quali occorre un mandato speciale (2). Quantunque ordinario, però, la giurisdizione del vicario non potrà dirsi propria: essa è vicaria, venendo esercitata a nome altrui (3). Come vedesi, è qui tutta la enorme differenza tra il vicario generale e il delegato; in essi le diverse attribuzioni sono date dalla diversa loro posizione giuridica. E' anche chiaro come il vicario generale possa delegare altri in tutto o in parte (4).

5.° *In toto territorio:* per sè, dunque, non si può parlare di vicario generale che non abbia giurisdizione *generale* anche estensivamente quoad territorium. Per sè, abbiamo detto, per-

---

che più propriamente si dirà *apostolico*. E' chiaro come la giurisdizione di quest'ultimo non dipenda affatto dal Vescovo, per cui nè cesserà col Vescovo stesso, nè dipenderà da lui il rimuoverlo. Cf. Cappello, *l. c.*, pag. 339.

(1) Can. 367, § 2.

(2) Can. 198; 2002.

(3) Can. 197, § 2. Altro senso, e quindi altre conseguenze giuridiche, deve attribuirsi alla giurisdizione *vicaria* o *mandata* nel senso romano come nota il Wernz, *l. c.*, nei nn. 545 e 805, dietro l'autorità di illustri giuristi citati nelle note. Cf. Prümmer, *Man. I. Eccl.* [2], 175.

(4) Can. 199, § 1. Il delegato del vicario stesso si chiamerà *luogotenente*, distinto dal *vicegerente* il quale non è che il sostituto dei vicario generale nominato dallo stesso Vescovo a norma del can. 366, § 3. cf. Wernz, *l. c.*, 545.

chè non è vietata, come vedremo, la designazione di più vicari generali nella stessa diocesi con giurisdizione intensivamente generale quoad negotia, ma in ciascuno ristretta a distinte porzioni territoriali.

6.° La designazione del vicario è lasciata alla libertà del Vescovo: « *libere... designatur* »; il che importa la totale indipendenza del Vescovo stesso, il quale, dopo il regolare possesso (1), può procedere alla nomina, senza aver bisogno alcuno di consenso o consiglio capitolare.

7.° Il vicario generale è sempre, e per qualsiasi motivo giusto, removibile, il che importa non potersi egli considerare come un beneficiato, cui, oltre la perpetuità soggettiva, sarebbe occorso anche il dritto di percepire le rendite dalla dote annessa (2). É nulladimeno un *vero officiale*, formando, la sua manzione, uno stretto officio ecclesiastico, cui non fa certamente difetto la perpetuità oggettiva, sanzionata dal diritto stesso, che gli conferisce stabilità, legalizzata dalla stessa costituzione strutturale e dalla natura delle attribuzioni riconosciutegli (3).

8.° Quest'officio, inoltre, è del tutto *singolare*, e il Codice proibendo, in linea generale, la pluralità di vicari generali nella stessa diocesi, non ha fatto che confermare una pratica vigente, già più volte approvata dalle Sacre Congregazioni Romane e dagli insegnamenti dottrinali dei giuristi, pei quali lo uso contrario, di avere cioè più vicari in Francia, Germania ed Austria, era considerato come una eccezione, fondata sul tacito consenso o sulla tolleranza da parte della Sede Apostolica (4). Oggi il dispositivo è chiaro: *un solo vicario* può costituirsi per ciascuna diocesi, e perciò il Vescovo con due diocesi equiprincipali può nominarne due, uno per ciascuna diocesi. In due soli casi è ammessa la pluralità di vicari; se lo richiede la diversità dei riti, e se la diocesi è troppo estesa. Con le quali eccezioni ci paiono risolute le difficoltà dagli autori

(1) Can. 334, §§ 2-3. Né è necessaria la consacrazione; trattandosi di atto giurisdizionale. Cf. Sebastianelli, 245.
(2) Cf. can. 1409.
(3) Cf. Wernz, *l. c.*, 805.
(4) Cf. Wernz, *l. c.*

proposte nell'antico dritto, se cioè quella pluralità potesse costituire una unità collegiale, o solidale o anche potesse ammettere divisione di materia. Oggidì dei due o tre vicari, ciascuno può dirsi ed è generale per la intera materia di un diverso rito, ovvero per la intera materia in una parte determinata del territorio diocesano, il che non osta al concetto costitutivo dell'officio stesso (1).

9.° Che se nè la pluralità di rito nè l'ampiezza della diocesi potrà legittimare la nomina di più vicari generali, e intanto all'unico nominato occorre un aiuto, richiesto sia dall'ampiezza che arreca impedimento, come dall'estensione degli affari, o anche dall'assenza del vicario stesso, il dritto riconosce nel Vescovo la facoltà di nominargli un aiutante che ne faccia le veci, il quale si chiamerà *vice-gerente* o *pro-vicario* (2).

II. **Qualità.** — Can. 367: « § 1. *Vicarius Generalis sit sacerdos e clero saeculari, annos natus non minus triginta, in theologia et iure canonico doctor aut licentiatus, vel saltem earum disciplinarum vere peritus, sana doctrina, probitate, prudentia ac rerum gerendarum experientia commendatus.* — § 2. *Si dioecesis alicui religioni commissa fuerit, Vicarius Generalis potest esse eiusdem religionis alumnus.* — § 3. *Vicarii Generalis munus ne committatur canonico poenitentiario, aut Episcopi consanguineis praesertim in primo gradu vel in secundo mixto cum primo, aut, exclusa necessitate, parocho ceterisque curam animarum habentibus; sed non prohibetur Episcopus Vicarium ex ipsa dioecesi assumere* ».

In questo canone si prescrivono le qualità richieste dal diritto perchè il Vescovo possa assumere un ecclesiastico come suo Vicario Generale. Se non vi ha bisogno può egli farne di meno, come si è notato, ma, dato che il Vescovo voglia o debba scegliere il Vicario Generale, non può esorbitare dalle prescri-

(1) In alcune diocesi vaste si è solito nominare, oltre il Vicario Generale, un Vicario per le monache. Cf., p. e., il Sinodo di Pisa (1920), n. 76: « *Curia... constat Vicario Generali, Vicario ad moniales, Officiali etc.* ».

(2) *Pro-vicario* una volta si diceva il vicario generale stesso che era della medesima diocesi.

zioni di questo canone. Nel quale, come vedesi, sono elencate le condizioni *essenziali*, sine quibus non, richieste per la validità stessa della scelta. Non ogni chierico o sacerdote, quindi, è giuridicamente abile ad essere assunto quale Vicario, nè la libertà di scelta nel Vescovo può estendersi sino al punto da trasmutare, quod absit, in abuso. Questo ufficio delicatissimo richiede qualità non comuni negli eligendi, e giustamente il Legislatore, codificando quanto le SS. Congregazioni, gli usi e gl'insegnamenti dei canonisti già richiedevano, in parte confermando in parte riformando l'antica disciplina, dà norme nette e precise.

Delle *qualità* richieste dal citato canone nel Vicario Generale, alcune sono *positive*, altre *negative*.

1.° *Qualità positive* sono parecchie: — a) dev'essere *sacerdote secolare*, e perciò solo se la diocesi è affidata a qualche religione, l'ufficio di Vicario Generale può essere, senza bisogno di speciale licenza della S. Sede, affidato ad un alunno della medesima religione. Si noti qui la importante riforma introdotta sull'antica disciplina nella quale bastava la sola censura per poter non essere nominato Vicario, nè il divieto pei chierici regolari era si netto (1); — b) deve avere non meno di *trenta anni*, almeno cominciati. Una volta bastavano 25; — c) deve possedere i *titoli scientifici* occorrenti, i quali dimostrino la sua perizia teologica e giuridica, tanto necessarie pel retto espletamento delle difficili manzioni dell'ufficio.

Il Codice ne richiede, in forma disgiuntiva, due: *o* la laurea, o anche la licenza, in S. Teologia e Dritto Canonico, *ovvero* una perizia in quelle discipline. Dato il tenore della legge, giova insistere su tale punto, non rare volte di capitale importanza pel retto andamento della diocesi: la scelta cada sur un sacerdote *tale* che veramente possa imporsi al clero diocesano per bontà, zelo e pietà non solo, ma anche per dottrina; massimamente nella conoscenza del diritto; — d) non è la *sola dottrina*, però, che il Codice richiede nell'eligendo, o una *qual-*

(1) Il divieto nell'antica disciplina vigeva solo pei Minori Francescani a norma delle Clementine. Cf. Wernz *l. c.*

ST. ALBERT'S COLLEGE LIBRARY

siasi dottrina: occorre una dottrina *sana* e *soda,* edificante *probità*, specchiate *virtù,* specie un'avvedutezza calma e prudente, *esperienza, serietà* di propositi. Sopratutto richiedesi *delicatezza* di coscienza, *desiderio* vivo di coadiuvare con fedeltà al Vescovo, pur con ogni sacrificio della propria volontà, *rettitudine* di operare unicamente per la gloria di Dio e pel bene delle anime.

2.° *Qualità negative,* e se ne indicano due, che inducono *assoluta incapacità* nell'eligendo: nè i consanguinei del Vescovo, in primo o secondo grado misto al primo, nè il canonico penitenziere possono, per qualsiasi motivo, essere assunti all'ufficio di Vicario Generale. Senza vera necessità non si assuma neppure un parroco o altro in cura di anime; ma niente impedisce che l'eligendo sia della diocesi e si chiami egualmente Vicario Generale.

III. **Giurisdizione.** — Can. 368: § 1. « *Vicario generali, vi officii, ea competit in universa dioecesi iurisdictio in spiritualibus ac temporalibus, quae ad Episcopum iure ordinario pertinet, exceptis iis quae Episcopus sibi reservaverit, vel quae ex iure requirant speciale Episcopi mandatum.* — § 2. *Nisi aliud expresse cautum fuerit, Vicarius Generalis exequi potest rescripta apostolica quae Episcopo vel praecedenti rectori dioecesis remissa sint, ac generatim ad ipsum quoque pertinent facultates habituales Ordinario loci a Sancta Sede concessae, ad normam can. 66* ».

In questo canone si condensano le due regole generali date dal Prümmer (1) circa la estensione della giurisdizione del vicario: « — a) Vicarius generalis censetur esse « Alter ego » episcopi ac proinde est plenipotentialis vicesgerens iurisdictionis episcopalis ordinariae et etiam delegatae. — b) Vicarii generalis potestas limitatur per restrictiones, quas aut ius aut episcopus expresse facit ».

Gioverà esaminare dettagliatamente il citato canone:

(1) *Manuale Iuris Ecclesiastici* [2], p. 175.

1.° *Vi officii:* trattandosi di potestà ordinaria, è chiaro che, a norma anche del can. 197, § 1, debba essere annessa ipso iure allo stesso officio (1). L'esercizio, quindi, della giurisdizione, comincerà con l'inizio dell'ufficio, come ben si desume dal can. 1095, § 1, 1.°.

2.° *in universa dioecesi:* abbiamo già veduto come la giurisdizione del vicario generale debba essere moralmente universale.

3.° *iurisdictio:* si parla di *giurisdizione*, il cui esercizio gli tocca in cose di ordine così spirituale come temporale (non già *contenzioso* per sè); si fa chiaro, perciò, che egli non è vicario anche in divinis e perciò abilitato ad esercitare anche il S. Ordine, se è Vescovo (2).

3.° *exceptis..... quae Episcopus reservaverit.* Quantunque il Vescovo possa *riservare* a sè qualche affare, tuttavia crediamo con la pluralità degli Autori, che egli non possa moltiplicare ed estendere le riserve sino al punto da mutare il carattere della *universalità* alla giurisdizione del vicario. Se le riserve sono tante che le facoltà appariscano addirittura come *concessioni* speciali non si avrà più un vicario generale, bensì un *delegato.*

4.° *Vel quae ex iure requirant speciale Episcopi mandatum.* Il Codice definisce i casi in cui occorre un mandato speciale: gioverà in pratica averli presenti:

a) Non potrà, così, senza speciale delegazione esercitare funzioni pontificali, quand'anche egli abbia il carattere vescovile, come già si è notato.

b) Non può concedere indulgenze nè autenticare reliquie (3).

c) Nè, all'infuori che la sede vescovile sia impedita, gli è lecito di accordare o concedere le dimissorie pei ss. ordini (4).

---

(1) « Quare non est tenendum iurisdictionem *directe* in vicarium generalem derivari *ab episcopo creante et instituente vicarium*, et tantum *indirecte a lege*, quatenus lex episcopo dat *auctoritatem* sibi iustituendi vicarium generalem. Etenim vicarius generalis vi nominationis suae, indipendenter ab Episcopo, habet iurisdictionem certo modo determinatam, quam Episcopus pro suo arbitrio mutare nequit ». Badii, *Iustit. I. Can.*, I, 219 nota; Wernz, *l. c.*

(2) Cf. Oietti, 4089.

(3) 1283, § 2 sg.

(4) Can. 958 sg. e 429, § 1.

d) Le collazioni e la privazioni dei benefici e degli offici giustamente sono riservate al Vescovo, sì, che richiedono uno speciale mandato nel Vicario perchè egli possa validamente agire (1). Dicasi lo stesso della visita pastorale (2).

e) Un tale mandato speciale si richiede anche negli affari ritenuti dei più gravi, quali: la convocazione del sinodo (3), la erezione di confraternite (4), la concessione di lettere escardinatorie o la incardinazione (5), la nomina dei canonici onorari (6), la riserva dei peccati (7), il permettere la celebrazione di un matrimonio di coscienza (8), la consacrazione di edifici consacrati al culto, ancorchè sia vescovo (9), l' acconsentire all'edificazione di una chiesa (10), alla erezione (11), unione (12) o permuta beneficiaria (13), l'infligere delle pene ecclesiastiche (14) o rimetterla se egli stesso l'applica qual giùdice (15), l' assolvere eretici o scismatici (16).

È antico principio dedotto dalla regola 81 in VI: « in generali concessione nequaquam illa veniunt, quae non esset quis verisimiliter in specie concessurus »: con essa si risolve la questione *quid iuris* se il Vescovo, nelle lettere di nomina usi pure la generica formula di concessione « etiam quoad omnia, quae speciale mandatum requirunt ». Essa non è sufficiente: occorre un **mandato speciale,** il quale, come notano gli Autori, è doppio: o concesso volta per volta ad ogni singolo negozio, o concesso nelle stesse lettere di nomina, fatta speciale

(1) Can. 152; 455; 477, § 1.
(2) Can. 343.
(3) Can. 357, § 1.
(4) Can. 686, § 4.
(5) Can. 113.
(6) Can. 406, § 1.
(7) Can. 893, § 1.
(8) Can. 1104.
(9) Can. 1155, § 1.
(10) Can. 1162, § 1.
(11) Can. 1414, §3.
(12) Can. 1423, § 1.
(13) Can. 1487, § 1.
(14) Can. 2220, § 2.
(15) Can. 2236, § 3.
(16) Can. 2314, § 2.

e *specifica* menzione di alcuno dei negozi che richiedono un tale mandato. Scrive Oietti (1): « *Mandatum speciale* potest esse duplex: aliud episcopus vicario tribuit, data occasione, ad aliquod speciale negotium peragendum; aliud est permanens, et hoc nec potest dari ad omnia omnino negotia, nec debet esse huiusmodi, quod nimis coarctet mandatum generale ». E il Badii (2): « Quodsi episcopus vicarium suum generalem intendat constituere cum certa et amplissima potestate, nequaquam *sufficit* illa generalis formula....; sed omnino necessarium est, ut aliqua negotia speciale mandatum exigentia *in specie* exprimantur ». Fuori ogni dubbio, un *mandato permanente* ossia *abituale*, non è contro legge: ma sarà opportuno concederlo? Il Prümmer, mentre mostra dubitare persino della validità di un simile mandato, lo dice almeno contrario alla mente del legislatore, esprimendosi così (3): « Quidquid est de validitate, tamen videtur contra mentem legislatoris, ut haec specialis delegatio detur habitualiter et universaliter pro omnibus casibus. Melius videtur esse, ut haec specialis delegatio detur ab episcopo, sin minus pro singulis, tamen non pro omnibus casibus ». Anche noi siamo di quest'avviso, dividendo pienamente l'opinione del *Monitore Ecclesiastico* (4).

5.° Il § 2 del canone in esame conferma leggi già esistenti circa le facoltà del vicario ad *eseguire* i rescritti apostolici ed

(1) N. 4091. Cf. Leurenius, q. 102; Santi, I, 28, n. 32; Wernz, III, 805.

(2) *Op. cit.*, p. 220.

(3) *Op. cit.*, p. 175, in nota.

(4) XXXIII, 86. Facendosi, qui, la recensione del *Sinodus dioecesana Miniatensis* (17-19 sett. 1919), si dice: « Ancora non vediamo che sia secondo lo spirito del Codice, il quale ha posto tanta cura — e certo con buona ragione — nel separare quello che il Vicario Generale non può fare senza mandato speciale, il decretare *tout-court* come fa il S. Miniaten. (p. 24): « Concedimus Nostro Vicario Generali mandatum speciale.... cetera omnia faciendi, gerendi, exercendi pro quibus ex iure speciale requiritur mandatum ». Dubitiamo forte se sia opportuno costituire singulis vicibus il Vicario Generale in tale forma; ma siam certi che non è opportuno inserire proprio tal forma negli Statuti sinodali, *semel pro semper* ».

Più logica invece è la disposizione del *Synodus dioecesis Suessanae* (12-14 aprile 1920), n. 84: « Vicarius Generalis, quem libere a Nobis designatum unum esse volumus, ad nutum Episcopi removeri

a fare uso delle *facoltà abituali* dalla S. Sede concesse all'Ordinario del luogo. Si tratta dell'estensione di poteri già riconosciuti nel vicario da documenti pontifici che si riferiscono alle dispense matrimoniali (S. Off. 20 feb. 1888) o alle facoltà abituali degli Ordinari (S. O. 2. apr. 1898 e 24 nov. 1897, passati nel Codice, can. 198, § 1).

6.° *Nisi aliud expresse cautum fuerit:* va, innanzi tutto, perciò, esaminato il tenore del documento, prima di stabilire si abbiano o non si abbiano le richieste facoltá in quel caso specifico, perchè, se la designazione fosse proprio fatta per le prerogative *personali* del Vescovo o del precedente rettore della diocesi, nulla potrebbe il vicario generale. Che se tutto questo non è, nè traspare dal documento, il vicario generale può benissimo dare esecuzione ai rescritti delle SS. Congregazioni Romane, rimessi al Vescovo attuale ovvero al Vicario Capitolare, o Amministratore Apostolico, o Vescovo traslato, che reggevano precedentemente la diocesi. Non la sola fulminazione delle dispense matrimoniali, quindi, ma l' esecuzione di ogni rescritto pontificio è oggi nelle facoltà del vicario generale (1).

---

potest. Eius potestas commetienda est ab explicitis iuris dispositionibus et praesertim a litteris nominationis: volumus tamen ut et ipsi ex iure demandatum sit munus Officialis, ad normam can. 1573 ».

(1) Gioverá tener presente: — a) se il rescritto è concesso in **forma graziosa** non v'ha bisogno di esecuzione: in alcuni casi peró, determinati nel can. 51, è necessario esibire al superiore il documento (1. se vi è detto: 2. se si tratta di cose pubbliche, p. e. di indulgenze, can. 919; 3. se si tratta di provare alcune condizioni, p. e. can. 1195); — b) se è in **forma commissoria** invece, occorre un *esecutore*, il quale puó essere *necessario* o *volontario* (cf. d'Annibale, I. 222, n. 5; Maroto, *Inst. I. C.*, n. 288, p. 268 nota); — c) mentre nell'antica disciplina erano prescritte le qualità richieste negli esecutori dei rescritti pontifici di grazia e di giustizia (cf. Maroto, *l. c.*), il Codice niente stabilisce a riguardo; quello cui si insiste è nel definire i doveri di tali esecutori; — c) la presentazione del documento, ossia rescritto, da parte dell'interessato, se nulla è stabilito, può essere fatta in qualunque epoca (can. 52); — d) per agire *validamente* l'esecutore deve ricevere l'autografo del rescritto per esaminarne l'autenticità e la integrità, all'infuori che egli non ne abbia avuto ufficiale notizia dalla competente autorità (can. 53). La Segreteria di Stato, 10 dic. 1891 proibisce alla Curia Romana e alla diocesana di fare uso ordinario di telegrafo; niente vieta però che possa ciò farsi in casi speciali. Il S. Off., 24 ag. 1892, al dubbio: « Se sia valida una dispensa matrimoniale eseguita dall'Ordina-

7.° Si riconoscono infine nel vicario generale le facoltà abituali che vengono concesse agli Ordinari locali. Tali facoltà abituali che si concedono in perpetuo ovvero a tempo o per un numero definito di casi, a norma del can. 66, sono da aversi come privilegi *praeter ius*. All'infuori che la concessione delle facoltà sia stata fatta per le prerogative personali, il che va argomentato dal tenore del documento, ovvero che sia stato *espressamente* stabilito diversamente, queste facoltà concesse al Vescovo o ad ogni altro Ordinario locale, di cui si fa menzione nel can. 198, § 1, non finiscono con la risoluzione del dritto dell'Ordinario stesso, quand'anche egli abbia cominciato ad

---

rio dietro l'avviso telegrafico, prima di avere ricevuto il documento autentico della grazia concessa » rispose: « *Negative*, nisi notitia telegraphica trasmissa fuerit ex officio, auctoritate S. Sedis »; per gli altri rescritti di grazia non si aveva altro divieto (per quelli di giustizia cf. c. 12 Decr. II, 28): oggi la disposizione é chiara; — e) riconosciuto autentico il rescritto e fatta sommaria inchiesta sulla verità delle preci (d'Annibale, I, 241; Bucceroni, I, 285), l' esecutore deve stare rigorosissimamente alle norme del mandato e perciò se non adempirà le condizioni *essenziali* apposte e non conserverà la forma *sostanziale* di procedura, la esecuzione sarà nulla (can. 55); — f) in foro esterno l'esecuzione va fatta in scritto (can. 56) e se accade che l'esecutore si sbagli, l'esecuzione può rinnovarsi (can. 59 § 1). Potrebbe farsi la questione se la scrittura si richieda *ad validitatem* per l'esecuzione: Maroto ritiene di no (*Op. cit.*, p. 271); per parte mia sarei di contrario avviso; — h) ogni esecutore può, in ogni caso, commettere ad altri gli atti preparatori per la esecuzione: può, anzi, eccettuati i casi di esplicita proibizione o di designazione per industria di persona, delegare addirittura l'esecuzione, e questa è nuova concessione (can. 57: cf. Santi, I, III, 29; Maroto, *l. c.*) La suddelegazione però, se non è concessa esplicitamente, non si permette (cf. can. 199; § 5); — h) la esecuzione affidata ad uno costituito in dignità o assunto a un officio, passa al successore, come si è visto parlando del vicario generale, eccetto che non consti essere stata, la persona, designata come tale (can. 58); — i) se l'esecutore possa, o non, negare l'esecuzione, bisogna distinguere: se è esecutore *necessario* (gratia facta) non può negare l' esecuzione, essendogli deferito il nudo ministero; potrebbe ciò fare in un triplice caso: 1. se il rescritto è nullo per evidente errore di orrezione o surrezione; 2. se consta che non furono adempite delle condizioni apposte nel rescritto; 3. se, per l'indegnità di chi ottenne il rescritto, a giudizio dell'esecutore la grazia sarebbe per riuscire di ammirazione, nel quale caso, sospesa la esecuzione, subito deve renderne consapevole la S. Sede; se invece l'esecutore è *volontario*, l' esecuzione è rimessa alla sua coscienza. « *Verum* — dice a questo punto il Maroto, p. 270 — *sine aliqua iusta causa gratiam denegare non esset aequum* ».

eseguirle, ma passano al successore, con tutte le altre facoltà intimamente connesse. Dicasi lo stesso del Vicario Generale in riguardo ai poteri abituali concessi al Vescovo.

IV. **Doveri.** — Can. 369: « § 1. *Vicarius Generalis praecipua acta Curiae ad Episcopus referat, ipsumque certiorem faciat de iis quae gesta aut gerenda sint ad tuendam in clero et populo disciplinam.* — § 2. *Caveat ne suis potestatibus utatur contra mentem sui Episcopi, firmo praescripto can. 44 § 2* ». In questo canone si fa un doppio obbligo al Vicario quanto al retto esercizio del suo officio, un obbligo *positivo,* ed uno *negativo.*

1.° L'obbligo *positivo*, che deriva dalla natura stessa dell'officio, che è quella di *aiutare* il Vescovo nel *retto regime* della diocesi, è facile a dirsi, non così, forse, a praticarsi secondo il vero spirito della legge. Il Vicario deve riferire al Vescovo gli *atti principali* di Curia; *non tutti*, e certamente *non* quelli che non eccedono l'importanza di un puro pettegolezzo o di un corpo riconosciuto a qualche ombra, ma i *principali,* quelli specialmente che rivestono carattere di una certa importanza e che richiedono responsabilità di coscienza. Deve, inoltre, renderlo consapevole di tutto ciò si è operato o si opererà pel retto andamento disciplinare del clero e del popolo. *Gesta, gerenda*: ecco i due capisaldi dell'azione cooperatrice del buon Vicario; *operare* da sè, quando lo crederà opportuno, ma sempre liberando al possibile da odiosità il Vescovo; pigliar consiglio da lui sul da farsi. Il Vescovo deve avere conoscenza di tutto; e dovrebbe stabilirsi l'equilibrio in modo, che mentre questi compirebbe l'ufficio di buona madre, il vicario dovrebbe essere il rigoroso padre nella famiglia, cui entrambi sono a capo.

2.° Giustamente nel § 2 si fa esplicito dovere al Vicario di non abusare delle sue facoltà contro la mente del suo Vescovo, e, tanto meno, contro la volontà di lui. A tale riguardo va ricordato il grave dispositivo del can. 44, § 2, in cui è detto: una grazia o un favore negato dal Vicario Generale, ma impetrato dal Vescovo senza che si sia fatta menzione del diniego

già avuto, è da aversi invalido; un favore negato dal Vescovo, invece, non si potrà mai validamente ottenere, contro la volontà del Vescovo stesso, dal Vicario Generale, quando anche si faccia menzione della negazione.

V. **Precedenza.** — Can. 370: « § 1. *Praesente etiam Episcopo, Vicarius Generalis publice privatimque praecedentiae ius habet super omnibus dioecesis clericis, non exclusis dignitatibus et canonicis ecclesiae cathedralis, etiam in coro et actibus capitularibus, nisi clericus charactere episcopali praefulgeat, et Vicarius Generalis eadem careat. — § 2. Si Vicarius Generalis sit Episcopus, omnia honorifica privilegia Episcoporum titularium obtinet; secus durante munere habet tantum privilegia et insignia Protonotarii apostolici titularis* ».

In questo canone, al § 1, si dirime l'antica questione sulla precedenza del Vicario Generale sul clero e sullo stesso capitolo cattedrale: circa gli effetti di questa *legge*, nuova del tutto nel Codice, invano si invoca il principio del dritto quesito. La S. Congregazione del Concilio, il 17 maggio 1919 *Cuneen et Utinen, Praecedentiae,* ha interpretato autorevolmente questo canone, dichiarando che al Vicario spetta la precedenza su tutti canonici e dignità (eccettuati i Vescovi, se egli non lo è), in coro o fuori coro, presente o assente il Vescovo, intervenga in abito vicariale o anche corale, poco osta (1). Tale è la disciplina vigente la quale, peraltro, non è priva di difficoltà pratiche (2).

(1) *Acta Apostolicae Sedis,* XI.

(2) Alle molteplici richieste degli abbonati del *Monitore Ecclesiastico* in proposito, si credette opportuno di rispondere, nel Volume XXXII, p. 80 (marzo 1920), in questi termini:

« 1. Il Codice, se non lo dice esplicitamente, non ha inteso riformare le leggi liturgiche (can. 2). Quanto al diritto di precedenza, quindi, del Vicario Generale, la riforma non va estesa oltre la giuridica: le varie decisioni della S. C. dei Riti perciò conservano tuttodì il loro valore. Di qui il Vicario Generale non ha nè può vantare precedenza sul celebrante, sugli assistenti al trono, sui canonici parati, se egli non lo è, ovvero non può esserlo *con gli stessi paramenti*.

« 2. E' evidente pure come il Codice non abbia inteso affatto *mutare* la specie di canonico in un Vicario Generale che è anche canonico. Egli è e resta sempre un *canonico*, con doveri personali

Si dispone, inoltre, nel § 2, che, se il Vicario Generale è Vescovo, può fare uso di tutti i privilegi onorifici dei Vescovi titolari; in contrario, munere durante, godrà solamente dei privilegi, potendone usare solo le insegne, dei Protonotari apostolici titolari. A questo punto gioverà stabilire, per la pratica applicazione del dispositivo, alcune norme.

---

propri dai quali non può esimersi. Per esempio, per lui, in quanto tale e cioè in quanto Vicario Generale, non vige il privilegio del can. 416.

« 3. *Precedere* poi, non vuol dire affatto *presiedere:* il dritto di convocazione del Capitolo e di presidenza va regolato a norma del canone 397, 4., e il Vicario Generale, in quei casi, é un canonico al posto proprio. Al più egli può vantare la precedenza su tutti, allo infuori che sul presidente, e la presidenza può assumerla invece del Vescovo per esplicita delegazione; ma per sè, un pretendere sempre la presidenza solo e in quanto si è Vicario Generale, sarebbe enorme confusione di termini e di sostanza ».

Queste conclusioni spiacquero alla Direzione del medesimo *Monitore,* la quale a pag. 148, in nota, così si esprime: « A proposito del can. 416 ci si fa osservare da più parti anche autorevoli, che non è esatto quanto si legge a pag. 81, 2. che cioè « pel Vicario Generale non vige questo privilegio », ossia di non essere obbligato al servizio di diacono o suddiacono. Riconosciamo giusta tale osservazione: infatti sebbene sia intuitivo che il Vicario Generale non è come tale una dignità *capitolare*, è però una tal dignità ecclesiastica, cui, pel can. 370 § 1 debbono cedere, *anche in coro,* tutte le altre; l' esenzione stabilita nel can. 416 (ove certo non era luogo inserire anche il Vicario Generale) a favore di queste, vige, quindi, *a fortiori*, per lui. E' perció anche assurda la supposizione che si fa nel n. 1 della stessa nota, che cioè il Vic. Generale non *possa* essere parato *con gli stessi paramenti* degli altri: per la ragione accennata, gli spetta invece di pararsi, quando deve pararsi, come le dignità, cioè in piviale, e quindi precederle tutte. Speriamo che su tutta questa materia vengano presto più precise disposizioni, e intanto chiediamo scusa ai lettori dell'errore, *non nostro* ». Lungi da noi l'idea di aprire, per tanto poco, una polemica con la esimia Direzione, che, alle osservazioni di « parti autorevoli », si sente in dovere di *chiedere scusa* di *errore* « non suo » circa la poca *esattezza* e la *supposizione assurda*, rinvenute in quelle modeste vedute. Che di un più preciso regolamento in materia ci sia bisogno, lo riconoscono tutti; che questo abbia ad emettersi in conformità alle savie vedute della Direzione del *Monitore* e delle *parti... autorevoli* che hanno fatto osservazioni, lo crediamo benissimo; ma che, a tenore delle leggi esistenti, quelle interpretazioni costituiscano *errore, inesattezza, supposizione assurda* ci pare almeno un'asserzione azzardata; e potremmo addurne i motivi. *Speriamo* che davvero vengano queste più precise disposizioni, le quali risolvano le difficoltà pratiche su tale punto, tenendo conto, specialmente dei capitoli cattedrali. Su tale materia cf. Ferretti, *De iure praeced. Vic. Gen.*; Badii, *Op. cit.*, p. 221; S. C. C. voto in causa citata; Maroto, n. 477 sg.

La seconda parte di questo paragrafo trae origine dal motu-proprio *Inter multiplices*, 21 feb. 1905, di Pio X, che, tra le altre cose, stabilisce: « 62. Pariter, qui Vicarii Generalis aut etiam capitularis munere fungitur, hoc munere dumtaxat perdurante, erit protonotarius titularis; hinc si dignitate aut canonicatu in cathedrali non gaudeat, quando choro interesse velit, habitu protonotarii praelatitio, qui infra describitur, iure utetur. — 64. Extra urbem, dummodo Summus Pontifex eo loci non adsit, in sacris functionibus rite utuntur habitu praelatitio, nigri ex integro coloris, idest veste talari, etiam, si libeat, cum cauda (nunquam tamen explicanda), zona serica cum duobus flocculis a laeva pendentibus, rochetto, mantelleto et bireto, absque ulla horum omnino parte, subsuto aut ornamento alterius coloris. — 65. Extra urbem, praesente Romano Pontefice, descripto habitu indui possunt, si hic tamquam chorale insigne concessus sit, vel si quis uti vicarius adfuerit. — 76. Vicarii Generales vel Capitulares itemque dignitates et canonici nomine atque honoribus protonotariatus titularis gaudentes, si, quavis ex causa, a munere, dignitate aut canonicatu cessent, eo ipso, titulo, honoribus et iuribus ipsius protonotariatus excident ». Si deduce: il Vicario Generale, come tale, è costituito in ecclesiastica dignità, è Prelato extra Urbem e gli compete il titolo di *Monsignore,* quantunque non sia annoverato tra i familiari della corte pontificia (1).

Si potrebbe proporre la questione: ma se il Vicario Generale è canonico, deve, in coro, portare l'abito corale? — Per la *precedenza* poco interessa; quanto al dritto di lucrare le *distribuzioni* la cosa non è facile a definirsi. Quanto all'antico diritto scrivevamo (2): « I canonici Vescovi però possono benissimo usare in coro la mantelletta ed i prelati la sola sottana prelatizia (3); anzi, trattandosi di prima dignità del Capitolo che

(1) Cf. su tal punto Gennari, *Quistioni canoniche* e *Liturgiche* [2], in più punti; Trombetta, *De iuribus et privil. Praelatorum Rom.*; Ferretti, *op. cit.*; Badii, *l. c.*

(2) *De la puntatura corale* [2], p. 24.

(3) S. R. C. 14 ian. 1612; 11 dec. 1627; 12 ian. 1637.

sia Protonotario apostolico, la S. Sede (1) ha permesso che, assistendo al coro anche con abito prelatizio, lucri le distribuzioni. Tale concessione fu negata ai semplici canonici ed anche alle seconde dignità (2). Quanto ai Vicari o Pro-vicari generali, sebbene la Congregazione (3) sia stata contraria, pure non mancano Autori (4) i quali ritengono che, se la prima dignità può fare uso di abito prelatizio *causa dignitatis, a fortiori* può farne uso il Vicario *causa dignitatis et auctoritatis* ».

Che cosa poi debba dirsi del nuovo diritto, dipende dalla interpretazione del can, 409, § 1, che suona così: « In unaquaque ecclesia tum cathedrali tum collegiali, qui in dignitate episcopali sunt constituti, deferant in choro vestem episcopalem; ceteri omnes, dignitates, canonici et beneficiarii, vestem sibi in bulla erectionis assignatam vel apostolico indulto concessam; secus censeantur absentes ». Con questo canone si intende abrogata ogni antica concessione, inclusa quella alla prima dignità, per cui tutti, *indistintamente* tutti, non escluso il Vicario che sia canonico, oggi devono usare l' abito corale, *ovvero* ognuno, cui sia stato concesso un indulto speciale quanto ad abito, p. e. il Vicario, può fare uso del suo proprio? — Dipende dal valore che si dà al *sibi* del citato canone; per cui se esso si riferisce ai singoli, ammessa la forza disgiuntiva del *vel*, anche i prelati, dignitá o non dignità, potrebbero, in tale ipotesi, usare il loro abito prelatizio invece del corale, ma se si riferisce, come crediamo, a *ceteri omnes*, incluso perciò il Vicario, non ci pare troppo logica la interpretazione del Ferretti (5), il quale inclina a ritenere consono al decreto del Concilio 17 maggio 1919 che il Vicario Generale possa fare uso dell'abito prelatizio invece del canonicale, guadagnando le distribuzioni. Occorrerebbe venisse definito dalla S. C. dei Riti, competente in materia.

E ancora un'altra questione potrebbe qui proporsi. Il can. 405,

(1) S. R. C. 6 aug. 1650; 6 apr. 1658; 31 aug. 1793.
(2) S. R. C. 26 mar. 1672; 23 feb. 1704; 22 aug. 1722.
(3) S. R. C. 2 iul. 1640; 31 mar. 1740 in Gardellini, nn. 1221-1230.
(4) Scognamiglio, *Vademecum punctatoris*, n. 110.
(5) Pag. 16.

§ 1 stabilisce: « Dignitates, canonici et beneficiarii, capta legitime beneficii sui possessione.... statim pro gradu suo acquirunt, praeter insignia ac privilegia propria, scamnum in choro ». Da parte il *dubbio* se possa cioè il Vicario Generale, che é canonico di infimo ordine, assumere, solo come tale, paramenti di altro ordine o riservati alle *dignità capitolari* (e sarebbe vera superficialità ammettere di sí, senz'altro, sol perchè il Vicario è una dignità *ecclesiastica*, quando egli deve incedere come capitolare, con le « insignia ac privilegia propria »...) si chiede piuttosto: se ogni capitolare ha diritto allo *stallo proprio* in coro, è giusto, p. e., che il Vicario, se non è anche prima dignità del capitolo, cacci via costui dallo stallo proprio, e dia così occasione di un graduato mutamento di posto nel coro? é proprio questa la intenzione del Legislatore che non uno nè lieve inconveniente produrrebbe nella pratica applicazione, la quale urta per di più al dispositivo del can. 405, § 1, ovvero non vuole il medesimo che il Vicario abbia in coro un posto riservato di precedenza, distinto dallo stallo? Dovrebbe una buona volta decidersi, ad evitare abusi, incongruenze e applicazioni ridicole di troppo peregrine interpretazioni (1).

VI. **Cessazione.** — Can. 371: « *Expirat Vicarii Generalis iurisdictio per ipsius renuntiationem ad normam can. 183-191, aut revocationem ei ab Episcopo intimatam, aut sedis episcopalis vacationem; suspenditur vero suspensa episcopali iurisdictione* ». Si stabiliscono i modi con cui cessa la giurisdizione nel Vicario Generale; di essi alcuni si riferiscono ai modi ordinari con cui si perde ogni officio ecclesiastico, altri sono peculiari per lui.

1. Precipuo e ordinario modo per perdere un officio è la

(1) Senza aver l'aria di risolvere tanto gravi problemi, per parte mia sarei di avviso: 1° si crei, in ogni coro, un posto speciale pel Vicario Generale; 2.° se egli non è canonico, potrá servirsene vestendo l'abito vicariale e pigliando la precedenza, *servatis servandis*; 3° se invece è canonico, e quindi ha anche uno stallo proprio, egli potrà usare indifferentemente l'uno o l'altro e con gli abiti corali ovvero vicariali, salvo, in quest'ultimo caso, di stabilire se gli tocchino le distribuzioni.

rinunzia (1), fatta a norma di diritto, ed è noto come essa debba essere *non proibita* e *giustificata* (2), *libera* (3), *documentata* (4), *accettata* dal superiore (5).

2. Per *revoca* legittimamente intimata dal Vescovo è naturale che finisca ogni facoltà o giurisdizione.

3. Dicasi lo stesso in caso di *morte, amozione, rinunzia* del Vescovo, e generalmente ogni volta che vaca la sede vescovile (6): la vita della giurisdizione del Vicario segue le fasi della vita giurisdizionale dello stesso Vescovo in quella diocesi, per cui, anche se il Vescovo è traslato, e rimane, a norma del can. 430, § 3, come Amministratore Apostolico per 4 mesi nella diocesi *a qua,* il suo Vicario cessa di essere tale.

4. Si rende chiaro, così, come sospesa nel Vescovo la giurisdizione, resti sospesa anche nel suo Vicario Generale. E' noto il dispositivo del can. 316, § 1: « Si Administrator Apostolicus dioecesi, sede plena, praeficiatur, iurisdictio Episcopi eiusque Vicarii Generalis suspenditur ». Tre cose sono degne di nota a questo punto: — a) il dispositivo del can. 316, § 2: « Quamquam autem Administrator Apostolicus Episcopi auctoritati non subest, non debet tamen se immiscere causis Episcopum ipsum spectantibus, neque in Vicarium eius Generalem iudicium seu processum instruere aut animadvertere ob acta praeteritae administrationis ». Sul quale proposito giova ricordare la disposizione di Gregorio XIII secondo la quale il Vicario Generale, lasciato il suo officio, non è tenuto al cosidetto « Syndicatum », cioè a rendere ragione della sua amministrazione al successore del suo Vescovo (7); — b) quanto si ordina nel can. 429, §§ 1-2. « Sede per Episcopi captivitatem, relegationem, exilium, aut

(1) Can. 183: « § 1. Amittitur officium ecclesiasticum *renunciatione, privatione, amotione, translatione, lapsu temporis* praefiniti ».
(2) Can. 184.
(3) Can. 185. Puó essere anche *tacita*: can. 188.
(4) Can. 186.
(5) Can. 187; 189. Cf. can. 190-191.
(6) Non è così del Cardinale Vicario di Roma (Cost. *Vacante Sede Ap.*, 25 dic. 1904, c. 3, n. 19) nè dell'Officiale, e perciò se il Vicario Generale è anche Officiale, seguita a rimaner tale. Can. 1573, § 6.
(7) Cf. Prummer, p. 176, dove si cita in nota Ferraris, v. *Vic. Gen.* 4, 11.

inhabilitatem ita impedita, ut ne per litteras quidem cum dioecesanis communicari ipse possit, dioecesis regimen, nisi Sancta Sedes aliter providerit, penes Episcopi Vicarium Generalem vel alium virum ecclesiasticum ab Episcopo delegatum esto. — Potest in casu Episcopus, gravi de causa, plures delegare, qui sibi invicem in munere succedant »; — c) e quanto si legge nel can. 430, § 1, «.... excepta collatione beneficiorum aut officiorum ecclesiasticorum, omnia vim habent quae gesta sunt a Vicario Generali, usque dum hic certam de obitu Episcopi notitiam acceperit, vel.... usque dum certa de... actibus pontificiis (i. e. renuntiatione, translatione ac privatione Episcopi) notitia.. pervenerit ».

VII. **Peculiarità.** — Abbiamo visto come, eccettuata la materia di cause di beatificazione e canonizzazione (1), il Vicario Generale sia un vero Ordinario locale (2) e sia ufficio compatibile con quello di Officiale (3); è ben giusto quindi che a lui si concedano peculiari privilegi, in lui si riconoscano speciali doveri e diritti, a lui si facciano divieti espliciti.

A cominciare da questi ultimi, il Codice proibisce assolutamente che il Vicario Generale faccia parte della commissione disciplinare e dell'amministrativa pel retto andamento del Seminario diocesano. Si prescrive nel can. 1539, §§ 1-2: « Dioecesanis Seminariis bini constituantur coetus deputatorum alter pro disciplina, alter pro administratione bonorum temporalium. — Utrumque deputatorum coetum constituunt bini sacerdotes, ab Episcopo, audito Capitulo, electi; sed excluduntur Vicarius Generalis etc. ».

Il can. 1406, § 1, n. 7 fa menzione dell'obbligo che il Vicario Generale ha di emettere « coram Ordinario eiusve delegato » la professione di fede, secondo la formola approvata dalla S. Sede, con il giuramento antimodernistico (4).

Col canone 358, § 1, 1° si sancisce il pieno diritto del Vi-

(1) Can. 2002.
(2) Can. 198, § 1.
(3) Can. 1573, § 1.
(4) Cf. d'Angelo, *Doveri e diritti dei parroci nel Codice di D. C.* ², p. 51.

cario Generale di essere invitato e il suo dovere di intervenire al Sinodo diocesano, anche lui, come gli altri, con voto solo consultivo (1); potrà, anzi, anche convocarlo e assumerne la presidenza dietro mandato speciale (2). Scrive il Prummer (3): « Vicarius Generalis habet ius ad congruum *salarium*, quod quidem in diversis dioecesibus diverso modo illi solvitur ». Per diritto comune non è stabilito altro che egli, se è canonico, mentre è occupato nel suo officio, viene scusato dal coro conservando però il solo diritto alla prebenda, non già anche alle distribuzioni (4).

Capo II. — **Del cancelliere e dei notai.**

(can. 372-374).

É giusto che in ogni officio vi sia una persona *pubblica*, tale cioè che meriti pubblica fede per la sola autorità del posto che occupa. Fu Innocenzo III che cominciò a parlare di un tale pubblico officiale. Egli ordinò, nel fatto (5),... « ut tam in ordinario iudicio quam extraordinario iudex semper adhibeat aut publicam personam aut duos viros idoneos, qui fideliter universa iudicii acta excribant ». Questa *persona pubblica* si introdusse anche nel disbrigo degli affari amministrativi ed ebbe vari nomi presso le curie; di fatto nelle Congregazioni romane sono restati gli offici e i nomi speciali: p. e. *protocollista*, *archivista*, *notaio*, ecc. Nelle curie diocesane, invece, gran parte di questi offici, o anche tutti, redigere cioè gli atti giudiziali o estragiudiziali, custodirli, farne copie conformi, ecc., sono commessi o al solo cancelliere o ad altri notai.

Di essi giova occuparsi vedendo separatamente quanto è disposto circa il *cancelliere* e i *notai*.

I. **Cancelliere.** — Per il nome si abbia presente quanto scrive il Badii (6): « Cancellarius ita *ab antiquo* dicitur quia

(1) Can. 362.
(2) Can. 357, § 1.
(3) *Op. cit.*, p. 176.
(4) Can. 421, § 1, 3.
(5) C. 5 Decr. II, 19.
(6) *Op. cit.* pag. 221 in nota.

ad cancellos ianuae cubiculi assistebat. Olim enim imperatorum ac procerum cubicula, qua patebant, non tantum vela ad fores, sed et cancellos habebant, seu fenestratas ianuas, ut *Cassiod.* 11 *Variar.* ep. 6. appellat. His igitur qui praefecti erant, non solum a *velis* et a *cancellis*, sed etiam *velarii* et *cancellarii* appellabantur, quorum munus erat stare pro foribus, et admissiones curare ».

Il can. 372 dispone: « § 1. *In qualibet Curia constituatur ab Episcopo cancellarius qui sit sacerdos, cuius praecipuum munus sit acta Curiae in archivo custodire, ordine chronologico disponere et de eiusdem indicis tabulam conficere. — § 2. Poscente necessitate, adiutor ei dari potest, cui nomen sit vicecancellarii sen vice-tabularii. — § 3. Cancellarius est eo ipso notarius* ».

Sebbene, come si è notato, la persona publica, che fa cioè pubblica autorità negli atti emessi dalla curia, possa essere di diverse specie, rivestendo peculiari prerogative, il Codice vuole che dal Vescovo si costituisca, in ciascuna Curia, un *cancelliere* il quale, come ben si esprime l'E.mo Card. Lega (1), « solet ita curiae esse addictus, ut eius acta *iudicialia* et *extraiudicialia* scriptis referat ». Ecco perchè lo stesso dritto gli riconosce le attribuzioni di notaro.

Il Codice dirime ogni controversia circa l'opportunità o meno di nominare cancelliere un ecclesiastico piuttosto che un laico: l'uso, quasi universale, riconosciuto lodevole dal medesimo Card. Lega, dietro il Bouix (2), di scegliere un ecclesiastico, è stato elevato a legge, e perciò oggidì cancelliere non può essere che un *sacerdote* (3).

Si ponga mente, quanto alla pratica applicazione del citato canone:

1. Che il Vescovo debba costituire un ecclesiastico cui con-

(1) *Praelectiones. De iudiciis eccl. civil.* ², I, 153, p. 157.
(2) *De iudiciis*, I, pag. 492.
(3) Crediamo debba essere *secolare*, pur se la diocesi sia affidata a religiosi, all'infuori che si tratti di vera *necessità*, come è disposto per l'ufficio di notaio nelle cause di beatificazioni. Can. 2014. Cf. can. 626 e quanto diremo parlando dell'Officiale di curia.

ceda la responsabilità del funzionamento tecnico della sua Curia, ci pare *grave suo obbligo.*

2. Che questo debba essere un *sacerdote*, ci pare anche certissimo dovere dell'Ordinario, il quale poi farà cadere la scelta sur un sacerdote degno di quel posto.

3. « Ius commune — scrive il Card. Lega (1) — nihil praescripsit de *qualitatibus*, quibus instructus esse debeat.... ; quocirca Ordinarius tantum in eo requirat necessariam probitatem et scientiam, seu probitatem, testi *autorizabili,* congruentem »; il can. 373, § 4 poi dispone: « Cancellarius aliique notarii debent esse integrae famae et omni suspicione maiores ». E non è difficile induirne le gravi ragioni.

4. Si dispone, inoltre, che, se la necessità lo richiede, è in facoltà del Vescovo di dare al Cancelliere un aiuto nella persona — non è prescritto però se debba essere assolutamente sacerdote — di un vice-cancelliere o un vice-tabulario, ossia vice-protocollista (2).

5. Vero è che si tratta di soli nomi e non di sostanza, ma potrebbe un Vescovo fare a meno di nominare un Cancelliere, creando nuovi officiali. Ripetiamo: i *nomi* non ostano; il necessario è il buon andamento e che le leggi si applichino nel miglior modo possibile secondo le condizioni di luogo: si chiami, p. e., *cancelliere*, si chiami *segretario*, *sostituto*, *assessore, prefetto di curia,* poco conta; si affidi tutto ad un solo o si distribuiscono le varie manzioni, sotto la vigilanza e dipendenza di un capo ufficio, parimenti non osta (3).

6. I doveri principali del cancelliere, oltre quelli che hanno come notari, sono tre, memorati nel citato canone: a) la custodia dell'archivio; b) la disposizione cronologica di tutti i documenti; c) il protocollo. Può, a ciascuno di questi officii, de-

(1) *Op. cit.*, p. 162; cita il Leurenio.

(2) Lega, p. 157, ricorda come antiquati i nomi di *scriniarius* o tabellio (oggi: archivista e protocollista).

(3) Perciò nelle curie ben ordinate si ha l'archivista, il protocollista, il segretario, ecc. tutti però dipendenti dal *cancelliere* (o dal *praefectus Curiae*), in cui sono accentrate tutte queste attribuzioni. Cf. Lega, *l. c.*

stinarsi un singolo impiegato; generalmente però è al solo cancelliere che essi si affidano, o, quando mai, a lui tocca il diritto di vigilanza. Su tali obblighi si dovrà tornare di proposito.

7. Vedremo da chi possano venir rimossi.

II. **Notari.** — Scrive il Card. Lega (1): « Communior eruditorum opinio est *notarios* dictos fuisse a *notis* seu a quibusdam *signis* adhibitis ad citissime scribendum. Unde hi scriptores dicebantur *tachigraphi* seu *stenographi;* quorum ars non tantum Romanis, sed Graecis et Hebraeis explorata fuit ». Dispone il can. 373: « § 1. *Episcopus praeter cancellarium potest alios quoque notarios constituere quorum scriptura aut subscriptio publicam fidem facit.* — § 2. *Fidem constitui possunt aut ad quaelibet acta, aut ad acta iudicialia dumtaxat, aut ad acta tantummodo certae causae vel negotii conficienda.* — § 3. *Si clerici desint, possunt e laicis assumi; sed notarius in criminalibus clericorum causis debet esse sacerdos.* — § 4. *Cancellarius aliique notarii debent esse integrae famae et omni suspicione maiores.* — § 5. *Omnes possunt removeri aut suspendi ab eo qui illos constituit aut ab eius successore aut Superiore, non autem a Vicario Capitulari, nisi de consensu Capituli* ». Si desume: — a) **nomina;** il Vescovo non vi è obbligato, ma, oltre il cancelliere che è notaio ipso iure, *può* benissimo nominare altri notari, i quali però, come quello, siano di fama integra e superiori ad ogni sospetto; — b) **qualità** morali soltanto si richiedono in essi; ma è ben da induire che il Vescovo abbia a posare la scelta su persone, almeno *sufficientemente* istruite per quel ramo di affari che intende loro affidare; — c) si desidera che sieno chierici, ma non si escludono i **laici,** come del resto è ammesso nella Curia Romana; senonchè si dispone al par di questa (2), che nelle cause criminali dei chierici si assuma come attuario un Sacerdote; — d) si possono costituire *ad universalitatem causarum*, o *ad ac-*

(1) *L. cit.*, p. 157, in nota: si cita Moroni, v. *Notaro* e Thomassinus, I, 2, 104.

(2) *Lex propria S. R. R.* 29 sett. 1908, can. 5.

tum; e o per **tutti gli atti** amministrativi o giudiziari, ovvero per i soli **atti giudiziari,** nel quale caso si chiameranno **attuari** (1); — e) la loro scrittura o almeno la autenticazione mediante la loro firma fa **pubblica fede,** sì, che quel documento, quanto alla natura della prova, deve aversi quale pubblico istrumento in tutto ciò che ivi *directe et principaliter* si afferma (2); — f) i notari, e conseguentemente il cancelliere, possono, per giusto motivo, venire rimossi o sospesi da colui che li nominò, dal suo Superiore e anche dal successore, non però dal Vicario Capitolare, e quindi dall'Amministratore Apostolico, senza il consenso del Capitolo (3).

Can. 374: « § 1. *Officium notariorum est: — 1. Conscribere acta seu instrumenta circa dispositiones, obligationes, citationes et intimationes iudiciales, decreta, sententias aliave circa quae eorum opera requiritur; — 2. in scriptis fideliter redigere quae geruntur eaque cum significatione loci, diei, mensis et anni subsignare; — 3. Acta vel instrumenta legitime petenti ex regesto, servatis servandis, exhibere et eorum exemplaria cum autographo conformia declarare.* — § 2. *Conscribere acta nequit notarius nisi in territorio illius Episcopi a quo est electus aut pro negotio ad quod est legitime constitutus* ». Gioverà l'esame di queste importantissime disposizioni.

I poteri del cancelliere e dei notari di estendere atti restano circoscritti dal **luogo** e dalla **volontà** del superiore che lo ha eletto. Sicché, da una parte il notaio non può redigere validamente atti se non relativi agli affari o all'affare per cui viene costituito, dall'altra non può fare uso della facoltà fuori del territorio del Vescovo che l'ha scelto. A noi peraltro, sino ad autorevole dichiarazione in contrario, pare certo: — a) la *restrizione territoriale* tiene, quand'anche sieno i sudditi del Vescovo suo superiore che facciano richiesta del notaio fuori

(1) E' questo, anzi, l'officio originario del notaro, che in dritto dicesi piuttosto *creato*; cf. Lega, *l. c.*, p. 159 nota.

(2) Can. 1812-1818. Cf. Noval, *De processibus*, p. 367.

(3) Si deduce che con la morte o con la vacanza della sede vescovile, non termina l'officio di cancelliere o di notaro, come avviene pel Vicario Generale.

territorio (1); — b) nel proprio *territorio* un tale esercizio non è proibito anche con non sudditi del proprio Vescovo; — c) la restrizione riguarda solo l'*esercizio*, non anche la fede degli atti, perchè questi la fanno ovunque.

2. L'officio del notaro è doppio: — a) estendere gli atti giudiziari, come meglio si vedrà a suo tempo (citazioni, intimazioni, ecc.), e quindi, per ciò che qui ci riguarda, redigere i **verbali** di quanto può occorrere, consacrando in scrittura, fedelmente, tutto quello che si stabilisce o si fa con l'apposizione essenziale del luogo e della data, e previa sottoscrizione; — b) **mostrare**, con le dovute cautele, a chi ne faccia legittimamente richiesta, gli atti o gli istrumenti dai registri e **autenticarne** con il suo autografo la conformità.

Dell'archivio e degli altri doveri in specie, si vedrà meglio a suo luogo.

Cap. III. — Degli esaminatori sinodali e dei parroci consultori.

(can. 385 - 390)

Gli *esaminatori sinodali* e i *parroci consultori* sono già di antico uso; i secondi di uso più recente, traendo origine dal decreto *Maxima cura* del 20 agosto 1910.

Si parlerà degli uni e degli altri in confuso, vigendo per gli uni e per gli altri, le medesime disposizioni, per meglio comprendere le quali non sarà del tutto inutile riferire anche la antica disciplina.

La Chiesa, sin dai primi secoli, ha sempre avuto pensiero di tener lontani dagli officii curati gli indegni e di scegliere i più degni, e perciò, sin dall'epoca più remota, ebbe cura di stabilire scrutini ed esami non solo per l'ordinazione, ma molto più per la collazione dei benefici (2). Anzi nel corpo del

(1) Il Phiring una volta riteneva più probabile la sentenza opposta. Cf. Lega, *l. c.*, p. 159.

(2) Cf. Wernz, *Ius Decretalium*, II, 827; d'Angelo, *La nomina del parroco*.

ST. ALBERT'S COLLEGE LIBRARY

Diritto Canonico (1) si ha qualche lieve vestigio della forma di esame a mo' di concorso.

Fu il Concilio Tridentino (2) però, che stabilì una forma più rigida di esame o concorso, resa poi più ampia e chiara dai Romani Pontefici S. Pio V (3), Clemente XI (4) e specialmente Benedetto XIV (5). Per garentire poi da una parte alla serietà di detto concorso, dall'altra alla tranquillità dei concorrenti, come alla imparzialità e serenità del giudizio, dagli stessi padri venne disposto che si chiamassero a pigliarvi parte non esaminatori ordinari, per libera scelta dei Vescovi, ma esaminatori speciali, i quali, appunto perchè eletti nel sinodo, presero, da allora, il nome di esaminatori sinodali.

La istituzione dunque degli esaminatori sinodali rimonta al medesimo Concilio Tridentino, il quale così si esprime (6): « Examinatores autem singulis annis in dioecesana sinodo ab Episcopo, vel eius vicario, ad minus sex proponantur, qui sinodo satisfaciant, et ab ea probentur. Advenienteque vacatione cuiuslibet ecclesiae, tres ex illis eligat Episcopus, qui cum eo examen perficiant; indeque succedente alia vacatione, aut eosdem aut alios tres, quos maluerit, ex praedictis illis sex, eligat ».

Prescrivendo il Tridentino (7) che il sinodo diocesano si celebrasse ogni anno, lo stesso volle che ogni anno pure vi si elegessero, almeno in numero di sei, i suddetti esaminatori; i quali perciò venivano chiamati *sinodali* ed avevano la durata di un anno, o anche di più, sino al nuovo sinodo, se non si celebrava ogni anno (8).

Nel caso poi che nel corso dell' anno, prima della celebrazione del nuovo sinodo, veniva a mancarne qualcuno, ecco quan-

---

(1) C. 7, § 5 Decr. I, 23. Cf. Bened. XII, Cost. *Quoniam nonnulli*, 1339; Paolo IV, Cost. *Inter ceteras*, 1557.
(2) Sess. XXIV. c. 18 *De reform.*
(3) Cost. *In conferendis*, 18 mar. 1567, e *Apostolatus officium*, 19 ag. 1567.
(4) Istr. a mezzo della S. C. C. *Quo Parochiales*, 10 genn. 1721.
(5) Cost. *Cum illud*, 14 dic. 1742, e *Redditae nobis*, 9 apr. 1746.
(6) *L. cit.*
(7) Sess. XXIV, c. 2 *De ref.*
(8) S. C. C. 10 dec. 1695.

to prescriveva il diritto, secondo il Ferraris (1): « Si autem aut omnes, aut aliqui ex designatis in ultima sinodo moriantur, vel in longinqua recedant, tunc, si saltem sex ex designatis remaneant, Episcopus istis uti debet, nec potest alios pro mortuis, aut e Dioecesi discessis substituere. Si vero sex saltem non supersint, tunc ex Decreto Clementis VIII relato a Garcia de Beneficiis part. 9, cap. 2, num. 72, et a Fagnano in cap. Cum sit ars, n. 14, de aetate et qualitat., possunt Episcopi alios subrogare, dummodo praediti sint qualitatibus a Tridentino praescriptis, a Capitulo approbentur, et una simul ex electis in Synodo sex non excedant; et id fiat intra annum a Synodo celebrata, quo elapso talis facultas, et eorum auctoritas statim expirat; idem citato lib. 4, cap. 7, n. 7 et 8 (2).

« Si ex Examinatoribus non subrogatis, sed in ultima Synodo electis sex superstites extent, omnes perseverant in officio... At si vel unus ex illis decesserit, ita ut ex electis in Synodo sex non remaneant, omnium eorum munus expirat... ut censuit Sacra Congregatio Concilii apud Garciam cit. cap. 2, n. 73; Fagnanum loc. cit., n. 14; Massobrium in praxi habendi concursum requisit. 12, dub. 4, et refert idem Cenedict., loc. cit. n. 8, qui n. 9 recte subiungit, quod elapso anno, et non existentibus sex Examinatoribus in Synodo electis, ut valide possit institui concursus, necesse est ut Episcopus vel novam Synodum celebret, in qua sufficiens numerus Examinatorum eligatur, vel facultatem petat a Sacra Congregatione Concilii novos Examinatores extra Sinodum deputandi ».

Siccome però i sinodi annuali caddero addirittura in desuetudine, ovvero si celebravano di tanto in tanto dopo parecchi anni secondo i bisogni, i Vescovi, muniti delle opportune facoltà dalla S. Sede, eleggevano simili esaminatori fuori sinodo, ma col consenso del capitolo, e restavano in carica per uno, tre o cinque anni, a seconda della concessione. La S. Congregazione del Concilio (3) approvò, in linea generale, tale pro-

(1) *Biblioteca can. iurid.*, voce *Examen*, nn. 61 seg.
(2) Cf. anche voce *Concursus*, a. II.
(3) Cf. *Thesaurus resol.*, III, p. 219 nn. 9 seg.

cedura di elezione, però sempre dietro speciale indulto apostolico, e tali esaminatori, per distinguerli dai primi, si dissero *prosinodali*.

Le cose andarono così fino al 1910 quando l'immortale Pontefice Pio X, di s. m., a mezzo della Congregazione Concistoriale, nel celebre Decreto *Maxima cura* (1), in parte confermò in parte innovò l'antico diritto rispetto a questi esaminatori. Eccone il tenore (2):

« Examinatoribus.... eligendis lex in posterum ubilibet servanda haec esto:

« § 1. Si sinodus habeatur, in ea, iuxta receptas normas, eligendi erunt tot numero quot Ordinarius prudenti suo iudicio necessarios iudicaverit.

« § 2. Examinatoribus.... medio tempore inter unam et aliam sinodum demortuis, vel alia ratione a munere cessantibus, alios *prosinodales* Ordinarius substituet de consensu capituli cathedralis, et, hoc deficiente, de consensu consultorum dioecesanorum.

« § 3. Quae regula servetur quoque in examinatoribus... eligendis, quoties sinodus non habeatur.

« § 4. Examinatores... sive in sinodo, sive extra sinodum electi, post quinquennium a sua nominatione vel etiam prius, adveniente nova sinodo, officio cadunt. Possunt tamen, servatis de iure servandis, denuo eligi.

« § 5. Removeri ab Ordinario durante quinquennio nequeunt, nisi ex gravi causa et de consensu capituli cathedralis, vel consultorum dioecesanorum ».

E così gli esaminatori eletti nel sinodo vengono chiamati *sinodali* quelli invece fuori sinodo si dicono *prosinodali*.

Nella disciplina antica gli esaminatori dovevano essere non meno di sei (3), e non più di venti (4); nella piana quanto al numero, non essendo stabilito, tutto è rimesso al prudente arbitrio del Vescovo, il quale può tener presente le circostanze

(1) 20 agosto 1910.
(2) Can. 4,
(3) Conc. Trid., sess. XXIV, c. 18 *De ref.*
(4) S. C. C. 15 sept. 1874. Cf. Bened. XIV, *De sinodo dioec.*, IV, c. 7, n. 3; Barbosa *Coll.*, in c. 17, sess. 24, n. 85; Ferraris v. *Examen*, n. 29; Oietti, *Sinopsis rerum mor.*, v. *Examinatores sinodales*, n. 2080.

varianti di luogo, persone, ecc. Il citato Decreto dice (1): « *quot Ordinarius prudenti suo iudicio necessarios iudicaverit* ».

Scrive però il P. Wernz (2): « Nihilominus illud prudens arbitrium non videtur extendi ad strictam necessitatem duorum examinatorum.... qui cum Ordinario constituunt consilium in processu remotionis necessarium (3), secus dispositiones can. V de ordine assumendi examinatores... essent vanae et superfluae, nec daretur locus parocho suspectos per exceptionem excludendi, aut Ordinario impeditum substituendi (4). Quare saltem senarius examinatorum... numerus fere videtur esse retinendus ». Così prudenza suggerì di non nominare meno di sei esaminatori (5).

Se il Vescovo ha due diocesi *aeque principaliter unitae* deve avere un doppio collegio di esaminatori sinodali o prosinodali, per l'una e l'altra diocesi (6).

In genere il Vescovo deve badare di proporre come esaminatori, sacerdoti superiori, per età, prudenza e integrità di vita, ad ogni sospetto. Regolarmente si richiede che siano insigniti di almeno qualche grado accademico, in sacra teologia o diritto canonico, ma si può ben proporre anche chi non abbia gradi, purchè degno di tale officio; come poco interessa se sia del clero secolare o regolare (7). Insegna il Tridentino (8): « Sint vero hi examinatores magistri, seu doctores, aut licentiati in

(1) Can. 4, § 1.
(2) *Op. cit.*, V, 913 (52).
(3) E poi nei concorsi occorrevano assolutamente tre esaminatori sinodali o prosinodali, i quali erano gli stessi eletti a norma del *Maxima cura.*
(4) Dice il cit. can. 5- « § 1. *Examinatores... ab Ordinario in causa amotionis assumendi, non quilibet erunt, sed duo seniores ratione electionis, et in pari electione seniores ratione sacerdotii, vel, hac deficiente, ratione aetatis.* — § 2. *Qui inter eos ob causam in iure recognitam suspecti evidenter appareant, possunt ab Ordinario, antequam rem tractandam suscipiant, excludi. Ob eamdem causam parochus potest contra ipsos excipere, cum primum in causa venit.* — § 3. *Alterutro vel utroque ex duobus prioribus examinatoribus impedito vel excluso, tertius vel quartus eodem ordine assumetur* ». Lo stesso Decreto quindi supponeva almeno un quarto esaminatore.
(5) Cf. Villien, *Le dèplacement admnist. des curès*, p. 90-94.
(6) Ferraris, v. *Examen*, n. 5i.
(7) S. C. Concist. 3 oct. 1910, ad IV. Cf. *Monit. Eccl.*, XXII, p. 433.
(8) Sess. XXIV, c. 18 *De ref.*

theologia, aut iure canonico, vel alii clerici, seu regulares etiam ex ordine Mendicantium, aut etiam saeculares qui ad id videbuntur magis idonei ».

La S. Congregazione Concistoriale (1) risolse parecchie quistioni che si facevano circa la eleggibilità o meno di alcuni speciali presbiteri. Le riportiamo con le chiose dell'E.mo Card. Gennari (2).

« 5. *Utrum* (*Ordinarii*) *eligere possint extradiocesanum.* — R. *Affirmative in parvis dioecesibus, aut quoties iusta aliqua causa intercedat* ».

« Con questa dichiarazione si dà facoltà ai Vescovi di assumere per esaminatori... persone anche di altra diocesi, intervenendo una giusta causa. Causa giusta può essere la mancanza di soggetti idonei nella propria diocesi, ovvero di soggetti che possano serenamente giudicare. La giustezza della causa è rimessa al giudizio del Vescovo, ed anche del capitolo cattedrale che deve dare il consenso. Nelle diocesi piccole, basta la sola ragione della piccolezza, per assumere ai detti offici persone di altre diocesi. Quali diconsi diocesi piccole? Crediamo essere quelle che contengono un numero di anime minore di centomila; giacchè nelle grandi città trovansi parrocchie che hanno fino a 70, ad 80 ed anche a 100 mila filiani.

« 6. *Utrum Ordinarius inter examinatores accensere possit Vicarium suum generalem.* — R. *Non expedire* » (3).

« Non è espediente che il Vicario generale sia designato ad esaminatore per queste cause. La ragione si è che egli rappresenta la persona del Vescovo, e può essere anche specialmente delegato, giusta il can. 32, ad essere l'Ordinario di queste cause (di rimozione). Il decreto vuole che oltre l' Ordinario, vi siano due esaminatori diversi affatto dall'Ordinario, e che non abbiano con questo quelle intime relazioni che ha il suo Vica-

(1) 3 ott. 1910. Cf. *Monit. Eccl., l. cit.*, Cappello, *De administrat. amotione paroch.*, p. 123.

(2) *Monit. Eccl., l. cit.*, p. 497 seg. Cf. Greco, *La rimoz. amm. dei parrôci*, p. 54 seg.

(3) Non vi ha divieto alcuno in diritto che il cancelliere vescovile sia assunto ad esaminatore prosinodale.

rio generale (1): ciò per garantire sempre più la giustizia e la serenità nei giudizi.

« 7. *Utrum inter examinatores aliquot parochi accenseri possint.* — R. *Affirmative* ».

« Come ad esaminatori sinodali, giusta il Tridentino, possono eleggersi anche dei parrochi a ciò idonei; così ad esaminatori pel decreto di rimozione anche dei parroci possono assumersi ».

E poichè oltre al corpo degli esaminatori, Pio X nel citato Decreto stabilì, come abbiamo notato, per la prima volta anche quello dei parroci consultori, con l' unico compito di rivedere, secondo le norme prescritte, gli atti compiuti dal Vescovo con gli esaminatori nella rimozione di un parroco, sorse il dubbio: « *Utrum una eademque persona* (parroco) *esse possit simul examinator et consultor* »; e la Congregazione (2) rispose: « *Affirmative, sed non in eadem causa* ».

« Ciò è assai giusto — scrive il sullodato Gennari (3). — Il Decreto infatti vuole la diversità degli esaminatori e dei consultori per la tutela dell'innocenza e lo scoprimento della verità. Or se lo stesso parroco fosse ed esaminatore e consultore, nel giudizio di revisione o di ricorso mancherebbe un giudice estraneo alla prima causa per controbilanciare il giudizio dell'Ordinario. Sarebbe invero un solo giudice nuovo contro due giudici, l'Ordinario cioè ed il parroco esaminatore che giudicarono in prima istanza »:

« A questa occasione — aggiunge il can. Greco (4) — la sopra lodata Concistoriale soggiunge che in generale non conviene che si accumulino nella medesima persona più uffici (5). Ciò vuol dire, che se il Vescovo ha numero sufficiente di sa-

---

(1) Dicasi lo stesso in caso di concorso.
(2) *Mon. Eccl., l. cit.,* pag. 433.
(3) *L. cit.*
(4) *Op. cit.,* p. 56. La Congregazione, di fatto, alla sua riferita ultima risposta aggiunse: « *Generatim tamen expedit ne plura officia in una eademque persona cumulentur* ». Cf. Wernz, *l. cit.; Monit. Ecclesiastico, l. cit.*
(5) Scrive al riguardo il Prof. Cappello (*op. cit.*, p. 75): « *Officiorum cumulatio in iure de regula generali reprobanda plane videtur* ».

cerdoti per iscegliere, è meglio designare persone diverse; nel caso contrario può accumulare ».

Per meglio comprendere la differenza fra l'antica e la nuova disciplina del Codice, riportiamo da un altro nostro studio (1):

« Stabilisce il Tridentino (2): « *Jurentque (examinatores) omnes ad sancta Dei Evangelia, se, quacumque affectione postposita, fideliter munus executuros* ». E il citato Decreto *Maxima cura* (3): « *Examinatores... debent sub gravi, dato iureiurando, servare secretum officii circa omnia quae ratione sui muneris noverint, et maxime circa documenta secreta, disceptationes in consilio habitas, suffragiorum numerum et rationes* ».

« Questo giuramento si richiede assolutamente, sicchè prima o senza di questo, gli esaminatori assisterebbero invalidamente ad un concorso (4); anzi sarebbe invalido l'atto, a parere di molti dotti (5), se assistesse anche un solo esaminatore che non avesse emesso il giuramento.

Può darsi o nel sinodo stesso o anche fuori del sinodo, innanzi al Vescovo o al Vicario generale (6), e basta fino a che dura il loro officio, e cioè fino al nuovo sinodo o fino a tutto il quinquennio.

« Decaduti — scrive Gennari (7) — gli esaminatori dal loro officio a cui furono assunti, decade altresí l'effetto del giuramento da essi prestato colla implicita clausola *durante munere*. Fa d'uopo perciò che, confermati nell'antico officio ripetano il giuramento da essi già prima prestato, come l'avrebbero dovuto ripetere se fossero stati rieletti in un novello sinodo ».

Esso quindi può emettersi, *per se*, anche una sola volta, ap-

(1) *Dei vicari parrocchiali e degli esaminatori prosinodali.* Casalmonferrato, 1916, p. 101 sg.
(2) Sess. XXIV, c. 18 *De ref.*
(3) Can. 7, § 1.
(4) S. C. C. 2 dec. 1628. Cf. Oietti, *l. cit.*, *Monit. Eccl.*, IV, I, pag. 39.
(5) Cf. Ferraris, *l. cit.*, n. 32.
(6) Bened. XIV, *De sin. dioec.*, IV, c. 7, n. 6. Cappello (*op. cit.*, p. 85) consiglia di farne redigere verbale scritto, da conservarsi fra gli atti di curia. Cf. Ferraris, *l. cit.*, n. 33. Può emettersi anche innanzi a un sacerdote delegato. Cf. Greco, *op. cit.*, p. 65.
(7) *Monitore Ecclesiastico*, Vol. XVII, p. 236.

pena eletti, purchè dato generale per tutti gli affari a cui gli esaminatori saranno chiamati; il Vescovo però, *per accidens*, se lo crede espediente, può richiederlo, non ostante ciò, a principio di ogni singolo caso nel quale occorrerà il loro intervento (1). Al quesito: « *Utrum iusiurandum in* can. 7 *praescriptum debeat singulis vicibus seu singulis casibus renovari, an sufficiat illud semel emittere post electionem aut in primo conventu* », la S. Congregazione Concistoriale rispose (2): « *Sufficit semel emissum, durante munere, dummodo pro omnibus causis fuerit emissum. Potest tamen Ordinarius exigere ab examinatoribus... ut illud renovent in casibus particularibus, si id expediens iudicaverit* ».

Questo però nei soli concorsi poichè, trattandosi di cause di remozione, un ulteriore Decreto della Concistoriale (3) dispone che gli esaminatori ed i parroci consultori debbono, sotto pena di nullità degli atti, giurare *singulis vicibus* secondo una formula prescritta. Eccone il tenore: « *Cum nonnulla dubia orta essent circa modum, tempus ac tenorem iusiurandi ab examinatoribus sinodalibus praestandi cum adhibentur ad videndas causas amotionis parochorum iuxta decretum* Maxima cura, *SS.mus D. N. Pius PP. X ad haec diluenda dubia, de consulto Em.orum Patrum Sacrae huius Concistorialis Congregationis, statuit ac decrevit ut in posterum tam examinatores sinodales quam parochi consultores, qui Episcopo sociantur in amotionis decreto ferendo vel in eiusdem decreti revisione, singulis vicibus, in prima sessione, sub poena nullitatis actorum, iusiurandum prout in formula heic adiuncta* (4) *praestare teneantur. — Idque... contrariis quibuslibet non obstantibus. Etc.* ».

---

(1) Cappello, *op. cit.*, p. 85.

(2) 3 ott. 1910, ad XII. E' di essenza che il giuramento si presti sopra i santi Evangeli. Scrive Barbosa (*De off. et pot. par.*, I, c. 2 n. 77): « *Est de forma ut praestetur huiusmodi iuramentum tactis sacrosanctis Evangeliis* ». Cf. *Mon. Eccl.*, *l. cit.*, p. 40.

(3) 15 febr. 1912. Cf. *Mon. Eccl.*, XXIV, p. 52.

(4) Ecco la forma: « *Ego* N. N., *examinator* (vel *parochus consultor*) *sinodalis* (vel *prosinodalis*) *spondeo, voveo ac iuro munus et officium mihi demandatum me fideliter, quacumque affectione postposita,*

Detto giuramento importa due obbligazioni: l'una positiva, di eseguire cioè fedelmente il proprio dovere, posposti ogni umana affezione ed ogni riguardo personale; l'altra negativa, di non manifestare cosa alcuna di quanto si tratta negli affari in cui occorre il loro intervento.

a) Perchè meglio e più scrupolosamente gli esaminatori adempiano il loro dovere, stabilisce il Conc. Tridentino (1): « *Caveant, ne quidquam prorsus occasione huius examinis, nec ante nec post accipiant; alioquin simoniae vitium tam ipsi quam alii dantes incurrant, a qua absolvi nequeant, nisi dimissis beneficiis, quae quomodocumque etiam antea obtinebant, et ad alia in posterum inhabiles reddantur* » (2). Lo stesso insegnamento vale per le cause di rimozione, desumendosi dalla formola di giuramento riportata indietro.

b) Gli esaminatori, chiamati a dare il loro giudizio sui concorrenti o su le cause di remozione economica, sono tenuti al più rigoroso *segreto di ufficio,* e cioè su tutto ciò che vengono a sapere in forza della loro carica. La legge di tale segreto obliga *sub gravi* e per giustizia (3), e perciò, come si esige da tutti coloro che vengono assunti a pubblici offici, tale obbligo va confermato con la santità del giuramento (4).

Conchiudendo: ne i concorsi, in genere, può bastare il giuramento emesso dagli esaminatori nella loro elezione, sebbe-

---

et sincere, quantum in me est, executurum: secretum officii circa omnia quae ratione mei muneris noverim, et maxime circa documenta secreta, disceptationes in consilio habitas, suffragiorum numerum et rationes religiose servaturum; nec quidquam prorsus, occasione huius officii, etiam sub specie doni, oblatum, nec ante nec post, recepturum.

« *Sic me Deus adiuvet et haec sancta Dei Evangelia, quae meis manibus tango* ».

(1) *L. cit.*

(2) Gli esaminatori non possono percepire cosa aleuna per il loro lavoro o a titolo di sostentazione, neppure se vigesse una consuetudine immemorabile. Cf. S. C. C. in Barbosa. cit. dal Ferraris, *l. cit.* n. 34 sg. Anzi, se canonici e assenti dal coro per il loro officio di esaminatori, in linea generale perdono le distribuzioni o sono soggetti a puntatura. Cf. *Monit. Eccl.*, IV, I, p. 42; d'Angelo, *De la puntatura corale*, 2. ed. (Desclèe, Roma).

(3) S. Thom. in Cappello (p. 85). Cf. Lugo, *De iust. et iure*, disp. XIV, n. 135; Ball-Palmieri, II, tr. 6, sect. 7, n. 53; Gury-Ball. I, 468; Bucceroni, I, 455.

(4) Cappello, *l. cit.*

ne qualche Vescovo lo faccia dare anche *singula vice*, nulla disponendo il diritto, e chi vien meno al segreto, in questo caso, oltre a la riparazione del danno, può venir punito secondo il prudente arbitrio dell'Ordinario; nelle cause di rimozione invece, la cosa varia, come si è visto. Qui gli esaminatori, oltre il giuramento dato ne la elezione, dovranno ogni singola volta emettere quello de *secreto servando* (1), dovranno cioè giurare « di osservare — scrive Gennari (2) — stretto secreto intorno a tutto ciò che riguarda il loro officio; sopratutto:

« *a*) circa i documenti secreti, p. e. lettere, relazioni, denunzie ed altri scritti di natura occulti;

« *b*) circa le discettazioni avute nel consiglio; vale a dire se vi è stata disputa; se questa leggera o animata; su quali quistioni; donde e perchè sia cominciata, ecc.;

« *c*) circa il numero o le ragioni dei suffragi; se a maggioranza od a totalità di voti; se per ragioni lievi o forti: o quali siano queste ragioni.

« Abbiamo detto *sopratutto,* giacchè, in genere, è vietato di manifestare qualsivoglia cosa siasi conosciuta sulla causa che son chiamati a trattare; quindi anche le eccezioni del parroco, le sue difese, l'esame dei testi, ecc. ».

Al § 2 del medesimo can. 7 il citato decreto assoggetta i violatori di questo segreto di officio alle seguenti pene (3): « — *a*) *Debbono* rimuoversi dall'officio di esaminatore; questa pena, chiarita la violazione (4), deve infliggersi con decreto dell'Ordinario (5), e deve procedersi alla elezione di nuovi officiali che li sostituiscano. Essendo *ferendae sententiae*, fino alla detta rimozione eserciteranno validamente il loro officio. — *b*) Posso-

(1) Cf. Gennari in *Monit. Eccl., l. cit.*, p. 501 al c. 7 del Decr. cit.
(2) *L. cit.* Cf. Cappello, p. 87; Greco, p. 64.
(3) Gennari, *l. cit.*
(4) Scrive qui Cappello (p. 86): « *Ad hanc autem expulsionem decernendam, requirituine processus? — Minime. Sufficit quod episcopus ex testibus vel alio modo certo cognoscat violationem secreti adfuisse; hac re indubie probata, non tantum episcopus ab officio illos potest removere, sed tenetur id agere, prout manifesto patet ex verbis decreti* ».
(5) Crediamo che in questo caso non occorra neppure il consenso del capitolo.

no punirsi dall'Ordinario anche con altre pene secondo la gravità delle colpe (1). Queste pene l'Ordinario può infliggerle; ma *non è obbligato.* — *c*) Sono tenuti a risarcire i danni che possono seguire dalla violazione del detto decreto: danni sull'onore, sulle perdite, sugli scandali che da simili imprudenze possono derivare. Questo è obbligo stretto di giustizia commutativa » (2).

Gli esaminatori, come notammo, possono venire eletti nel sinodo o fuori sinodo; se nel sinodo si chiameranno *sinodali*, se fuori sinodo *prosinodali.*

Quanto ai sinodali, il decreto *Maxima cura* dispone (3): « *Si sinodus habeatur, in ea iuxta receptas normas, eligendi erunt..* ». Quali sono queste norme? — Norme certe e tassative per la nomina degli esaminatori nel sinodo non sono stabilite dal diritto, per cui bisognerà tener presente la prassi o consuetudine locale di ogni diocesi (4): una sola cosa è stabilita, e cioè che vengano proposti dal Vescovo o dal suo vicario generale nel sinodo formale (5). La proposta va fatta sotto il vero nome e cognome di ciascuno, non già sotto il titolo o la dignità (6);

---

(1) E' chiaro che la pena dev'essere proporzionata alla colpa: quale debba essere poi, è rimesso alla prudenza del Vescovo. Il quale deve però seguire le norme di diritto ne l'irrogarla, dicendo il decreto: « *servatis servandis* ». Trattandosi di sacerdote è sempre più opportuna una pena spirituale, p. e. una sospensione. Cf. Cappello, *l. cit.*

(2) Il giudizio su la quantità dei danni è riservato al Vescovo, il quale lo desumerà dai testi e dai documenti addotti. Aggiunge Gennari (*l. cit.*): « E l'Ordinario non sarà tenuto pure al secreto? Benchè non si parli qui di costui, e perció non è obbligato come gli altri al giuramento; nondimeno, per diritto naturale, non sarà disobbligato dal secreto di officio; onde anch'egli può essere tenuto, in caso di violazione, al risarcimento ».

(3) Can. 4, § 1.

(4) Scrive Cappello (p. 76): « *Hac de causa dicitur in Decreto iuxta receptas normas seu iuxta morem, praxim, consuetudinem in unaquaque dioecesi receptam* ».

(5) Non vale se eletti in una congregazione preparatoria del clero. Cf. Ferraris, *l. cit.*, 26.

(6) Ferraris, *l. cit.*, nn. 25-58. Per dirimere le questioni che si facevano al riguardo, Bened. XIV, *Sin. dioec.*, IV, c. 7, n. 5, insegna: « *Ad tot itaque praecavendas et obtruncandas controversias consultius erit, ut sinodales examinatores sub proprio et expresso cuiusque nomine et cognomine, ab Episcopo proponantur, atque a sinodo approbentur* ».

quelli che vengono proposti poi, uno ad uno, devono venire approvati dalla maggior parte di quelli che sono presenti al sinodo a votazione secreta o anche pubblica, secondo la consuetudine (1).

Dispone il citato Decreto (2): « *Examinatoribus... medio tempore inter unam et aliam sinodum demortuis, vel alia ratione a munere cessantibus alios prosinodales Ordinarius substituet de consensu capituli cathedralis, et, hoc deficiente, de consensu consultorum dioecesanorum. — Quae regula servetur quoque in examinatoribus... eligendis, quoties sinodus non habeatur* ».

Ne l'antica disciplina, per procedere a la nomina degli esaminatori prosinodali, era d'uopo ottenerne la venia pontificia, ma si richiedeva il consenso del capitolo; oggi, invece, non è più necessario l'indulto pontificio (3), occorre però sempre il consenso capitolare.

Circa la cui necessità e modalità possiamo stabilire i seguenti principi certi:

a) Non basta il semplice consiglio del capitolo, ma è assolutamente necessario il *consenso,* mancando il quale la elezione è nulla. Si tratta, di fatto, di affare gravissimo (4); e ciò va diretto a far sì che non sia nella sola potestà del Vescovo la elezione dei prefati officiali, chiamati a giudicare su cause di molto rilievo, per maggiore garanzia anche della imparzialità e serenità del giudizio (5).

---

(1) S. C. C. 3 dec. 1644, 24 nov. 1770. E' preferibile la secreta. Cf. Ferraris, *l. cit.*, n. 27. — Scrive Cappello (p. 76): « *Quid autem foret dicendum, si maior pars propositos ab Episcopo non approbaret? Responsio facile occurrit: primis reictis, alii sunt proponendi, quibus pariter reiectis, alii iterum praesententur; id, congrua congruis referendo, clare deducitur ex responso S. Congreg. Concilii* in Caesenaten. 24 Nov. 1770, *et ex communi Canonistarum doctrina* ».

(2) Can. 4, §§ 2-3.

(3) « *Utrum Ordinarii, quando sinodus non celebratur, adhuc indigeat indulto S. Sedis pro eligendis examinatoribus? — R. Negative* ». S. C. Concist., 3 oct. 1910, ad III.

(4) Wernz, *Ius Decret.*, II, 793; Cappello, p. 76; *Monit. Eccl.*, vol. XVII, p. 424.

(5) Gennari in *Monit. Eccl.*, Vol. XXII. p. 496. Si può ammettere una consuetudine contraria, a favore del Vescovo? — Crediamo di sì, col P. Wernz, il quale (*l. cit.*)., esponendo i casi in cui occorre il consenso capitolare, aggiunge: « *Nisi Episcopus in casu per consuetudinem consecutus sit maiorem libertatem...* ». Cf. c. 6, Decr. III,

b) Il Decreto parla esplicitamente del *capitolo cattedrale*; non basterebbe quindi quello di un capitolo collegiato. Ed è giustissimo; il capitolo cattedrale, di fatto, è principalmente eretto per coadiuvare e supplire il Vescovo nel regime della diocesi e solo secondariamente per promuovere il culto divino a mezzo del servizio corale: il collegiato, al contrario, è unicamente diretto a la promozione di questo culto a mezzo del coro (1).

c) Dove capitolo cattedrale non esiste, questo è supplito dal corpo dei *consultori diocesani*, che tengono il luogo del capitolo, il che per lo più avviene nei luoghi prima soggetti a le missioni e poi ordinati secondo la gerarchia ecclesiastica ordinaria, ed in cui il capitolo stesso cattedrale, a norma del diritto, non si è ancora potuto costituire, come in Inghilterra, Stati Uniti, ecc. Questo collegio di consultori diocesani — com'è chiaro — è diverso da quello dei parroci consultori, voluti dal medesimo Decreto *Maxima cura*. La S. Congregazione Concistoriale, di fatto al quesito: « *Utrum consultores dioecesani de quibus in* § 2, can. 4, *quorum consensus* (*quoties deficiat capitulum cathedrale*) *requiritur in electione examinatorum... iidem sint ac collegium praefatum parochorum consultorum ?* », rispose (2): « *Negative; sed consultores dioecesani stant loco capituli in aliquibus dioecesibus ubi cathedrale capitulum erigi adhuc non potuit* » (3).

d) Circa le *modalità* secondo le quali bisogna chiedere ed ottenere il consenso capitolare: — 1) Occorre la *convocazione*, fatta « *legitimo tempore et loco et modo* » (4). — 2) Il *diritto*

10; c. 3, I, 4 in VI; Bened. XIV, *op. cit.*, XIII, c. 9, n. 6. E' chiaro che il Vescovo potrà agire anche senza consenso capitolare se ne ottenne speciale facoltà dalla S. Sede.

(1) Cf. Bouix, *De cap.*, p. 44; Santi, *Praelect.*, I. III, tit. 2; Sebastianelli, *De personis*, p. 234; Wernz, II, 767; Cappello, p. 76.

(2) 3 ott. 1910, ad IX.

(3) Dove non esistono questi collegi, procurino i Vescovi di istituirli quanto prima, dovendone riferire alla S. Sede, secondo le disposizioni del Decr. *A remotissima*, 31 dic. 1909, c. VI, n. 58. Cf. Cappello, *De visit. SS. Liminum*, I, p. 627. Nel diritto vigente non sono ancora precisati gli offici di tale corpo o collegio. Cf. Wernz, V, 913 (53).

(4) Wernz, II, 790.

di convocare il capitolo, quando si richiede il consenso o consiglio capitolare in affari di diocesi, spetta *esclusivamente al Vescovo* (1). « *In casu nostro proinde* — scrive Cappello (2) — *capitulum convocari debet ab Episcopo absolute et necessario, ita ut nulla admitti possit contraria consuetudo* ». — 3) Trattandosi di convocazione *straordinaria* (3) occorre l'invito a tutti i presenti in città, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (4). — 4) Fatta regolarmente la convocazione non si richiede, per sè, almeno la terza parte dei capitolari per dirsi legitima la congrega, non venendo ciò imposto da niuna disposizione canonica; può bastare un numero sufficiente, alle volte anche di tre nelle riunioni ordinarie, se così vuole un diritto speciale (5). — 5) Il consenso capitolare si ha quando la maggior parte dei presenti conviene in una medesima persona (6). — 6) Occorre quindi che detto consenso sia dato *capitulariter*, onde non vale raccogliendo il voto di ogni singolo capitolare economicamente ed in forma privata. — 7) Deve essere inoltre dato a *suffragi segreti*, per lasciare ad ogni membro del capitolo la libertà di dare il suo giudizio. — 8) Infine dev'essere dato su ogni *singolo nome* proposto, potendo accadere che si dia favorevole ad uno e contrario all'altro. — 9) Richie-

(1) Scrive Wernz (*l. cit.*): « *Ius rite convocandi capitulum per se et ordinarie spectat ad primam dignitatem in capitulo, nisi consuetudine aliter cautum sit. Ex iure communi* (*cfr. Conc. Trid. sess. XXV. cap. 6 de ref.*) *solus Episcopus convocat capitulum cathedrale, quotiescumque eius consensum vel consilium exigit in negotiis dioecesanis; in ceteris negotiis ordinarie dignior de capitulo. At iure particulari aliquando ius convocandi capitulum cathedrale aut permittendi convocationem in omnibus casibus spectat unice ad Episcopum* ». Cf. Bouix, *op. cit.*, p. 174 seg.; Coll. Lac., t. IV, coll. 346; Schneider, *D. bisch. Domkap.*, p. 275.

(2) *De administr. amot. paroch.*, p. 77.

(3) Cappello, *l. cit.* Se si trattasse di convocazioni ordinarie l'invito non si richiederebbe, a rigore. Cf. Sebastianelli, *l. cit.*

(4) Vi ha dei casi in cui anche gli assenti vanno invitati; il nostro però non è di quelli. Cf. Cappello, *l. cit.*, Wernz *l. cit.*

(5) Wernz, *l. cit.*

(6) Scrive Greco (p. 52): « Perchè il consenso, o meno, sia valido, si richiede e basta che vi sia la maggioranza assoluta dei votanti presenti, e non si richiede che vi sia l'unanimità, perchè non è il caso di applicare la regola del diritto: *quod omnes tangit, ab omnibus probari debet* ». Cf. Wernz, *l. cit.*

dendo, come si vede, un tale consenso più atti positivi di volontà, deve essere assolutamente *esplicito,* e perciò non varrà un consenso tacito del capitolo medesimo, se, per es., questo non protesta di fronte ad un abuso del Vescovo il quale nomina, contro le rituali norme, gli esaminatori prosinodali (1).

Scrive il *Monitore Ecclesiastico* (2): « Pongasi ora che il Capitolo, benchè la proposta fosse di soggetti idonei, si ricusi di approvarla. Come si dovrà il Vescovo condurre ? Si farà a seguire l'opinione di quei dottori che dicono, nel mentovato caso, gli idonei soggetti proposti doversi avere come approvati ? Ecco in compendio il loro ragionamento: quando i soggetti dal Vescovo proposti sono quali il Tridentino li vuole, il Capitolo è tenuto *ex iustitia* ad approvarli; ora un consenso che si deve prestare *ex iustitia*, quando viene ingiustamente negato, si ha come prestato: seguita che i proposti devono aversi come approvati. Non pare che con sicurezza si possa andare per la via tracciata da codesti dottori. Non è già che si sbagliano nel loro ragionare, ma questo, se ben si pondera, ha un valore più astratto che concreto, più teoretico che pratico; tanto vero che chi si fa loro seguace, va incontro a liti senza numero. E di vero, il principio invocato non è applicabile, se non è vero il dato di fatto. Ci vuole poco a dire che i soggetti dal Vescovo proposti sono quali il Tridentino li vuole: ci vuole però molto a provarlo. Quando una lite divampa ed il Capitolo si trova nella necessità di giustificare il suo rifiuto, certo che il Vescovo si sarà messo in una posizione assai difficile. La dottrina di un uomo, i suoi costumi, non sono cose che si possono mettere in una indubitata evidenza, perchè non sono state mai al coverto dalle lingue dei detrattori. Ed intanto che cosa sarà della chiesa parrocchiale ? Certo non potrà tenersi ferma la procedura di un concorso istituito innanzi a tali esaminatori.

« Quale sarà dunque la via da tenere ? Sarà quella di Ro-

(1) Cf. *Monit. Eccl.*, Vol. XXVII, 424. Per la conferma di quelli già esistenti al momento della pubblicazione del Decr. *Maxima cura*, secondo le norme transitorie non si richiese il consenso ma il consiglio del capitolo.

(2) Vol. IV, p. I, pag. 41. Cf. Ferraris, *l. cit.*, n. 66.

ma, via, come sempre, sicurissima; ed in tale evento il Vescovo chiederá alla S. C. del Concilio il supplemento del consenso che il Capitolo *sine causa* gli ha denegato.

« Il Capitolo interpellato dovrà esporre le cause, per cui ha riprovati gli esaminatori, come consta dalla seguente risoluzione della S. C. « *in Alieren 24 novembris 1667. Capitulum non posse reticere causas unde examinatores reprobaverit, nedum sub specie caritatis: et quando Sedes Apostolica has causas sciscitetur, non tantum Capitulum sed nec Episcopum posse renuere, quin eas exponat* ». Nè può creare sotterfugi, appellandosi alla sua informata coscienza, giacchè in questo caso costa dell'irragionevole suo giudizio, e la S. C., supplendo il suo consenso, dichiara approvati gli eletti esaminatori, come si ha da quest'altra risoluzione:

« *Episcopus Montis Alti, licentia ei data a S. Congregatione, examinatores pro-sinodales elegit, quorum aliquot Capitulum approbare recusabat. Interrogatum ab Episcopo et postea ab ipsa S. Congregatione, recusandi causas non allegavit, sed ex informata conscientia se eos reiecisse respondit. S. C. 23 iulii 1803 censuit, constare de irrationabili Capituli iudicio, ita ut electi examinatores sint approbandi* » (1).

(1) Cf. anche S. C. C. 20 sept. 1645; 10 ian. et maii 1739; ecc. Del resto è quello che avviene ordinariamente anche oggi, e la S. Congregazione assai spesso é chiamata a concedere su tal punto delle sanatorie. La maschera più usitata per coprire l'odio o la vendetta personale, donde soltanto procedono certi ingiusti dinieghi capitolari, è l'avere agito ognuno secondo gli dettava la coscienza: e si pretende di estendere la segretezza del voto anche al caso che la S. C. chieda le ragioni della negata approvazione, quando poi non si ha ritegno di usare ogni mezzo denigratorio, mettendo fuori quello che in realtà dovrebbe essere oggetto di segreto; le modalità cioè della votazione, il numero dei voti ottenuti, e così via. Così non fosse....; e intanto si giunge a mutare in capriccio quello che dovrebbe essere atto di giustizia.

Si potrebbe a questo punto fare una quistione: può il capitolo modificare il suo voto, se dato negativo, o riformarlo? — Non si tratta — come vedesi — di un caso puramente ipotetico, ma pratico e di facile evento. Che cosa dovrebbe ritenersi di un tale esaminatore, eletto con un voto capitolare positivo, che modifichi il negativo dato in piena regola, dalla maggiorauza, in una precedente o nella medesima seduta?

In genere il De Herdt (*Praxis Cap.*, cap. XXXII, § 16, III), mentre nega che un capitolare, prima che si pubblichi l'esito della vo-

Dice il Decreto più volte citato (1): « *Examinatores... sive in sinodo sive extra sinodum electi, post quinquennium a sua nominatione, vel etiam prius, adveniente nova sinodo, officio cadunt. Possunt tamen, servatis de iure servandis, denuo eligi. — Removeri ab Ordinario durante quinquennio nequeunt,*

---

tazione, possa modificare il suo voto, scrivendo: « *qui votum suum per schedulam aut fabam in urnam misit, illud amplius mutare nequit, quia ad mutandum vel prius foret extrahendum, vel alterum superaddendum, quorum neutrum fieri potest. quidquid ille, qui id dedit, dixerit, quia ei credi non potest* », ammette tuttavia che si possa correggere la votazione quando ciò è richiesto dalla maggioranza dei capitolari. « *Si in casu secretorum suffragiorum, maior pars canonicorum se opponat et declaret se haec suffragia non dedisse, quae praeses aut scrutatores publicant, suspenditur actus et denuo devenitur ad novum suffragium, cui praesidet persona omnium et singulorum confidentiam habens. Secus autem, ut per se liquet, dicendum est si minor tantum capituli pars, post factam votorum publicationem reclamet* ». Come si vede dunque bisogna tener presente le diverse condizioni dei casi speciali: checchè però altri ritengano, a noi sembra logico che il capitolo, dato in forma legale il suo voto sfavorevole ad un esaminatore, non possa ricorrere ad una seconda votazione per riformarlo nè nella medesima nè in una seguente seduta; in questo caso l'esaminatore dovrà ritenersi come non approvato ed il Vescovo, se lo crede leso, può ricorrere alla Congregazione del Concilio per la sanatoria. Le ragioni che inducono a tenere questa opinione sono le seguenti: — *a*) La legge richiede il *consenso* capitolare per gli esaminatori prosinodali, consenso che si domanda per voto segreto: il capitolo quindi, in questo caso, è chiamato ad esercitare un diritto, il *jus voti,* dopo aver reso questo voto *functum est officio suo*, non può né togliere né aggiungere. — *b*) Ammettendosi il contrario ne seguirebbero dei seri inconvenienti nella pratica: ognuno, di fatto, che conserva un rancore personale verso un candidato esaminatore puó determinarsi più facilmente a dare il suo voto sfavorevole con la lusinga che, trattandosi di persona rispettabile, se pur il suo negato assenso debba far decidere in senso negativo, si potrà sempre procedere a nuova votazione, la quale anche se riesca questa volta favorevole, il rivale avrà subita la mortificazione di una bocciatura. Il che più difficilmente accadrá quando tutti i capitolari sanno che il loro voto è immutabile: i rancori personali debbono cedere di fronte ad atti di stretta giustizia, specie conoscendosi che per quelli si arriverebbe ad una lesione irrimediabile da parte loro. — *c*) In ogni caso il rimedio sicuro vi è, il ricorso alla S. Sede: questa idea potrà trattenere qualche male intenzionato a non esporre l'ente ad una magra figura presso i superiori con dare il voto sfavorevole a persone degne. — Questo a noi sembra, *salvo meliori iudicio.* — Circa taluni requisiti richiesti perchè le votazioni capitolari siano valide cf. *Monit. Eccl.*, Vol. VIII, p. I, pag. 15.

(1) Can. 4 §§ 4-5.

nisi ex gravi causa de consensu capituli cathedralis, vel consultorum diœcesanorum ».

Nell'antica disciplina gli esaminatori eletti nel sinodo potevano stare in officio, purchè in numero non minore di sei, fino alla celebrazione del nuovo sinodo, mentre i prosinodali vi stavano per uno, tre o cinque anni, a seconda della concessione pontificia: nella nuova disciplina non è più così. Ora gli esaminatori eletti, o nel sinodo o fuori sinodo, per esplicita disposizione di legge, decadono dal loro officio *ipso iure* e senza loro colpa in doppio modo: *a*) dopo cinque anni completi da computarsi di giorno in giorno dalla loro nomina; *b*) anche prima del quinquennio, se si celebra il sinodo diocesano, sia pure dopo pochi giorni dalla loro elezione (1).

Possono essere rieletti una, due, tre volte, ecc., o tutti o in parte; si richiede però la nuova elezione nel sinodo o il consenso del capitolo per ognuno di essi, come abbiamo detto di sopra, ancorchè si tratti di rieleggere quelle persone che sono scadute, appunto perchè non è una semplice conferma, ma una elezione nuova.

Se tra un sinodo e l'altro, ovvero durante il quinquennio un esaminatore avesse a morire o anche a cessare dal suo officio sia per averne occupato un altro incompatibile, sia perchè rimosso, sia per altra causa, il Vescovo, secondo le odierne disposizioni, penserà a sostituirlo, sempre col consenso del capitolo (2). Se il numero che rimane però è sufficiente, non ha obbligo di sostituirlo.

(1) Cf. Cappello, p. 79. Molto si è scritto da dotti Canonisti per stabilire se il disposto del Conc. Tridentino (sess. XXVI, c. 2 *De ref.*) di celebrare cioè ogni anno il sinodo diocesano viga o meno anche oggi; cf. tra gli altri Bened. XIV (*op. cit.*, I, c. 6, n. 5), Bouix (*De Episc.*, VI, pag. 351 seg.), Sebastianelli (*De personis*, p. 345), Wernz (II, 251), ecc. Checchè siasi detto e scritto, dal Decreto *A remotissima* del 31 dic. 1909 sulla visita *ad Limina*, c. III, n. 30, si deduce: *a*) vige tuttora l'obbligo di convocare il sinodo diocesano; *b*) non è necessario si convochi ogni anno, purchè in altro modo il Vescovo pensi al retto andamento della diocesi. Vi si chiede di fatto: « *Utrum diocesanam sinodum congregaverit; et si nullam coëgerit, an, quomodo et quanam potestate suppleverit* ». Cf. Cappello, *De visitatione SS. LL.*, I, pag. 320.

(2) Greco, p. 53. Cf. Wernz, V, 913. Besson, in *Nov. Rev. Thèol.*,

Durante la loro carica gli esaminatori non possono venirne rimossi dal Vescovo se non concorrono queste due condizioni richieste *ad validitatem:* la grave causa ed il consenso del capitolo o del collegio dei consultori diocesani.

La causa grave per la rimozione dall'officio di esaminatore può provenire o da un fatto criminale, ovvero da un fatto involontario o incolpevole. Da un fatto criminale per un qualunque delitto, purchè costi certamente, p. e. per la simonia, per la perdita della riputazione, ecc. (1); da un fatto involontario o inconsapevole, p. e. una infermità diuturna di mente o di corpo, l'assenza lunga dalla diocesi, ecc. (2).

Si richiede il consenso del Capitolo, dato *capitulariter* ed a maggioranza di voti segreti. Per fare ciò il Vescovo deve esporre al Capitolo il motivo, dovendo appunto il consenso essere motivato, e, se trattasi di ragione occulta, i capitolari sono tenuti a mantenere il segreto per provvedere alla fama dell' esaminatore (3). Prima di procedere alla sua rimozione però farebbe bene il Vescovo ad invitarlo perché rinunzi da sè.

« Se un esaminatore — scrive Greco (4) — avesse a presentare la rinunzia, crediamo che basti la sola accettazione del Vescovo e non si richieda l' accettazione del Capitolo. Nell' intenzione del diritto, il consenso del Capitolo è richiesto nella elezione, perchè da questo possono essere conosciuti motivi di indegnità che siano ignorati dal Vescovo; e così è richiesto nella rimozione perchè nello spogliare un individuo del suo officio, il Vescovo non proceda da solo, potendosi dare

t. 44, p. 524, interpreta la legge in modo da insegnare che la nomina del nuovo esaminatore, in questo caso, si rimandi al nuovo sinodo. Però questa « *non videtur legitima interpretatio* », scrive Wernz, *l. cit.*, nota 53.

(1) Tra le cause gravi di rimozione va noverata quella del can. 7 del Decr. *Maxima cura,* e cioè la violazione del secreto di officio, nella quale, a nostro modesto avviso, come vedemmo, non occorre il consenso del capitolo, nulla dicendo il Decr. cit.

(2) Un esaminatore che muti diocesi, sia pure per scardinazione, non cessa di diritto di essere ancora esaminatore. Gennari, *Quist. can.*, q. 546, p. 714.

(3) Per rimuovere un esaminatore non si richiede un vero processo, né la procedura del *Maxima cura.* Cf. Greco, p. 57.

(4) *L. cit.*

dei gravi motivi non conosciuti dal Vescovo perchè non sia dato un tal passo. Però nella semplice rinunzia dalla parte di un investito, non venendo in pericolo nè l'ufficio stesso, nè la fama dell'investito, può il Vescovo, trovando buone le ragioni, accettar la rinunzia da sè solo, e limitarsi soltanto a darne semplice partecipazione al capitolo. Cosí, nel caso di fatti occulti, vien tutelata la fama dell'individuo » (1).

Scrive Gennari (2): « Nell'antica disciplina gli esaminatori sinodali o pro-sinodali erano necessari solo pei concorsi delle parrocchie. Nella nuova disciplina sono necessari ancora per la rimozione de' parrochi ». Infatti la S. Congregazione Concistoriale, al quesito: « *Utrum examinatores eligendi, iuxta praescriptum* can. 4, *adhiberi possint in examinibus pro collatione beneficiorum atque sint unum et idem ac examinatores, de quibus statuit Trid. Sinodus* cap. 18 sess. 24 de ref.; *an potius sint distincti et adhibendi dumtaxat pro amotione decernenda?* », rispose (3): « *Affirmative ad 1.am partem: negative ad 2.am* ».

Doppia dunque è l'attribuzione odierna degli esaminatori sinodali e prosinodali: nei concorsi delle parrocchie e nelle rimozioni economiche dei parroci ».

Il Codice conferma su per giù la disciplina esaminata, salva

(1) Propone il medesimo A. poco dopo altra questione; crediamo utile riportarla integralmente: « Si chiede: Un consultore, ovvero un esaminatore che sia parroco, cade *eo ipso* dal suo ufficio, incorrendo in uno di questi motivi di remozione contemplati nell'attuale decreto? — Il consultore o l'esaminatore parroco, incorrendo nei suddetti motivi, possono soggiacere al presente processo di remozione. Data la sentenza definitiva di remozione, il consultore cade *eo ipso* dal suo ufficio di consultore, appunto perchè essi devono essere scelti tra i parroci; l'esaminatore non cade, potendo bene un sacerdote essere idoneo per esaminatore, pur non essendolo per parroco: per altro gli esaminatori possono bene scegliersi fra quelli che non sono parroci. Abbiamo detto « data la sentenza definitiva » poichè durante il processo non conviene spogliarlo dal suo ufficio, a meno che non si tratti di impotenza o di fatti che già dànno scandalo grave al popolo, in vista del quale la prudenza vuole che si smetta tosto un tale ufficio. Il Vescovo procurerà in tale caso di indurlo a rinunziare, o se ciò l'investito non voglia, potrà egli stesso esonerarlo col consenso del capitolo ».

(2) *Monit. Eccl.*, Vol. XXIII, p. 35.

(3) 3 ott. 1910, ad I. Cf. *Mon. Eccl.*, Vol. XXII, p. 496.

qualche riforma che è facile intuire dall' esame dei canoni, di cui crediamo opportuno riferire solo per sommi capi le disposizioni.

Nomina. — a) il Vescovo deve avere, per ciascuna diocesi, gli esaminatori e i parroci consultori (da non confondersi coi consultori diocesani dei quali nei can. 423-428), proposti da lui stesso e approvati nel Sinodo (*sinodali*); — b) il numero è riservato al prudente giudizio del Vescovo: non meno di quattro, nè più di dodici (1); — c) la stessa persona, purchè parroco, può benissimo essere esaminatore e parroco consultore, ma non nella stessa causa (2).

Durata. — a) Dovendosi il sinodo diocesano celebrare almeno ogni dieci anni (3), gli esaminatori e i parroci, che per sè durano in carica sino alla celebrazione del nuovo sinodo, hanno dritto a rimanere nel loro officio sino a decennio completo; e anche di più, se si trovano di aver dato principio a qualche affare. Possono, peraltro, essere rieletti; — b) se sinodo non si celebra ovvero il numero viene ridotto, è in facoltà del Vescovo sostituire nuovi esaminatori o nuovi parroci dietro il *solo consiglio* del Capitolo; essi si chiameranno *pro-sinodali* e dureranno in carica sino a quando vi sarebbero durati quelli cui essi suppliscono (4); — c) il Vescovo non può rimuoverli senza *grave* causa e dietro il consiglio del Capitolo (5).

Diritti. — Il Codice non altro diritto riconosce negli esaminatori e nei parroci consultori che quello di percepire, se canonici, i frutti della prebenda con le distribuzioni quotidiane per tutto il tempo che esplicano le loro mansioni, restando così scusati dal coro (6).

Attribuzioni.—1. *Degli esaminatori:*— a) pigliar parte agli esami per provviste di parrocchie; — b) intervenire, col loro

(1) Can. 390.
(2) Can. 385.
(3) Can. 356.
(4) Can. 386; 387.
(5) Can. 388.
(6) Can. 420, § 1, 14°.

consiglio, nelle rimozioni dei parroci. Prescrive il can. 389: « § 1. *Examinatores synodales operam suam diligenter navent praesertim experimentis habendis ad provisionem parœciarum nec non processibus de quibus in can. 2147 sqq.* — § 2. *Pro experimentis vero habendis ad clericorum ordinationem et approbationem sacerdotum qui petunt facultatem excipiendi sacramentales confessiones aut sacras conciones habendi, et pro examinibus de quibus in can. 130, integrum est Episcopo vel examinatorum synodalium vel aliorum opera uti* ».

2. *Dei parroci;* intervenire, parimenti, nelle cause di remozione e di traslazione dei parroci.

Doveri. -- a) Espletare il loro mandato fedelmente: — b) serbare il più scrupoloso segreto. Non basta, perciò, il solo giuramento emesso a norma dei can. 364, § 2, ma, nelle cause, ne occorre un altro. Si ascolti il can. 2144; « § 1. *Examinatores et consultores ac notarius debent, interposito ab initio processus iureiurando, servare secretum circa omnia quae ratione sui muneris noverint ac praesertim circa documenta occulta, disceptationes in consilio habitas, suffragiorum numerum ac motiva.* — § 2. *Si huic praescripto minime paruerint, non solum a munere amoveri debent, sed alia etiam condigna poena ab Ordinario, servatis servandis, plecti poterunt; ac praeterea damna, si qua inde secuta sint, sarcire tenentur* ». Questo canone è la codificazione della disciplina indotta, al riguardo, dal decr. *Maxima cura* sopra esaminato.

SEZIONE II.

Materia contenziosa.

È noto come giudice di prima istanza, nei giudizi *contenziosi* e nei *criminali* (1), sia il Vescovo, il quale, per questo fine, deve avere un tribunale, che, d'ordinario, è la sua stessa curia. Ma *non ogni Vescovo*, sibbene il competente, presso il quale cioè il fedele può vantare la competenza del foro.

(1) Can. 1552; 1572.

Su tale materia si possono consultare i vari Autori: per quel che ci riguarda si ponga mente:

a) Intendiamo parlare del foro esterno (*forum fori*) e contenzioso, non già dell'interno o penitenziale (*forum poli*), nè del volontario (1).

b) La *competenza* dice una *giurisdizione* in specie e *concreta,* relativamente a certe *cause* e a certe persone; per cui, come ben si esprime il Wernz, il foro competente è « tribunal, quod potestatem iudicialem habet tum in *causam*, tum in *reum*, quia ab actore in illo tribunali conveniri debet aut saltem potest ».

c) Il Codice, in un titolo speciale (2) desunto dalle Decretali, si occupa di questa materia, solo in qualche punto lievemente riformando l'antica disciplina.

d) Oltre il *foro necessario* (3), la competenza anche oggi sorge in *quattro* modi ordinari, e in *tre* straordinari, che gioverà solo accennare.

e) *Modi ordinari* di competenza sono: — 1.° il *domicilio* o *quasi domicilio*, sia reale che legale, purchè legittimamente acquistato e non abbandonato. Qui si ha considerazione del domicilio diocesano, non già anche del parrocchiale (4); — 2.° la *cosa sita* (5); — 3.° il *contratto* (6); — 4.° il *delitto* (7).

f) *Modi straordinari* sono: — 1.° il *peregrino* in Roma (8); 2.° la *connessione* di causa (9); — 3.° la *prevenzione,* in caso di più giudici competenti (10).

Basta aver dato questi brevi cenni che possono leggersi ampiamente sviluppati nei trattati (11): noi passiamo senz'altro ad

(1) Cf. Wernz, V, 258; Lega, *op. cit.*, n. 323; Oietti, v. *Forum.*
(2) Tit. I, s. I, l. IV; can. 1556-1568.
(3) Can. 1560.
(4) Can. 1561. Cf. can. 92-95; d'Angelo, *Il domicilio eccl. e i suoi effetti.*
(5) Can. 1564.
(6) Can. 1565.
(7) Can. 1566.
(8) Can. 1562.
(9) Can. 1567.
(10) Can. 1568.
(11) Cf. oltre il Lega, Wernz, Sebastianelli e tra moderni Noval, *De processibus*, n. 55 sg.

esaminare il capo 1.° del 2.° tit., l. IV: « *De tribunali ordinario primae instantiae* », diviso in 4 articoli, che formeranno altrettanti capitoli in questo punto, dove stiamo trattando del personale che occorre in simili tribunali o curie diocesane.

Cap. I. — Del giudice.

(can. 1572-1579)

Il can. 1572 così si esprime: « § 2. *In unaquaque dioecesi et pro omnibus causis a iure expresse non exceptis, iudex primae instantiae est loci Ordinarius, qui iudiciariam potestatem exercere potest ipse per se, vel per alios, secundum tamen canones qui sequuntur.* — § 2. *Si vero agatur de iuribus aut bonis temporalibus Episcopi aut mensæ vel Curiae dioecesanae, controversia dirimenda deferatur vel, Episcopo consentiente, ad dioecesanum tribunal collegiale quod constat officiali et duobus iudicibus sinodalibus antiquioribus, vel ad iudicem immediate superiorem* ».

1. *In unaquaque dioecesi:* e cioè per ciascun territorio eretto in diocesi, a tenore del can. 215.

2. Non va presunta limitazione alcuna; per tutte le cause, non eccettuate *espressamente* dal diritto, la competenza va riconosciuta senz'altro.

3. *Iudex*; e cioè quella persona legittima « quae publicam potestatem habet cognoscendi de litigantium controversiis et secundum praescripta legum de eisdem pronuntiandi » (1).

4. Le parole « *primae instantiae* » denotano il diritto ad ulteriori gradi di esami negli appelli (2).

5. *Ordinarius*, e quindi, sede vacante, anche il Vicario Capitolare (3); non così il Vicario Generale, se non è deputato anche come Officiale (4). È considerato Ordinario, in questo senso, anche l'Abate o il Prelato *nullius* (5).

(1) Lega, *Compendium*, n. 37 sg.; Noval, n. 107 sg.
(2) Anche la S. R. Rota può eccezionalmente giudicare in 1.ª istanza, secondo dispone il can. 1599, § 2.
(3) Cf. can. 198; 391; 431; 432; 437.
(4) Can. 1573.
(5) Cf. can. 215.

6. *Per se, vel per alios;* ed è naturale, trattandosi di potestà ordinaria. Egli quindi può costituire altri giudici in sua vece, e con potestà *ordinaria* (officiale) ovvero solo *delegata* (giudici sinodali); ma è tenuto a stare strettamente alle disposizioni dei canoni seguenti.

7. È principio indiscutibile: « nemo iudex in causa propria »; ma non è facile stabilire quando veramente uno sia giudice in causa propria. Il Codice, a questo punto, stabilisce il criterio discernitivo, che è riposto nell'*interesse,* secondo il noto adagio: « interesse est mensura actionis ». E quindi si dànno disposizioni opportune.

8. Trattandosi di — **a)** *Iuribus,* quando anche spirituali, p. e. un dritto di patronato gentilizio; *aut bonis temporalibus,* p. e. mutuo fatto ad un chierico con i beni patrimoniali; *Episcopi,* ma non del solo, bensì, crediamo col Noval, di colui che lo supplisce, p. e. Amministratore o Vicario Capitolare; e non solamente personali, ma *mensae,* cioè della massa di beni ecclesiastici che servono all'onesto sostentamento del Vescovo e suoi familiari; ovvero anche *della curia diocesana,* e cioè della massa da cui si detraggono gli stipendi e gli onorari pei curiali; — **b)** la controversia si deferisca a dirimere *o,* col *consenso* del Vescovo, ad un tribunale diocesano collegiale composto dell'officiale e dei due giudici più anziani, a norma del can. 106, 3°, *ovvero* al giudice immediatamente superiore, secondo le disposizioni del can. 1594.

Eccettuati questi casi, il Vescovo può sempre presiedere come giudice ordinario e supremo nel suo tribunale. Ma non sempre ciò gli conviene; è sommamente opportuno anzi che, specialmente trattandosi di cause criminali e contenziose di grave momento, sia per non perdere molto del suo tempo prezioso per altre cose, sia anche per meglio accaparrarsi la stima e la fiducia dei sudditi, Egli le lasci dirimere dal suo tribunale ordinario, individuale o collegiale, cui presiede l' officiale o vice officiale. Questo è il senso del can. 1578 che suona così: « *Exceptis causis de quibus in can. 1572, § 2, Episcopus semper potest tribunali ipse per se praeesse; sed valde expedit ut cau-*

sas, praesertim criminales et contentiosas gravi momenti, iudicandas relinquat tribunali ordinario, cui praesit officialis vel vice-officialis » (1).

Oltre l' officiale, come vedesi, vi sono altri giudici delegati che si chiamano sinodali: tutti questi poi possono agire o da soli o in collegio.

I. **Officiale.** — Prima del Codice, almeno secondo lo stile della Curia Romana, erano gli stessi *Vicari Generali*, che solevano chiamarsi anche *Officiali,* come nota il Pellegrini (2), per cui creare quest' ufficio, come quello del Vicario, era nelle facoltà del Vescovo: oggi non è più così, e sotto vari aspetti le due attribuzioni differiscono. Basterà esaminare il can. 1573.

« § 1. *Quilibet Episcopus tenetur officialem eligere cum potestate ordinaria iudicandi, a Vicario Generali dixtinctum, nisi parvitas dioecesis aut paucitas negotiorum suadeat hoc officium ipsi Vicario Generali committi* ».

---

(1) Basterà fare un solo cenno di quanto dispone il canone 1579, circa la competenza per le controversie fra religiosi o con religiosi; riportiamo il canone con delle chiose:

« *§ 1. Si controversia sit inter religiosos exemptos eiusdem religionis clericalis* (quindi si tratta di soli uomini, e di religione clericale), *iudex primae instantiae, nisi aliud in constitutionibus caveatur* (p. e. chiamandovi il Generale, o anche il superiore locale), *est Superior provincialis* (di quella provincia cioè alla quale appartiene il reo in forza del can. 1559), *aut, si monasterium sit sui iuris* (cioè col solo superiore locale), *Abbas localis.*

« *§ 2. Salvo diverso constitutionum praescripto* (questa clausola va riferita a tutto questo periodo), *si res contentiosa agatur inter duas provincias* (come tali e cioè nella loro personalità morale; non così se la questione si agita fra due case di diverse provincie), *in prima instantia iudicabit per se vel per delegatum supremus religionis Moderator; si inter duo monasteria, supremus Moderator Congregationis monasticae.*

« *§ 3. Si demum controversia enascatur inter religiosas personas phisicas vel morales diversae religionis* (esenti o non; 1.° caso), *aut etiam inter religionis non exemptae* (2°. caso) *vel laicalis* (anche esente, p. e. monache soggette a qualche ordine religioso di uomini; 3.° caso), *aut inter religiosum et clericum saecularem* (4.° caso), *vel laicum* (5.° caso), *iudex primae instantiae est Ordinarius loci* (del luogo cioè dove il reo ha il foro competente per uno dei motivi richiesti nei can. 1560-1568 ». Cf. d' Angelo, *La esenzione dei religiosi nel Codice di D. C.*

(2) *Praxis Vicar.,* P. I, 5. I, II, 1.

a) *Episcopus,* non come un Antistite consacrato, ma quale Ordinario locale che è il supremo capo della diocesi, coi poteri giudiziari: quindi e l' Abate e il Prelato *nullius*, e l'Amministratore Apostolico o il Vicario Capitolare. Non potrà invece nominarlo, per sè, il Vicario Generale.

b) *tenetur:* non è nelle sue facoltà, come abbiamo visto pel Vicario Generale, ma vi è astretto dal diritto. Nella cui mente *sapientemente* sta, che, mentre negli altri affari dev'essere il Vescovo ad agire per essere stato *Lui* posto dallo Spirito Santo a reggere la Chiesa, in materia giudiziaria è bene intervenga altri. Il Vescovo deve essere il *bonus Pastor,* il *Pater;* la figura del *Giudice* dev' essergli quasi aliena. Ecco perchè, mentre resta a suo prudente giudizio l'esaminare se sia opportuno o meno di scegliersi un Vicario, il Legislatore vuole che l'Officiale *venga eletto.*

c) E dev'essere *distinto* dal Vicario: può ben essere assunto lo stesso Vicario, se a ciò convince — 1) la poca estensione della diocesi, o — 2) la pochezza degli affari; ma se pure le due cariche si accumulano in una stessa persona, questa rivestirà i due offici con ciascuno la veste propria, per cui la *distinzione logica* resta sempre.

d) La potestà è *ordinaria,* annessa cioè all'ufficio, ma *ristretta* alla materia giudiziaria; per cui, mentre in dritto sotto il nome di ordinario locale viene compreso anche il Vicario Generale (1), non è così dell'Officiale, quantunque costui goda dei favori più che non quello, p. e. non cessa il suo potere col cessare della giurisdizione del Vescovo.

« § 2. *Officialis unum constituit tribunal cum Episcopo loci: sed nequit iudicare causas quas Episcopus sibi reservat* ».

È principio antico: l'Officiale (una volta il Vicario Generale) forma un solo e uno stesso tribunale col Vescovo: non solamente perchè è della stessa *specie* ossia ordine, e, normalmente, dello stesso *ambito,* ma perchè è diretto sulle *medesime*

(1) Can. 198.

persone e cose, e nello *stesso grado.* Di qui l'altro principio: non si dà appello dall'Officiale al Vescovo (1).

Il Vescovo può certamente riservare a sè delle *cause*, e queste riserve possono essere fatte o nelle lettere di nomina ovvero anche volta per volta. Si badi però che esse non siano tante e tali, per cui la potestà dell'Officiale si riduca a sì minima proporzione da non potersi avere come ordinaria.

Si potrebbe chiedere quale, nella specie, debba essere il potere dell'Officiale in rapporto ai giudici sinodali: « L'Ufficiale scrive il *Monitore Ecclesiastico* (2) — a norma del can. 1577, § 2, ha la presidenza e direzione nel tribunale *ordinario* collegiale « in causa quae agitur »; non ha quindi ingerenza nelle cause commesse a giudici sinodali unici, nè a tribunali collegiali *delegati* di cui egli non faccia parte. La responsabilità dell'amministrazione della giustizia deve essere qui lasciata intera a chi presiede; in solido, se del caso, al Promotore di giustizia, costituito appunto « pro legis et iustitiae tutela ».

« § 3. *Officiali dari possunt adiutores, quibus nomen est vice officialium* ».

Si desume, ragionevolmente, che l'Officiale debba essere uno solo: e nel fatto si parla di *officialis*, è disposto che gli si diano degli aiutanti, è ragionevole che il regime supremo stia presso un solo. Il Vescovo, quindi, se c'è bisogno, può creare dei vice-officiali, ai quali di solito si affida peculiare materia,

(1) Questo principio merita di essere ben compreso, tanto più che si riferisce, generalmente, al Vicario. L'E.mo Card. Lega, *Compendium de iudiciis*, n. 599, e *Praelectiones*, I², n. 648 sg. e II, n. 341, lo esamina magistralmente, e con quella competenza e chiarezza che gli è propria. Per lo scopo pratico della nostra trattazione, una sola questione si presenta: quid iuris se il Vicario Generale e l'Officiale si rendono rei? E basti aver presente il generale insegnamento, così espresso dal Prummer, n. 32, 4, p. 176: « Si Vicarius Generalis delinquit, non potest iuridice puniri ab Episcopo; nemo enim punitur a proprio tribunali; posset tamen tunc Episcopus Vicarium Generalem prius officio suo privare et tunc contra illum iudiciali ordine procedere, non quidem propter delicta in officio commissa, sed propter delicta personalia ». Se contro l'Officiale si propone la eccezione di sospicione, la questione va risoluta dallo stesso Vescovo; can. 1614. § 1.

(2) XXXIII, 123, n. 40.

p. e. matrimoniale, s. ordine, criminale, ecc. Il vice-officiale avrà egualmente potestà ordinaria, ovvero delegata? — Non è detto: è facile però — almeno ci pare — poter dedurre che anche la potestà del vice-officiale sia considerata come ordinaria: il Codice, di fatto, in parecchie cose, specialmente nelle qualità che richiede, nella durata in carica e nel dritto alla presidenza trattandosi di tribunale collegiale, li equipara (1), come si vedrà subito.

« § 4. *Tum officialis tum vice-officiales esse debent sacerdotes, integrae famae, in iure canonico doctores vel ceteroqui periti, annos nati non minus triginta* ».

E l'Officiale, adunque, e tutti e singoli i vice-officiali devono essere *sacerdoti,* e crediamo *secolari;* sebbene qui non si dica esplicitamente come si fa nel can. 367, § 1 parlando del Vicario Generale, è ben facile però dedurlo da tutto un insieme di cose (2). Devono essere di età non minore di 30 anni, come si richiede pel Vicario Generale, di *fama integra,* specie per la rettitudine di operare, e *dottori in diritto canonico* o almeno versati e *periti* in tale disciplina (3).

Non vigono per l'Officiale le restrizioni e i divieti che abbiam visto espressamente ordinati dal diritto circa il Vicario: é giusto però e prudente che il Vescovo anche qui li abbia presenti e ne faccia quel conto che ben meritano.

« § 5. *Sunt amovibiles ad nutum Episcopi, vacante sede, a munere non cessant, nec a Vicario Capitulari amoveri*

---

(1) Cf. can. 1573, §§ 4-5; 1577, § 2; 1578.

(2) Scrive il Noval, n. 116: «... *sacerdotes:* e clero saeculari, nam ex can. 626 *Religiosus nequit.., l. ad... officia promoveri, quae cum statu religioso componi non possint.* Jam vero, si religiosus admitti nequit advocatus aut procurator in tribunalibus extra suam religionem (can. 1657), nec fungi potest valide munere notarii in causis beatificationis Sanctorum nisi *ex necessitate* (can. 2014), nec potest esse Vicarius Generalis, nisi dioecesis eius religioni commissa fuerit (can. 367), et haec omnia illi prohibentur abs dubio quia componi non possunt cum statu religioso, a pari, imo a fortiori prohibetur ipse a munere officialis seu iudicis ».

(3) Si noti la differenza: il *Vicario Generale* dev' essere dottore o licenziato in teologia e diritto canonico o almeno perito (can. 367, § 1); l'*Uditore di Rota* almeno laureato in utroque iure (Can. 1598, § 2).

possunt; adveniente autem novo Episcopo indigent confirmatione ».

Come il Vicario Generale è anch'esso amovibile: *ad nutum* intanto va inteso nel senso giuridico, e cioè per un motivo almeno ragionevole, il quale tuttavia non è tenuto il Vescovo a manifestare a lui; contrariamente però a quanto si verifica nel Vicario Generale, venendo a vacare la sede vescovile nell'Officiale restano i poteri e perciò il Vicario Capitolare, senza un reato, e così, estragiudizialmente, non può rimuoverlo, anche per il noto e vecchio principio consacrato nel can. 436: « Sede vacante nihil innovetur ». Venendo il nuovo Vescovo, occorrerà la *conferma;* che cosa significa ciò ? si richiederà forse tale conferma per la validità dei suoi atti ? — Crediamo di no; non solo perchè tale necessità non è espressa, come nota il P. Noval (1), ma anche perchè si conferma ciò che già è: si sarebbe detto *rielezione.* Può benissimo il Vicario Capitolare non confermare, ma occorre intervenga un atto positivo, che poi si riduce ad una rimozione, la quale richiede almeno una causa giusta. Non è così, com'è noto, pel Vicario Generale.

« § 6. *Qui Vicarius Generalis est idemque officialis, sede vacante, cessat quidem a Vicarii, non autem ab officialis munere* ».

È una conseguenza di tutto ciò che si è venuto esponendo: la *unicità* casuale di persona non distrugge la *duplicità* essenziale di carica, con ognuna una vita propria e separata.

« § 7. *Si officialis eligatur in Vicarium Capitularem ipse novum nominat officialem* ».

La carica di Officiale è incompatibile con quella di Vicario Capitolare; accadendo perciò che l' Officiale venga eletto Vicario Capitolare, accettando cessa di essere Officiale, e perciò deve nominarne uno nuovo (2).

II. **Giudici sinodali.** — Hanno origine dai giudici delegati

(1) N. 116, p. 61.
(2) Vanno ricordati la facoltà di cui al can. 1954, e l'esenzione dal coro, di cui nel can. 421, § 1, 3°.

dalla S. Sede per la conoscenza delle cause, e dovevano, in origine, essere ecclesiastici costituiti in dignità o personati. Ad essi si riferiscono le costituzioni di Bonifacio VIII, cap. 11, I, 3 in 6.°, e di Clemente V, cap. 2, I, 2 in Clem., come espone il Wernz (1). Fu il Tridentino però, che meglio disciplinò tale materia nella sess. XXV, c. 10 *De ref.*, ancora più chiaramente esplanata ed illustrata da Benedetto XIV non solamente nella sua lettera enciclica « *Quamvis* » del 26 ag. 1741 (§§ 2, 3, 5), ma anche nell'opera sua « *De Sinodo* », l. IV, c. 5. A dirimere le varie questioni pratiche in materia, intervennero non poche volte le Congregazioni Romane (2); ora il Codice in parte conferma, in parte riforma questo salutare istituto giuridico, di avere, cioè, in ogni diocesi pronto e a disposizione un buon nucleo di persone perite, cui il Vescovo possa affidare il disbrigo delle quistioni giudiziarie. Esaminiamo, senz'altro, quanto si dispone nel can. 1574: « § 1. *In qualibet dioecesi presbiteri probatae vitae, et in iure canonico periti, etsi extradiœcesani, non plures quam duodecim eligantur ut potestate ab Episcopo delegata in litibus iudicandis partem habeant; quibus nomen esto* **iudicum sinodalium** *aut* **pro-sinodalium,** *si extra Sinodum constituantur.* — § 2. *Quod ad eorum electionem, substitutionem, cessationem aut remotionem a munere attinet, serventur praescripta can. 385-388.* — § 3. *Nomine iudicum sinodalium in iure veniunt quoque iudices prosinodales* ».

Anche questi giudici, dunque, possono venire eletti nel Sinodo o fuori Sinodo, dal Vescovo, col consiglio del Capitolo, come si è visto parlando degli esaminatori, ai quali si riferiscono i citati can. 385-388. È indifferente però l'essere eletti nel Sinodo o fuori quanto a poteri, e nel dritto, giudici sinodali o prosinodali, come s'è visto per gli esaminatori, suona la stessa cosa; l'unica differenza potendosi riferire al tempo di no-

(1) VI, 117.
(2) Cf. p. e. S. C. de P. F., instr. 1883, XII; S. C. C. 9 sept. 1843 e 15 sept. 1874.

mina e conseguentemente anche alla diversa durata in carica. Anche pei giudici sinodali, come per gli esaminatori, vige il privilegio dell'esenzione del coro, mentre sono occupati per il loro officio, con diritto alle distribuzioni (1). Si desume frattanto dal citato canone:

a) In *ciascuna diocesi*, abazia o prelatura *nullius* dev'essere questo collegio di giudici, e quindi, se un Vescovo ha due diocesi equeprincipali, due dovranno essere i collegi.

b) La *elezione* va fatta dal Vescovo, in quanto ha potestà ordinaria giudiziale; quindi non si nega tal potere anche al Vicario Capitolare (2).

c) Vanno eletti *sacerdoti* di vita intemerata e *periti* in diritto canonico, quantunque estradiocesani. Non v' è limite di età nè altra restrizione p. e. la laurea; è facile induire però che detti sacerdoti debbano essere secolari.

d) È stabilito il numero massimo, non più di dodici, ma non anche il minimo, come invece abbiamo letto disposto per gli esaminatori nel can. 385, § 2; anche qui, quindi, tutto è rimesso al prudente giudizio del Vescovo. Tenendo però conto che certe cause richiedono un tribunale collegiale di non meno di cinque, compreso il preside che sarà l'Officiale o il vice-officiale (3), si può anché sicuramente stabilire che il numero dei giudici sinodali non debba nè possa essere mai minore di quattro.

e) La potestà della loro giurisdizione è controversa: essa è detta *delegata*, e, direi quasi, *potentialiter tantum* ossia *in fieri:* costoro, di fatto, abitualmente sono giudici solo di nome; saranno invece *realmente*, *attualmente* giudici, con potestà delegata *in facto* appena vengono deputati a conoscere una causa o un dato genere di causa. Consegue che con la emissione della sentenza cessa ogni potestà. Ciò nonostante però, come ben nota il Noval « *tribunal* conflatum ex eis cum officiali,

(1) Can. 429, § 1, 14°.
(2) Cf. Noval, n. 118.
(3) Cf. p. e. il can. 1576.

vice-officiali aut Episcopo, est *ordinarium*, et de quaerela nullitatis (can. 1893) valet cognoscere ». Quindi è certissimo che dalla loro sentenza non si dà appello al Vescovo, quasi fosse delegante, ma al tribunale superiore (1).

f) La loro potestà, inoltre, è ristretta *a pigliar parte nel derimere liti in giudizio:* quindi non già in materia estragiudiziale o amministrativa; « et quidem — aggiunge Noval (2) — in litibus ad competentiam tribunalis dioecesani pertinentibus, non in causis forsan delegandis; qui erat scopus horum iudicum ex iure veteri ».

g) Nella specie essi hanno queste principali facoltà: — 1° essere assunti, se si crederà opportuno, come assessori consulenti (3); — 2° far parte del tribunale collegiale (4); — 3° preferibilmente essere scelti come giudici istruttori (5); — 4° essere delegati per le inchieste (6); — 5° pigliar parte ai processi di beatificazione (7).

III. **Modo di procedere.** — Non intendiamo fare un trattato di procedura: proseguiamo, piuttosto, ad esaminare i canoni che seguono.

Abbiamo già visto come il Vescovo può benissimo giudicare da sè solo (8), e presiedere ai tribunali collegiali se vuole, ma come ciò non si consiglia (9): è bene quindi agiscano altri e costoro o soli, assistiti o no da assessori, o costituiti in collegio.

A giudicare può essere chiamato o un solo giudice, ovvero un collegio, secondo i casi. Siccome il giudizio di un solo facilmente fallisce, il Codice si fa premura di lasciare in facoltà

---

(1) Cf. *Monit. Eccl.*, XXXIII, 123, n. 37.
(2) N. 118, p. 63.
(3) Can. 1575.
(4) Can. 1576.
(5) Can. 1581.
(6) Can. 1940.
(7) Can. 1040, § 1.
(8) Can. 1572, § 1.
(9) Can. 1578.

dell'unico giudice (non già del tribunale collegiale) di potersi scegliere due *assessori*.

L'*assessore*, da *assidere*, è colui che assiste qual consigliere il giudice, istruendolo a decidere rettamente la causa (1). « Officium eius — scrive il Pellegrini (2) — non est publicum.... nec habet iurisdictionem.... », e perciò poteva essere assunto anche un laico, purchè non sospetto alle parti; il citato cap. 11 poi disponeva che il giudice « assessores... ut quandoque faciunt aliqui fraudolenter, nisi eo indigeat, quod conscientiae relinquatur eiusdem, sibi nequaquam adiungat: alioquin de suo proprio teneatur eidem ».

Il Codice però induce gravi riforme col can. 1575: « *Unius iudex* (e cioè l'Officiale o vice-officiale o anche un altro qualsiasi delegato) *duos assessores consulentes* (meglio, quindi, sentirne più di uno) *sibi adsciscere potest* (è suo dritto, e non occorre perciò consultare la sua coscienza....); *quos tamen ex iudicibus sinodalibus* (quindi restano esclusi i laici e gli ecclesiastici non giudici sinodali) *eligere debet* (è data a lui la facoltà di scegliere, ma *deve* scegliere fra giudici sinodali).

Il canone 1575 ci dice quali cause *debbono* e quali cause *possono* commettersi al tribunale collegiale, il quale poi alle volte dev'essere di tre, alle volte di cinque giudici, secondo la gravità della causa. Di qui le distinzioni del tribunale collegiale secondo le necessità (*necessario e volontario*) e secondo il numero (di *tre* o di *cinque*), la quale ultima distinzione trova la sua base nella gravità maggiore o minore della causa.

Esaminiamo il citato canone 1575. Cominciando dal *necessario*, dichiara quale sia il grave *obbligo* di affidare le cause, di cui si farà cenno, al tribunale collegiale, e dispone: « § 1. *Reprobata contraria consuetudine* (e quindi anche la immemorabile (3), presente o futura, da aversi quale corruzione di diritto (4) (*et revocato quolibet contrario privilegio* (e cioè Aposto-

(1) Glossa in cap. 11, I, 3 in 6°.
(2) *Praxis Vic.*, II, III, 26.
(3) Can. 5.
(4) Can. 27. § 2.

lico, solamente la S. Sede avendolo potuto concedere in tale materia). Si scorge di facile ragione come questa disciplina deve intendersi *universale,* estendendosi cioè a tutti coloro che sono rivestiti dei poteri giudiziari, con giurisdizione ordinaria ovvero delegata, Vescovi, Vicari Apostolici, Superiori religiosi, ecc.

Per grave legge, adunque, le cause che si enumerano *devono* essere trattate davanti a tribunali collegiali; alcune innanzi a tre giudici, altre innanzi a cinque.

1. Vanno riservate al collegio di **tre giudici:** — a) *causae contentiosae de vinculo* (non già quelle sugli effetti del vincolo, sian pure spirituali) *sacrae ordinationis et matrimonii,* di cui si fa cenno nei can. 1993-1998 e 1960-1973; — b) *de iuribus aut bonis temporalibus cathedralis ecclesiae:* il P. Noval (1) commenta: « quatenus significat sive templum vel fabricam, sive Sedem dioecesanam seu beneficium episcopale, et prout iura et bona eius in utroque sensu sunt diversa a bonis et iuribus tum Episcopi tum Capituli, et a bonis et consequentibus iuribus mensae episcopalis, aut curialis aut capitularis (Cf. can. 1572, § 2); — c) *criminales in quibus res est de privatione beneficii inamovibilis:* e non v'ha bisogno di chiarimenti; — d) *de irrogánda vel declaranda excommemicatione.* Piace riportare il commento del P. Noval (2): « id est, *applicanda* a iudice per sententiam condemnatoriam, ad normam c. 2233, non *ferenda* per legem aut praeceptum, seu adnectenda a Superiore suae legi vel praecepto iuxta can. 2220, 2221. Intellige tamen si irrogatio, aut declaratio, *debeant* fieri *iudicialiter*, minime vero si *possint* fieri et fiant *extraiudicialiter,* seu simplici *scripto aut coram duobus testibus;* quod contingit si excommunicatio lata fuerit *ad modum praecepti particularis,* ut patet ex c. 2225. (Cf. c. 1933, § 4) » (3).

---

(1) N. 123.
(2) *L. cit.*
(3) La censura irrogata *ab homine per modum praecepti peculiaris* deve aversi come riservata o no ? Non è il caso di risolvere questa tanto dibattuta quistione: basta averla accennata e basta conoscere

2.° Sono, invece, riservate al collegio di **cinque giudici** quelle cause che sono ritenute gravissime; « *causae... quibus agitur de delictis quae depositiones, privationis perpetuae habitus ecclesiastici, vel degradationis poenam important* ».

Nel § 2 del medesimo canone si parla della *facoltà* che ha l'Ordinario del luogo — e crediamo esclusi da tale categoria non solo i Superiori religiosi, ma anche il Vicario Generale, cui manca il potere giudiziario — di affidare a tribunali collegiali *volontari*, di tre o di cinque giudici, quelle cause che egli, in vista della materia e attese le circostanze di tempo, di luogo e di persone, crederà difficiliori e di grave importanza: « *Loci Ordinarius tribunali collegiali trium vel quinque iudicum cognitionem committere* **potest** *etiam aliarum causarum, idque praesertim faciat quando de causis agitur quae, attentis temporis, loci et personarum adiunctis et materia iudicii, difficiliores et maioris momenti videantur* ».

Nel § 3, finalmente, si suggerisce, come cosa prudente, al medesimo Ordinario, perchè — all'infuori che non vi sia motivo contrario di opportunità — la scelta dei giudici, due o quattro secondo i casi, avvenga per turno fra' sinodali: « *Duo vel quatuor iudices qui una cum praeside tribunal collegiale constituunt, inter iudices sinodales Ordinarius, nisi pro sua prudentia aliter opportunum existimaverit, eligat per turnum* ».

Il canone 1577 prescrive la *forma* di procedura del collegio, e stabilisce a chi ne tocchi la *presidenza*. « § 1. *Tribunal collegiale collegialiter procedere debet, et ad maiorum suffragiorum partem sententias ferre.* — § 2. *Eidem praeest officialis vel vice-officialis, cuius est processum dirigere, et decernere quae pro iustitiae administratione in causa quae agitur necessaria sunt* ». Si desume: — a) il tribunale deve procedere *collegialiter:* tutti, perciò, devono essere presenti alle singole sessioni, p. e. interrogazioni, esami, recognizioni, ecc.

---

come fautore per la sentenza *affermativa* sia il P. Cappello (*Nouvelle Revue thèologique*, nov. 1920, pag. 525), contro la sentenza *negativa* del Prof. Sole (*De delictis et poenis*, p. 122).

all'infuori che, in forza del can. 1580, non venga designato un istruttore; — b) se manca un giudice nell'emissione della sentenza o perchè non può o perchè non vuole assistere, il giudizio sarà insanabilmente nullo (1); — c) se v'è l'istruttore non si richiede che costui compia tutti gli atti processuali in presenza del collegio, il quale ha il diritto di esaminare tutto prima di qualsiasi risoluzione ossia definizione della controversia; — d) la maggioranza dev' essere assoluta e data per suffragi segreti; non sono proibite peraltro le discussioni prima di andare ai voti; — e) la maggioranza si richiede anche per le sentenze interlocutorie se non vengono emesse dall' istruttore;— f) la *direzione* importa non solo vigilare se tutto procede in regola, ma supplire in tutto ciò che spetta al giudice unico, p. e. citazioni di parti, interrogazioni, ecc., dicasi lo stesso in caso di negligenze da parte dell'istruttore; e così pure definire ad istanza o di ufficio tutto ciò che è necessario per la retta amministrazione della giustizia; — g) il Vescovo può, eccettuati i casi esaminati, sempre che vuole, presiedere a tali tribunali (2).

Cap. II. — Giudici istruttori e relatori.

(Can. 1580-1584).

Il Codice, nei tre titoli che seguono, si occupa di tutti quegli altri officiali che, oltre il giudice, pigliano parte, più o meno accessoria, nei giudizi ecclesiastici: di essi alcuni aiutano gli stessi giudici nelle questioni di diritto e di fatto, altri si occupano del lavoro materiale, sia scrivendo o redigendo gli atti, sia eseguendo gli ordini del tribunale (3).

Tra gli officiali chiamati a prestare aiuto ai giudici emergono gli istruttori e i relatori.

I. **Istruttori.** — Nelle Decretali erano chiamati « *cognito-*

(1) Can. 1874, § 5; 1892, § 2. Cf. Noval, n. 126, il quale dimostra anche come a ciò non si apponga il can. 102, § 2, dove si parla di *persone morali* non numerate.

(2) Can. 1578.

(3) Degli avvocati e dei procuratori che il diritto accorda a favore delle parti si parlerà altrove: essi, di fatto, non sono officiali di curia.

res » o « *auditores* » (1), ed avevano un potere più lato: da essi trae origine il tribunale della S. R. Rota (2). Recentemente ad essi venne affidata la istruzione del processo o il *medium* causae, e il loro nome fu di *giudici istruttori*, come rilevasi dalla *Instr. S. C. EE. et RR.*, 11 iunii 1880, in cui si legge: art. 12: « *Processus confectio* committi potest etc. », e all'art. 29: « Expleto processu, *actorum instructor* etc. ». Similmente nella *Lex propria S. R. R.*, can. 22, § 3 è chiamato « *causae instructor* », e nelle *Regulae servandae*, tit. IV, cap. I « De officio auditoris cui *processus instructio* committitur », nel § 101, 1 si parla di « *processus instructio* ».

Questo tal giudice, per distinguerlo dal *giusdicente* (o sentenziante), vien detto anche *processante*. Il Codice lo chiama *auditor* o *actorum instructor*. Checchè sia della disciplina antica, sino al Codice (3), a noi giova oggi aver presenti le disposizioni del Codice stesso.

Can. 1580: « § 1. *Potest Ordinarius unum aut plures auditores, seu actorum instructores, sive stabiliter sive pro certa aliqua causa constituere.* — § 2. *Iudex auditorem eligere potest tantummodo pro causa quam cognoscit, nisi Ordinarius iam providerit* ».

Si ricava: — a) non è necessaria la nomina del giudice istruttore: esso *può* essere adibito a volontà dall'Ordinario (4); — b) può sceglierlo l'Ordinario, e qui per Ordinario, in opposizione all'espressione « *iudex* » del § 2, va inteso quegli che ha potestà giudiziaria ordinaria, a norma dei can. 1572 § 1, 1579 e 1594, escludendosi perciò il Vicario Generale; — c) può nominarsene uno solo ovvero possono scegliersene più e o stabilmente, con incarico permanente e fisso, ovvero anche singula

(1) C. 27, I, 29. Circa l'origine del nome cf. Wernz, VI, 138.
(2) Noval, 130; Lega, I, 143.
(3) Si possono consultare Schmalzgrueber, Bouix, Lega, Wernz, Lombardi. Utili Gennari, *sulla priv. del benef. eccl.*, 148 sg.; Boriero, *Processo canonico*, 36 sg.
(4) E' oltremodo utile sdoppiare, nei processi, l'ufficio del giudice da quello dell'istruttore, come egregiamente dimostra Pèries, *La procèdure canonique moderne*, p. 40, e conferma Gennari, p. 149.

vice; — d) non si nega al *giudice,* unico o collegiale, ordinario o delegato, purchè ad universalitatem causarum (1), la facoltà di poter scegliere l'istruttore per la causa ch'egli dovrà trattare, all'infuori che l'Ordinario non abbia di già provveduto (2).

Can. 1581: « *Auditores pro tribunali dioecesano, quantum fieri potest, deligantur ex iudicibus sinodalibus; pro tribunali vero religiosorum deligendi semper ex alumnis eiusdem religionis ad normam constitutionum* ».

Si propone la questione: può un *laico* essere assunto all'ufficio di giudice istruttore? — E la risposta che si dà è più che chiara: se all'istruttore si delega il nudo ministero può bene assumersi; ma se, come di solito, si delega tutta la istruzione processuale, con potestà giurisdizionale, egli dev'essere chierico (3). Il Codice suggerisce che, trattandosi di tribunale diocesano, l'istruttore si scelga possibilmente fra i giudici sinodali, trattandosi invece di tribunale religioso, egli sia un alunno della medesima religione, a norma delle costituzioni. In ogni caso si tenga presente il dispositivo della *Instr. S. C. EE. et RR.* 11 iunii 1880, XII: « Processus confectio committi potest *probo* atque *idoneo ecclesiastico* ».

Seguendo Schmalzgrueber e Bouix, il P. Noval insegna, n. 131: « Sequitur.... debere esse *clericum*, in iure specialiter *peritum*, qualiter exigit causarum instructio ex qua pendet sententia, et utrique parti *non suspectum* ». É sempre ammessa peraltro la eccezione di sospicione.

Can. 1582: « *Eorum est testes citare et audire, aliaque acta iudicialia instruere secundum tenorem mandati, non autem sententiam definitivam ferre* ». La giurisdizione dell'istruttore

(1) Can. 199, §§ 1-3; il giudice delegato ad causam particularem non potrebbe ciò fare « *nisi* — scrive il Noval, n. 133 — *ex concessione expresse facta, aut nisi committere velit articulum aliquem non iurisdictionalem* (c. 199, § 4), *ut puta instrumenti exemplaris collationem cum exemplari, informationem capiendam super facto possessorio, etc.* ».

(2) Crediamo, col P. Noval, *l. c.*, che detta scelta può il giudice farla anche nel caso che a lui consti che nessuno dei giudici nominati dall'Ordinario possa intervenire.

(3) Noval, 131; Lega, I, 145.

per sè é ristretta alla sola conoscenza: si ascolti Mons. Lombardi (1): « Nomine Auditoris Curiae Episcopalis is intelligitur, cui committitur *iurisdictio in cognoscendo*, ita ut possit partes citare, testes et probationes admittere, etc.: ubi notandum, quod si forte contingat ut iurisdictio auditori tribuatur *in decidendo* proprie non auditor sed *iudex* erit, et hinc ab eo, ut a iudice delegato, admittetur ad Episcopum adpellatio ».

Si noti: — a) le parole « *eorum est* », vanno intese nel senso che ad essi *può delegarsi* quel tale potere in quella tale misura; — b) *testes citare et audire* è il minimo che possa concedersi, mentre *alia acta iudicialia instruere* sono lì a dimostrare che l'estensione dei poteri va riconosciuta a tenore del mandato, eccedendo il quale, sin dalle Decretali (2) era ammesso appello; — c) le espressioni del Codice vanno prese, perciò, non *taxative,* ma solo *demonstrative*, dipendendo tutto dal giudice, il quale però non potrà delegare anche la facoltà di emettere la *sentenza definitiva* (e qui si intende ogni modo di por termine alla lite), senza mutare la natura dell'istruttore stesso: finire il giudizio, di fatto, spetta al giudice.

Circa la estensione delle facoltà e la retta interpretazione del mandato si ascolti il P. Noval, n. 135:

« 1) *In genere,* possunt auditori committi ea quae ordinantur *ad conficiendum processum seu ad causam probationibus instruendam,* unde auditores vocantur a Codice *actorum instructores;* videlicet, acta *a peracta contestatione litis* usque *ad publicationem processus,* et hanc quidem inclusive, ni fallor, saltem si pars petierit, quia scopus publicationis est litigantibus praebere copiam non modo hauriendi defensionis media ex probationibus simul inspectis, verum etiam supplendi aut roborandi probationes exhibitas.

« 2) In *contentiosis* committi possunt, sed *regulariter* non debent committi ea quae ordinantur *ad introductionem causae,* scilicet, acceptatio aut recusatio libelli, vocatio in ius seu pri-

(1) *Institutiones*, III, p. 420.
(2) C. 27, § 2, I, 29.

ma partium citatio et litis contestatio; haec enim sunt magis propria iudicis. Quoad *criminalia,* in casu processus *mixti,* seu quando praecedit inquisitio (c. 1939), citatio fit *semper* ab Ordinario non a iudice nisi ex speciali eius mandato (c. 1946), ergo neutiquam ab auditore: et idem videtur esse dicendum, ex eodem canone, de examine rei, et proinde de litis contestatione, quae ipso examine *initium* habet (cf. com. ad can. 1999, q. II). In casu processus *accusatorii,* seu quando absque praevia inquisitione proceditur ex crimine notorio aut omnino certo, idem videtur esse servandum, quia Codex aliud non praescribit, et, aliunde, maxime expedit ut facultas decidendi utrum delictum sit notorium aut saltem omnino certum non relinquatur promotori iustitiae aut auditori, sed Ordinario, ut fusius declaratur in com. ad c. 1955.

« 3) In causis sive *criminalibus*, sive etiam *contentiosis*, *nunquam* possunt auditori committi illi actus in quibus consistit *definitio* causae, scilicet sententia, ut expresse heic dicitur, et illi qui sententiae aequivalent quoad hoc quod iudicium terminant, id est, transactio, iusiurandum decisorium, correptio iudicialis. Nec proinde committi possunt ea quae ex se ordinantur ad definitionem causae, ut *a*) examen defensionum scriptarum (cf. can. 1862-1866), cum hae, perficiendae postea, si opus sit, disputatione orali paulo ante probationem sententiae, sint omnino necessariae iudici ad formandum *animi sui motum* seu hauriendam moralem certitudinem (c. 1869); *b*) conclusio in causa, quia iudici debet semper patere aditus ad corrigendos defectus ab auditore commissos in instructione processus.

« 4) In causis appellationis, etiam contentiosis, cum iam sint probationibus instructae in prima instantia, non potest designari auditor tanquam actorum instructor *ut sic,* sed tantummodo ad aliquem determinatum actum, qui tamen pertineat ad genus probationum, non defensionum, utputa si forte audiendus sit aliquis testis necessarius, iniuste reiectus in prima instantia.

« 5) Idem dicendum est de processu in dimissione religioso-

rum (c. 654 sg.), qui est omnino peculiaris (c. 1555, § 3) nam constat unica instantia, proprie tali, coram Supremo Moderatore cum suo consilio vel capitulo (cum sententiae cognitio per Sacram Congregationem pro confirmatione, iuxta can. 666, non fiat in forma iudiciali); sed Superior maior immediatus vices gerit instructoris causae et veluti iudicis in prima instantia, etenim *a*) colligit probationes adversus reum non ad instar inquisitoris (cf. can. 1941 sg.), id est, reo inaudito, sed ad modum iudicis, eumdem citando, monendo et, proinde excusationes, si quas affert, perpendendo; et *b*) ex c. 663, nonnisi postquam iudicio eius, etsi non per formalem sententiam expresso, *monitiones et correctiones incassum cesserint*, causa defertur ad Supremum Moderatorem. Ergo cum defertur iam est probationibus instructa, et proinde non est locus auditori tanquam instructori, sed tantummodo ad aliquem determinatum actum ut dictum est de causis appellationis. — Quod si procedendum esset adversus subditum immediate subiectum Moderatori Generali, hic, ut salva maneat forma procedendi a Codice praescripta, debet, si quid opinor, delegare aliquem qui gerat locum Superioris maioris immediati pro inquisitione et monitionibus faciendis.

« 6) Ob paritatem rationis idipsum contingit, id est, non est locus auditori ut sic in quolibet processu criminali, etiam in prima instantia, si delictum sit notorium notorietate emergente ex monitionibus et praeceptis rite peractis, nimirum, ad normam can. 2306, sg. ».

Si chiede se si dà *appello* contro i decreti dell' istruttore; e la risposta affermativa è logica. Nelle Decretali, al luogo citato, era ammesso in caso di suspicione e di eccedenza di limiti nel mandato avuto; oggidì non va negato ogni qualvolta le parti si credono gravate per eccedenza o per altro; nelle *Regulae servandae* presso la S. R. Rota, § 112 si legge: « A decretis et rescriptis iudicis Instructoris datur appellatio ad turnum, a quo causa, instructioni obnoxia, iudicanda est ». Nelle Curie

diocesane l'appello si fa al giudice unico o al collegio, secondo i casi.

Can. 1583: « *Auditor in quovis litis momento ab officio removeri potest ab eo qui eumdem elegit, iusta tamen de causa, et citra partium praeiudicium* ».

Scrive il Droste (1) del giudice istruttore: « Spira la sua giurisdizione, prescindendo del lasso di tempo pel quale fu delegato, e dall'adempimento dell'incarico avuto, anche mediante ritiro della delegazione da parte del delegante; mediante rifiuto, o rinunzia, o dichiarazione della propria incompetenza; inoltre, per la morte del delegante, non però se la delegazione è *ex iure;* per la morte del delegato, non però se la delegazione riguarda più l'officio che la persona: in tal caso essa passa al successore. E se la delegazione fu data a diverse persone, da esercitarsi *modo collegiali*, con la morte di una spira anche il mandato degli altri, non però se fu a tempo suddelegato un altro — potendolo fare — e se il processo era già incominciato ». Qui, però, il Codice si occupa solo del caso di rimozione da parte di colui che lo ha eletto; si dichiara che detta rimozione può aver luogo liberamente in qualsiasi momento, cominciata o non cominciata la lite, purchè — 1.° a prudente avviso del removente vi sia una giusta causa; — 2.° non vi sia alcun pregiudizio delle parti, quale, ad esempio, sarebbe se, dietro quella rimozione non necessaria, dovesse riascoltarsi un teste con nuove spese.

II. **Relatori.** — Da *referre*, il relatore, detto anche ponente o referendario, era come un uditore del tribunale collegiale: a lui si delegava l'espletamento di tutti quegli atti che vengono apposti da un solo giudice. Una volta era necessaria l'assunzione del relatore solamente nei tribunali maggiori; e, di fatto, l'uso di assumerlo nella S. Romana Rota è antico (2). Suo officio e compito era non solo di espletare tutti gli atti, ponendoli a norma di diritto e invece del collegio (di qui *ponente*),

(1) *Kirchliches discipl. und crim. Verfahren*, p. 19.
(2) Lega, II, 66.

ma anche di riferire (*relatore*) al collegio stesso ciò che dovrebbe ritenersi del processo, in merito alla questione (1).

Separato, pertanto, il doppio incarico, affidando il primo ad un istruttore, come si è visto, non parve opportuno che questi potesse essere anche il relatore, perchè potrebbe essere forse affezionato alla lite, sia pure involontariamente; e il nome di ponente si confuse con quello di relatore: è per questi motivi che nella *Lex propria S. R. R.*, al can. 22, n. 2, si fa divieto ad una stessa persona di essere insieme, nella medesima causa, istruttore e relatore: « Ponens autem seu relator non potest simul esse causae instructor, sed hoc officium debet demandari alicui ex auditoribus turni ».

L'uso di un *ponente* ossia *relatore* anche nei tribunali collegiali diocesani si legge indotto e richiesto, per la prima volta, dal Codice, il quale, al canone 1584 dispone: « *Tribunalis collegialis praeses debet unum de iudicibus collegii ponentem seu relatorem designare qui in cœtu iudicum de causa referat et sententias in scriptis redigat; et ipsi idem praeses potest alium ex iusta causa substituere* ». Il dispositivo è chiaro: gioverà intanto porre mente:

1.° Il dritto di nominare il *relatore* spetta al preside del tribunale collegiale, il quale *deve* nominarlo sempre, essendo difficile, e direi quasi impossibile, che ciascun giudice possa, tenendo dietro al processo, seguirne da vicino le vicissitudini. Più che di diritto, quindi, si tratta di dovere, ogni qualvolta a definire una causa viene chiamato un tribunale collegiale.

2.° La designazione, in caso, non avendo relazione alcuna esteriore e dovendo rimanere perfettamente cosa interna al tribunale stesso, può essere fatta anche semplicemente orale.

3.° Dev'essere *uno*, e il suo nome usitato, più che di po-

(1) Scrive Mons. Benigni, *Manuale di stile diplomatico*, p. 18: « *Ponenza*, nella burocrazia pontificia, è la esposizione documentata di un affare per sottoporlo alla rispettiva « congregazione » dei Cardinali (« Cardinale ponente » è il Cardinale relatore della ponenza). La ponenza reca una succinta *relazione* della questione, poi la riproduzione dei documenti allegati, detta *sommario* ».

nente, è di *relatore,* poichè l'officio di ponente è oggidì, per solito, affidato all'istruttore. Non è negata però facoltà al medesimo preside di sostituirne altri, purchè intervenga una causa qualsiasi, ritenuta giusta secondo l' estimazione del preside stesso, come in qualche tribunale civile suole accadere (1).

4.° Le attribuzioni del relatore sono chiaramente espresse e sono due: — **a)** *riferire* sul merito della causa, esponendo cioè al ceto collegiale radunato non solo in sede definitiva a norma del can. 1871, § 1, ma prima che ciascun giudice presenti le sue conclusioni a norma del medesimo can. 1871, § 2; la relazione poi, breve, succinta, completa, si fa esponendo la fattispecie, le prove di diritto e di fatto addotte dalle parti, le osservazioni del promotore di giustizia o difensore del vincolo, se intervennero, le sue conclusioni con le relative ragioni di diritto e di fatto; — **b)** *redigere la sentenza*, da sottoporsi alla approvazione collegiale.

5.° Quanto al *soggetto* da scegliere il canone non è troppo chiaro: prescrive, di fatto, che la scelta cada sur uno dei giudici del tribunale collegiale; ma possono proporsi due quistioni: — **I.** può il preside riservare a sè questo officio ? — Il P. Noval è per la negativa, esprimendosi cosí (2): « Ex contextu verborum videtur quod non: et certe non expedit celeri actorum expeditioni, cum praeses subeat onus instructionis, et in secunda instantia, directionis singularum causarum ». — **II.** Può venir designato come relatore il giudice istruttore ? — La risposta non é facile, essendovi forti ragioni per l'una e l'altra sentenza. Da una parte, considerando **a)** l' antico dritto; **b)** la dispensa con cui il Pontefice, ad avviare le difficoltà pratiche, tanto piú facili presso le Curie diocesane, provenienti dal divieto del su citato can. 22, 2.° della *Lex propria S. R. R.*, accorda chè, almeno *in contentiosis*, una stessa persona sia istruttore e relatore insieme, **c)** la forza della parola *ponens*,

(1) Ad esempio in Spagna (L. E. C., art. 146), se le conclusioni dell'istruttore dissentono da quelle degli altri giudici del collegio, per redigere la sentenza viene sostituito necessariamente un altro.
(2) N. 137, p. 75.

usata nel Codice, alla quale, sino ad epoca recente, si è attribuito il significato di istruttore, pare il Codice voglia ammettere che il relatore debba riferire di causa da sè istrutta.

Dall'altra però, considerando: **a)** l'insegnamento di non pochi Autori e Giuristi, i quali vorrebbero escluso dal profferire sentenza l'istruttore per la possibilità di una certa qual naturale sua passione per una delle parti; **b)** che il canone non fa menzione espressa di istruzione, ma prescrive solo che il ponente e il relatore riferisca intorno alla causa, il che può ben intendersi di una causa già istruita da altri; come avviene nel Codice italiano (1); **c)** che la dispensa pontificia, presso la S. Rota, viene concessa solo in *contentiosis*, pare che il canone voglia intendere che il relatore deve riferire e redigere la sentenza su causa già istruita da altri.

A noi sembra più logica e conseguentemente più probabile la seconda sentenza: conoscendo, però, le enormi difficoltà di avere, specialmente in diocesi piccole, degli istruttori *estranei* al collegio stesso, non ci pare *vietato* il cumulo. Perciò, pur riconoscendo come generale principio che il *relatore* deve essere distinto dall'*istruttore*, il quale ultimo è desiderabile non intervenga nell'emissione della sentenza definitiva, eccezionalmente in contentiosis specialmente, non sapremmo condannare chi, per mancanza di soggetti abili, sceglie dal tribunale stesso l'istruttore, il quale poi riferisca puranche nel ceto collegiale. E questo — crediamo, salvo più autorevole parere — senza bisogno di dispensa alcuna da parte della S. Sede, non vigendo proibizione esplicita.

Cap.° III. — Notaio, Promotore di giustizia, Difensore del vincolo.

(Can. 1585 - 1590)

Si fa parola, in questo capitolo, delle altre persone che coadiuvano il giudice o redigendo gli atti (*attuario*), o intervenendo in alcune cause speciali (*promotore, difensore*).

(1) C. P. C., art. 349; C. P. P., art. 491; 522.

Del **notaio,** la cui origine va riscontrata precisamente nella disposizione di Innocenzo III riferentesi ai giudizi ecclesiastici (1), si è già detto abbastanza, e si è pure notato come in materia giudiziaria egli prenda il nome di *attuario.* Il Codice, confermando tutte le precedenti disposizioni sulla *necessità* di un tale officiale, teste autorizzabile su ciò che redige in scrittura, nei processi, così si esprime:

Can. 1585: « § 1. *Cuilibet processui interesse oportet notarium, qui actuarii officio fungatur; adeo ut nulla habeantur acta, si actuarii manu non fuerint exarata, vel saltem ab eo subscripta.* — § 2. *Quare iudex, antequam causam cognoscere incipiat, in actuarium assumere debet unum e notariis legitime constitutis, nisi ipse Ordinarius aliquem pro ea causa iam designaverit* ».

Si ricava: — **a)** è fuori dubbio che in *tutti* e *singoli* i processi *deve* intervenire personalmente il notaio, non solo per sentire le parti e i testi, ma per compiere l'officio di *attuario*, per stendere, cioè, gli atti con mano propria o almeno per sottoscriverli se estesi o copiati da altri in sua presenza; — **b)** saranno *nulli* tutti quegli atti, nei quali, non essendo intervenuto l'attuario, manca almeno la sua firma, richiedendosi per la validità la *presenza* e la *scrittura* o almeno la *vidimazione* sua; — **c)** il giudice, come tale, non può creare l'attuario, essendo questo un diritto dell'Ordinario; ma, se costui non ha fatta designazione di persona per la causa da trattare, non va negato al medesimo la facoltà di scelta fra tutti i notai legittimamente costituiti; — **d)** la designazione, intanto, o la scelta va fatta prima che cominci la conoscenza della causa (2).

---

(1) Cap. 11 D. II, 19: «... tam in iudicio ordinario, quam extraordinario iudex semper adhibeat aut publicam si potest habere personam, aut duos viros idoneos, qui fideliter universa iudicii acta excribant ». E' noto l'insegnamento di S. Matteo, XVIII, 16: « In ore duorum vel trium testium stet omne verbum ».

(2) Scrive P. Noval, n. 143: «... *antequam... incipiat*, scilicet, statim ac petitionem actoris audiverit, nam c. 1707, § 3, praescribitur ut iudex notarium iubeat scriptis petitionem redigere; vel ubi primum libellum acceperit et antequam decretum admissionis aut reiec-

Nei canoni che seguono, il Codice si occupa, simultaneamente, del **promotore di giustizia** e del **difensore del vincolo.**

Can. 1586: « *Constituatur in dioecesi* promotor iustitiae *et* defensor vinculi; *ille pro causis, tum contentiosis in quibus bonum publicum, Ordinarii iudicio, in discrimen vocari potest, tum criminalibus; iste pro causis, in quibus agitur de vinculo sacrae ordinationis aut matrimonii* ».

Una volta chiamato *Procuratore fiscale*, il pubblico officiale che deve tutelare la legge e la giustizia nella Istruzione S. C. EE. et RR. 11 giugno 1880, art. 13, viene per la prima volta denominato *Promotore di giustizia*, ordinandosene la istituzione in ciascuna curia diocesana, come si fa in questo canone (1). Il *Difensore del vincolo*, poi, è una specie di promotore che ha lo officio di difendere il vincolo matrimoniale o del sacro ordine (2).

Dal riferito canone si ricava: — **a)** è obbligo di costituire in ogni *diocesi*, e quindi abbazia e prelatura *nullius*, il promotore di giustizia e il difensore del vincolo (3); — **b)** essendo il promotore di giustizia, in forza del suo officio, « *custos* ac *vindex* legis, et *censor* iustitiæ ». (4), egli viene costituito per tutte le cause criminali, e per le contenziose, in cui, ad esclusivo giudizio del Vescovo, è in ballo il bene pubblico, in materia così spirituale che temporale; — **c)** il difensore del vincolo invece, per le cause in cui si tratta del *vincolo* stesso del sacro ordine o del matrimonio (5).

---

tionis edat, cum istud decretum sit actus vere ordinatus ad cognitionem causae, et ad genus actuum iudicialium pertinens, ut patet ex eo quod contra illud datur recursus, non ad Superiorem in ordine administrativo, sed ad iudicem immediate superiorem (cc. 1709, 1710) ».

(1) Circa l'origine e la storica evoluzione di questo officiale cf. Lega, I, 132; Noval, n. 140.

(2) Traggono origine, il primo dalle *Ist. S. C./C.* 22 ag. 1840, e *S. C. de P. F.*, sett. 1883, il secondo dalle *Ist. S. C. C.* 1836. Cf. Noval, n. 141.

(3) Il promotore va eletto anche nel tribunale dei religiosi, come si ricava del can. 1589, § 2. Cf. can. 655, § 2.

(4) Noval, 140.

(5) Per le cause di *Beatificazione* occorre il *Promotore della fede*, di cui nei can. 2010, § 1, 2011. Nelle curie ben ordinate quest' offi-

Can. 1587: « § 1. *In causis in quibus eorum praesentia requiritur, promotore iustitiae aut vinculi defensore non citato, acta irrita sunt, nisi ipsi, etsi non citati, revera interfuerint.* — § 2. *Si legitime citati aliquibus actibus non interfuerint, acta quidem valent, verum postea eorum examini subiicienda omnino sunt ut ea omnia sive voce sive scriptis possint animadvertere et proponere quae necessaria aut opportuna iudicaverint* ».

Si stabilisce: — **a)** nelle cause in cui la loro presenza è richiesta (1), essi *devono* essere citati per i singoli atti; — **b)** mancando tale citazione gli atti saranno ipso iure nulli e si possono applicare i can. 1679 e 1893; — **c)** non saranno nulli però se quelli, pur non citati, intervengono, nel quale caso occorre farne menzione nel verbale, come si ricava dal can. 1711; — **d)** se, legittimamente citati, essi non sono presenti ad *alcuni atti*, gli atti saranno validi, purchè però sieno sottoposti al loro esame affinchè possano fare a *voce* (2) o in *scritto* quelle osservazioni crederanno necessarie ed opportune; — **e)** *quid* se, citati, non intervengono a *nessun atto?* — Vero è che in questo punto il Codice contempla il caso di assenza in « *aliquibus actibus* »; tuttavia, col P. Noval (3), crediamo che l'espressione non sia così rigida da non potersi estendere anche a tutti gli atti; per cui l'assenza completa non dovrebbe ritener-

---

cio è permanentemente affidato ad un ecclesiastico, deputato ad universalitatem causarum; nulla vieta peró che possa nominarsi volta per volta, prima dell'editto di cui nel can. 2043.

(1) Il Codice tassativamente elenca i casi in cui promotore e difensore devono intervenire. Per il **difensore** cf. i can. 1709, § 3; 1786; 1793, § 2; 1841; 1856, § 2; nelle cause contenziose can. 1672, § 3; 1688, § 2; 1696, § 2; 1745, § 1; 1759, § 2; 1773, § 2; 1830, § 3; 1863. § 2; 1971, § 1, 2°; nelle cause criminali can. 1934; 1937; 1945; 1955; pei religiosi professi can. 663-665. Per il **difensore** cf. can. 1968; 1969; 1981; 1984; 1991. — Cf. inoltre can. 1879; 1986; 1987; 1998, § 2 nei casi di appello; can. 1850, § 2; can. 1897 § 1; can. 1874, § 2; can. 1734.

(2) Agli avvocati delle parti invece è severamente proibito dare ai giudici informazioni orali. Can. 1866.

(3) N. 145, p. 82.

si come causa di nullità. (1). Salvo perciò più autorevole giudizio e parere contrari, riteniamo che, purchè intervenga la citazione e gli atti poi siano sottoposti all'esame del promotore e del difensore, se pur essi non intervengono affatto, gli atti possono ritenersi validi.

Can. 1588: « *Eadem persona officium promotoris iustitiae et defensoris vinculi gerere potest, nisi multiplicitas negotiorum id prohibeat.* — § 2. *Promotor et defensor constitui possunt tum ad universalitatem causarum tum pro singulis causis* ».

Il canone è chiaro: nelle piccole diocesi il cumulo dei due offici in una stessa persona non è vietato. La nomina poi può farsi o *ad universalitatem causarum* sino a che non avvenga una rimozione a norma del can. 1590, o *pro singulis causis*, volta per volta.

Can. 1589: « § 1. *Ordinarii est promotorem iustitiae et vinculi defensorem eligere, qui sint sacerdotes integrae famae, in iure canonico doctores vel ceteroqui periti, ac prudentiae et iustitiae zelo probati.* — § 2. *In tribunali religiosorum promotor iustitiae sit praeterea eiusdem religionis alumnus* ».

Si parla, in questo canone, delle qualità richieste a che uno venga eletto a detti offici. E si stabilisce: — **a)** è dritto dello *Ordinario* il fare la scelta; — **b)** la scelta deve cadere su: 1.° *sacerdoti;* 2.° di *fama integra*, almeno negativamente (di fama, non di buona vita solamente); 3.° dottori in diritto o almeno *periti* in questa materia, dipendendo in massima parte da essi l'esito nell'amministrazione della giustizia; 4.° positivamente *provati* in prudenza e rettitudine (non già solo stimati tali); — **c)** trattandosi di tribunale di religiosi il promotore occorre sia professo della stessa religione (2).

Si potrebbe chiedere se, trattandosi di promotore o difensore

---

(1) Cf. can. 1680.

(2) Il Codice, abolendo, col can. 586, § 3, il processo per la nullità di professione, non fa cenno del *Difensore della professione religiosa*, istituito da Benedetto XIV, Const. *Si datam* 4 mart. 1448.

« pro singulis causis », possa il Vescovo scegliere un giudice sinodale: e riteniamo di sì, purchè questi non faccia parte del collegio nello stesso giudizio.

A questo punto giova ricordare il dispositivo del can. 1613, in cui si fa divieto di assumere tale officio nelle cause di consanguinei, affini e di interesse, e del can. 1614, § 3 in cui si dispone quid iuris in caso di eccezione per sospetto.

Can. 1590: « *Promotor iustitiae et vinculi defensor electi ad universalitatem causarum a munere non cessant, sede episcopali vacante, nec a Vicario Capitulari possunt removeri; adveniente autem novo Praelato, indigent confirmatione.* — § 2. *Justa tamen intercedente causa, Episcopus eos removere potest* ».

E' chiaro che, se il promotore e il difensore sono eletti per ogni singola causa, essi decadono dall'officio col termine della causa stessa; ma se vengono nominati ad universalitatem causarum, essi non cessano di essere tali avvenendo la vacanza della sede: occorre però la *conferma* del nuovo Ordinario, per cui quest'ultimo *deve* o confermarli o rimuoverli. Per un motivo giusto il Vescovo — non già il Vicario Capitolare nè lo Amministratore Apostolico se dato a tempo (1) — può ben rimuoverli dal loro officio.

Cap. IV. — **Cursori e Apparitori.**

(Can. 1591 - 1593)

Coadiuvano il giudice nell'esecuzione materiale degli atti. Basterá, per lo scopo nostro, riportare i canoni del Codice, i quali sono chiarissimi. Can. 1591: § 1. *Ad acta iudicialia intimanda* (per averne fede pubblica: can. 1593), *nisi alia sit probata* (i. e. ragionevole, degna di approvazione da parte dell' Ordinario) *tribunalis consuetudo* (non basta l'uso: è sufficiente la prescrizione decennale; cf. can. 28), *constituantur cursores si-*

(1) Se l'Amministratore è dato in linea permanente, potrà farlo, come il Vescovo. Cf. can. 315.

ve pro omnibus causis (quindi permanentemente) *sive pro causa peculiari* (cioè per tutti gli atti di una causa: perciò chi è nominato per un solo atto non è un officiale di curia); *item apparitores ad sententias ac decreta iudicis, eo committente, executioni mandanda* (quindi: occorre una speciale commissione da parte del giudice per la esecuzione di una sentenza o di un decreto, p. e. l'esazione di una multa ecc.). — § 2. *Eadem persona utroque officio defungi potest* (non basta però la nomina generale a *cursore* perchè egli possa essere anche *apparitore*, richiedendosi per quest'ultimo, come abbiamo visto, un incarico speciale, volta per volta).

Can. 1592: « *Laici ipsi sint* (è principio generale), *nisi prudentia in aliqua causa* (p. e. se riguarda personaggi insigni, ovvero se richiede un segreto scrupoloso) *suadeat ut ecclesiastici ad id muneris assumantur; quod vero ad eorum nominationem, suspensionem et revocationem attinet, eaedem serventur regulae quae pro notariis can. 373 statutae sunt* ». Can. 1593: « *Acta quae hi confecerent, publicam fidem faciunt* »; quindi i soli atti scritti, non già le loro testimonianze: gli atti poi fanno pubblica fede come due testimoni, ma sono sempre *oppugnabili*, come sono oppugnabili le stesse loro persone se sospette (1).

---

(1) Non facciamo speciale menzione delle persone che devono, anche nelle Curie diocesane, pigliar parte ai processi di *canonizzazione*. Il Codice è chiaro e possono leggersi i can. 2003 sg. Piuttosto giova por termine a questa seconda sezione ricordando il can. 1607 che suona così: « § 1. *Iudex a Sancta Sede delegatus uti potest ministris constitutis in Curia diœcesis in qua iudicare debet; sed potest etiam alios quoscumque maluerit eligere et assumere, nisi in delegationis rescripto aliud cautum sit.* — § 2. *Iudices vero ab Ordinariis locorum delegati uti debent ministris Curiae dioecesanae, nisi Episcopus in aliquo peculiari casu ob gravem causam proprios et extraordinarios ministros constituendos decreverit* ».

APPENDICE

Curiali impropriamente detti.

Vi sono, pertanto, altre persone, oltre gli officiali già esaminati, le quali coadiuvano, in certo senso, il Vescovo e la sua Curia nel retto andamento della diocesi o parte di essa. Costoro, se non sono nè possono dirsi ancora veri curiali, debbono però aversi impropriamente come tali, è quindi pregio dell' opera dirne, sia pur brevissimamente, qualche cosa, trattando separatamente dei vicari foranei, e delle varie commissioni (1).

§ 1. — Vicari foranei.

(Can. 445 - 450)

Traggono la loro origine dai *corepiscopi*, che più tardi si dissero *arcipreti* o *decani rurali;* il nome di foranei, poi, indica o che avessero un foro speciale, ovvero, secondo i più, perchè adempivano le veci del Vescovo fuori le porte della città (2).

Il Codice, fatto obbligo al Vescovo di dividere la sua diocesi in vari distretti territoriali di più parrocchie, i quali vengono indifferentemente chiamati *vicariati foranei*, *decanati, arci-*

(1) Sebbene neppure impropriamente possano dirsi curiali i **Procuratori** e gli **Avvocati,** tuttavia, occupandosene di proposito il Codice (can. 1655-1666), non sarà fuori proposito presentare un pratico suggerimento per le curie diocesane. Non tutti possono essere ammessi a questi offici, e il diritto richiede speciali attitudini, prerogative e titoli in tali persone, di cui in qualche caso è riservata la scelta allo stesso giudice (p. e. can. 1655, § 1). Ora è giusto che nelle Curie ben ordinate non manchi l' elenco degli *Avvocati e Procuratori*, a' simiglianza dell'albo presso la S. R. Rota. Il Vescovo, servatis servandis, potrà anche prescrivere le modalità per l' iscrizione regolare nell'albo curiale, salva in lui la facoltà riconosciutagli nel can. 1658, § 2, di ammettere anche volta per volta chi non sia regolarmente iscritto.

(2) Cf. Wernz, II, 807; Sebastianelli, 273; Badii, I, 267; Maroto, II, 761 e 772. Pare non logica la nomina di un *foraneo* anche nella sede vescovile, come risulta da qualche Sinodo diocesano, p. e. *Sinodus dioec. Suessanae*, 107. Il Sinodo di Pisa (1920) denomina tali vicari *urbani;* n. 171.

preture ecc. (can. 215), nei canoni 445-450 si occupa del foraneo, delle qualità in lui richieste e delle sue attribuzioni.

La *nomina* va fatta liberamente dal Vescovo: deve cadere su di un sacerdote creduto degno, specialmente parroco, ma, contro quanto ritiene il Sinopoli (1), non pare debba assolutamente essere del distretto, potendo bene il Vescovo assumere anche uno, estraneo alla forania. Il foraneo è amovibile ad nutum Episcopi.

Esso è un *delegato* del Vescovo, epperciò il suo non è un officio ecclesiastico vero e proprio: di qui la disciplina differente che varia di diocesi in diocesi, sia quanto al nome, sia quanto alla estensione delle facoltà (2). Ecco perchè il Codice si fa premura di notare subito che le *facoltà* specifiche del vicario foraneo vanno misurate dagli statuti sinodali (provinciali o diocesani), dalle lettere di nomina e dalle concessioni esplicite di dritto, sulle quali solo qui ci occupiamo.

Il foraneo ha il *diritto:* — **a)** di usare un sigillo del vicariato (3); — **b)** di intervenire al sinodo diocesano (4); — **c)** di ottenere la facoltà di assolvere dai casi riservati vescovili e di poterla suddelegare (5); — **d)** di poter concedere in iscritto, nei casi urgenti, la licenza agli amministratori di beni ecclesiastici di cominciare o continuare la lite a nome della chiesa (6).

Il can. 450, § 2 stabilisce la *precedenza* che il Vicario foraneo deve avere sui parroci e sacerdoti della sua foranea: « Haec tamen praecedentia — nota il Prummer (7) — videtur esse restringenda ad sacerdotes, qui aliqualiter subduntur vicario foraneo, non autem ad eos, qui sunt exempti vel charactere aut alia dignitate sunt insigniti (8) ».

---

(1) *Sinopsi del Codice di D. C.*, p. 44.
(2) S. C. C. 12 dec. 1891. In alcune diocesi hanno persino speciali insegne, p. e. *zucchetto* e *mozzetta*.
(3) Can. 450, § 1.
(4) Can. 358, § 1, n. 4.
(5) Can. 899, § 2.
(6) Can. 1526.
(7) Pag. 200.
(8) Piace riportare la interpretazione che di questo canone demmo

Incombono però gravi *obblighi*, che, nel Codice, si riassumono: *vigilanza* assidua, *ispezione* o visita periodica, *relazione* fedele. Perchè poi il vicario foraneo possa meglio ottemperare a questi doveri, il can. 448, § 2 dispone che, se non è parroco, risieda nei limiti del vicariato o almeno in territorio non molto lontano, secondo le norme che stabilirà il Vescovo.

1.° *Vigilanza.* — I capi cui si riferiscono gli obblighi del vicario foraneo possono ridursi ai seguenti: — a) vigilare sulla condotta morale degli ecclesiastici del suo distretto, e se osservino i loro doveri, specialmente per quel che riguarda la residenza, l'omelia, il catechismo e l'assistenza agl' infermi; —

---

in *Monitore Ecclesiastico*, XXXII, 26: « La S. C. del Concilio il 17 maggio 1919 interpretò il can. 370 che tratta del Vicario Generale nel senso che a costui, anche se vestito degli abiti canonicali, spetta il dritto di precedenza in coro e fuori, su tutti e singoli i sacerdoti, non esclusi i canonici e le dignità (*Cuneen et Utinen.* Praecedentiae. Cf. Mon. Eccl. XXXI, 296). Dall'intima connessione della materia e per i principi ivi ufficialmente accennati, ci pare che il can. 450, § 2 possa godere della stessa lata interpretazione, sicchè può ben ritenersi che anche la materia di precedenza nel vicario foraneo sia stata riordinata *ex integro* nel Codice. Si noti: — 1.° E' chiara, certo, la differenza che corre tra il Vicario Generale e il foraneo; mentre quegli è costituito in vera dignità, questi è un semplice officio con una certa delegata giurisdizione assai limitata, come nota il Barbosa, *De off. Ep.*, 54, 140. Tuttavia sotto un certo aspetto convengono insieme, in quanto, sebbene in modo, misura e titoli diversi, l'uno e l'altro fanno le veci del Vescovo e ne rivestono l'autorità. — 2.° Ora, è proprio su tali principi generali che il can. 106, nn. 1-2, basa i criteri di precedenza: *a*) chi fa le veci di altra persona, ha la stessa precedenza di questa; *b*) chi ha autorità su altre persone ha sulle medesime la precedenza. — 3.° Pare adunque fuori dubbio che il can. 450, § 2, vada interpretato con lo stesso criterio estensivo con cui la Congregazione interpretò il can. 370, epperciò, restando abrogati tutti i precedenti decreti della S. C. dei Riti in materia (can. 6, n. 1) il Codice ha arrecato sostanziale riforma su tal punto. — 4.° Prima del Codice la precedenza al foraneo sul clero della forania, non gli toccava *per sè* e *sempre*, poichè bisognava distinguere s'egli era o no canonico, se interveniva o meno come foraneo, ecc., come pure aver presenti le varie consuetudini e le varie disposizioni della S. C. dei Riti e le Sinodali spesso contraddittorie. Cf. S. R. C., 43, 126, 173, ecc. ecc.; Ferraris, v. *Vic. for.*; Sinodi di Fermo, tit. IV (1900), di Palermo, 450 (1910), di Ravenna, 811 (1913) — 5.° Occorrevano quindi criteri generali, i quali si riassumono: *a*) si suppone che il vic. for. agisca, intervenga ed operi

b) se i decreti vescovili, specie quelli emanati in S. Visita, vengano eseguiti; — **c)** se si usi quella cautela scrupolosa circa la materia della santa Messa; — **d)** sul decoro delle chiese e delle sacre suppellettili, specialmente nella custodia del Sacramento e nella celebrazione della Messa; — **e)** sull'adempimento esatto delle leggi liturgiche nelle sacre funzioni; — **f)** sull'amministrazione temporale dei beni ecclesiastici; — **g)** sul modo come vengono tenuti i registri parrocchiali; — **h)** sullo adempimento degli oneri o legati annessi ai beni ecclesiastici, specialmente dei legati di Messe (1).

2.° *Ispezione.* — Il can. 447, § 2 prescrive: « *De iis omnibus ut reddatur certior, vicarius foraneus debet, statutis ab Episcopo temporibus, sui districtus paroecias visitare* ». Si abbia presente: — **a)** è il Vescovo che deve stabilire il tem-

---

sempre come tale: è inutile quindi oggidì l'indagare se egli agisca in qualità di foraneo, ovvero di semplice canonico, ecc.; *b)* le espressioni del can. 450 sono chiare: il foraneo gode della precedenza su tutti i parroci e gli altri *sacerdoti*, sien pure canonici e dignità collegiali nel suo distretto; *c)* ció va inteso anche se egli, il foraneo, intervenga nelle ss. funzioni o, avendo il diritto di intervenirvi, negli atti capitolari collegiali, purchè, s'intende, ciò faccia in abito conveniente. Poco interesse ha poi vedere se la riunione del clero della forania abbia luogo anche fuori territorio, p. e. nella città diocesana.

Possono farsi due quistioni: — *a)* Se in una funzione interviene *collegialiter* un capitolo collegiato e il foraneo non è *de gremio*, godrà egli su tutti del dritto di precedenza? — Sino ad esplicita dichiarazione in contrario, ci pare di no, poichè la corporazione capitolare va considerata come ente più degno del vic. for. Bened. XIV, *De sin.*, III, X, 7. — *b)* Che cosa è a ritenersi in caso di processioni o di esequie? — Premesso che il Codice non ha inteso intaccare quelle leggi liturgiche di cui non fa esplicito cenno (can. 2), ci pare che la preeedenza sul parroco che porta la stola in questi casi non possa sostenersi, anche perchè queste sono funzioni parrocchiali espressamente riservate (can. 462, nn. 5 e 7). Intervenendo peró il capitolo, di cui il foraneo è membro, costui avrà dritto alla precedenza su tutti, anche sul parroco, purchè questi non si trovi *in funzione*, nel quale caso la precedenza é concessa dalla liturgia.

Si può consultare F. H. Ferretti, *De iure praeced. vic, gen.* (estr. da *Ephem. Liturg.*, ott. 1919) ».

Potrebbero farsi altre quistioni che qui tralasciamo, per amore di brevità.

(1) Can. 447, § 1. Degno di menzione è il can. 1289, § 1 con cui si ha il divieto di vendere le reliquie.

po (1) e le modalitá (2) per la visita o ispezione; — **b**) tale ispezione sembra potersi estendersi a tutti gli oratorî pubblici e semipublici non esenti (3); — **c**) che la ispezione poi o visita implichi anche una moderata facoltà di poter prudentemente inquirere sulla condotta e sullo zelo dei parroci e sacerdoti, è da ammettersi senz'altro, quando nel « *de iis omnibus* » van comprese quelle notizie; — **d**) se il foraneo è parroco, la sua parrocchia può essere visitata da un sacerdote appositamente delegato (4).

3.° *Relazione.* — Il canone 449 dispone: — **a**) il vicario foraneo deve, *almeno* una volta l'anno, dare relazione scritta sullo stato della sua forania; — **b**) non è prescritta l' epoca, ma è bene venga fatta nel mese di gennaio, come prescrivono alcuni sinodi (5); — **c**) la relazione sia *completa;* si espongono, cioè, il bene e il male operato e gli scandali se per disgrazia vi furono; si dicano i rimedi adibiti o che si credono opportuni da adibire; — **d**) per maggiore ordine e facilità si redigano speciali moduli a stampa, come ben ha fatto qualche Curia (6).

Degni di speciale menzione sono le disposizioni seguenti;

a) Il can. 447, § 3 fa obbligo al vicario foraneo (7) di aiutare spiritualmente i sacerdoti della sua forania gravemente infermi e di far sì che nulla vada smarrito di quanto, in suppellettili, libri, documenti ed altro, appartenga alla parrocchia. Opportuna sarebbe però nei Concili e nei Sinodi la prescrizione che il Vescovo sia informato, non solo quando qualche sacer-

---

(1) Generalmente nei Sinodi è prescritto si faccia ogni anno (« *singulis annis* »; Sinodo S. Miniato, 1919, c. 183, § 2) o una volta lo anno (« *semel in anno* »; Sinodo Sessa Aurunca, 1920, n. 110).

(2) Nel Sinodo S. Miniato, c. 134: « *Paroecias sui districtus visitet Vicarius Foraneus privatim, sine ullo externo apparatu* ».

(3) Prummer, 150.

(4) Sinodo di Sessa Aurunca, n. 110.

(5) Sessa Aur., n. 114, S. Miniato, c. 139, § 1.

(6) Cf. Sin. S. Miniato, c. 139, § 1, app. V. Nella const. 139, § 2 è detto: « *Si mala sint gravissima quae moram non patiantur, de iis Nos statim certiores faciat* ».

(7) In sua deficienza, dovrebbe ciò fare il parroco più antico della forania. *Conc. Plen. Siculum,* 1920, can. 75, § 2.

dote muore (1), ma anche quando qualcuno di essi sia gravemente ammalato (2).

b) Il can. 448, § 1 riconosce nel vicario foraneo il diritto di convocare e presiedere la soluzione dei casi morali, di cui si fa parola nel can. 131; e di vigilare sulle dette riunioni, se sono in più nel suo distretto.

c) Il can. 1936 dà facoltà al foraneo di poter ricevere denunzie (3).

§ 2. — Commissioni.

L'obbligo nei Vescovi di costituire delle commissioni di vigilanza o per disbrigo di affari in materia disciplinare o amministrativa si desume da vari documenti Pontifici. Il Codice intanto non di tutte fa menzione, ma di tre ceti solamente, come quelli che richiedono un certo carattere di stabilità, con regolamento generale e permanente.

Però i vari Sinodi celebrati sin'oggi, tenendo nel dovuto conto le disposizioni della S. Sede, han fatto eco fedele ai voleri dei Sommi Pontefici, ordinando che nelle loro Curie si costituiscano le commissioni desiderate. E i Reverendissimi Ordinari là dove non ancora si fosse fatto, darebbero prova di zelo apostolico e di attaccamento sincero nell'eseguire gli augusti voleri del Papa.

Così, in ogni Curia ben ordinata non dovrebbero mancare le seguenti *commissioni*, composte, com' è chiaro, di persone, ecclesiastiche o laiche, secondo i casi, ma buone, pie, distinte ed abili in materia: — **a**) « *Consiglio di vigilanza sul modernismo* », desiderato dall'immortale Pio X (4); — **b**) « *Con-*

---

(1) Sinodo di Sessa Aur., n. 111.

(2) Cf. *Animadversiones Commissionis in Conc. Plen. Siculum*, al can. 75.

(3) In alcune diocesi si fa obbligo al foraneo di avere una *curia*, o *officio*, con segretario, archivio ecc.; è certamente cosa ottima e da consigliarsi.

(4) Enciclica *Pascendi*, 8 sett. 1907, § 10, VI, tuttodì vigente in questo punto, come ha dichiarato la S. C. del S. O., 22 mar. 1918.

siglio di vigilanza sulla predicazione », (1); — **c**) « *Consiglio per la dottrina cristiana* », « *per la musica sacra* », « *per l'arte cristiana* », (2); — **d**) similmente « *per l' opera della propagazione della fede* », « *per l' opera della S. Infanzia* », « *per l'opera di S. Pietro* », « *per l'unione missionaria del clero* », tanto caldamente raccomandata da Benedetto XV (3). A ciascuna di queste commissioni si potrà assegnare un regolamento speciale (4).

Il Codice fa peculiare menzione dei tre ceti seguenti:

I. **Censori per la revisione ecclesiastica dei libri.** — Confermando, almeno nei punti salienti, quanto già vari documenti Pontifici avevano disposto (5), il canone 1393 prescrive norme precise circa l'*istituzione obligatoria* in ogni Curia di un certo numero di censori di officio per la revisione di ciò che, a norma dei sacri canoni, non può essere pubblicato a stampa senza la previa licenza scritta dell'Ordinario.

Dal citato canone si desume: — **a**) la istituzione è obbligatoria, ma non ne è prescritto il numero: certo, però, essi devono essere parecchi perchè ogni branchia di scienze sacre deve trovarvi il competente; — **b**) devono essere almeno chierici, appartenere al clero secolare e al regolare (non osta sieno extradiocesani), e possedere i requisiti necessari per potere emettere un giudizio sano e giusto; quindi essere commendevoli per età, erudizione, prudenza, obiettività di vedute scientifiche; — **c**) nell'espletare il proprio dovere seguano la via retta e sicura e

(1) Cf. *Sinodo di S. Miniato*, const. 75.; *Sin. di Sessa Aur.*, 93, 484.
(2) *Concilium plenarium Siculum* (1920), can. 80.
(3) Enciclica *Maximum illud*, 30 nov. 1919.
(4) Non abbiamo fatto parola di quelle che potrebbero istituirsi per dirigere il movimento sociale, l'opera nazionale della buona stampa, la diffusione degli Evangeli (Soc. S. Girolamo), di cui pure è giusto si tenga grave conto. Cf. *Conc. Sic.*, 31, 34, 35; *Sinodo di Sessa*, 178 sq.; De Santa, *Spunti di teol. pastorale*, p. 845 sg. Non inopportunamente poi in alcune diocesi si stabilisce una « *commissione per l'interpretazione delle leggi Sinodali* » e « *per la soluzione officiale dei casi* ». Cf. *Sinodo di Sessa*, 11, 50.
(5) Leone X, cost. *Inter sollicitudines*, 4 mag. 1515; Leone XIII, cost. *Officiorum ac munerum*, 25 gen. 1897; Pio X, encicl. *Pascendi*, 8 sett. 1907, e motu-proprio *Sacrorum Antistitum*, 1 sett. 1910.

dieno il loro parere in iscritto; — **d**) l'autore non conosca il nome del censore, il quale, se il Vescovo lo credesse opportuno in qualche circostanza straordinaria, può restare ignoto anche dopo il giudizio emesso; — **e**) nulla é detto della loro durata in carica.

II. **Deputati pel Seminario.** — Il canone 1359 induce gravissime mutazioni all'antico diritto, secondo il quale il Vescovo doveva nominare parimenti due commissioni, dette *tridentine* da quel Concilio che per primo ne fece obbligo, ma con criteri più ristrettivi e in numero più esteso di membri (1).

Basta conoscere: — **a**) Anche oggidì il Vescovo è tenuto a costituire un doppio ceto di deputati, uno per la disciplina, lo altro per l'amministrazione dei beni temporali; — **b**) mentre una volta il Capitolo aveva il diritto di eligere un canonico e un sacerdote i quali, con altri due, dei quali uno canonico, scelti però dal Vescovo, facessero parte della commissione per l'economia, oggi il diritto di scelta tocca esclusivamente al Vescovo, solamente udito il parere del Capitolo, e questo per la commissione così economica che disciplinare; — **c**) l' una e la altra commissione, scelta, come sopra, dal Vescovo, è composta di due sacerdoti (2), sono peró ineleggibili il Vicario Generale, i familiari del Vescovo, il rettore, l'economo e i confessori ordinari; — **d**) essi non sono perpetui, come uña volta, durano però in carica per sei anni e possono essere rieletti, nè si può rimuoverli senza grave motivo; — **e**) il Vescovo è tenuto a chiedere il loro consiglio negli affari di maggiore importanza.

III. **Consiglio di Amministrazione.** — È incontrastabile principio che all'Ordinario del luogo spetta il pieno dritto di

(1) Per l'antica disciplina cf. Cappello, *De visitatione SS. LL.*, II, pag. 289 sq.

(2) Crediamo che la scelta sia libera, purchè cada su sacerdoti secolari, senza obbligo di nominare canonici o del clero della città (S. C. C. 15 sett. 1792): niente vieta poi che uno stesso sacerdote faccia parte dell'una e dell'altra commissione (S. C. C. 11 feb. 1863; Lucidi, I, VI, § 5).

vigilare sull'amministrazione dei beni ecclesiastici non esenti siti nel proprio territorio; a lui anzi il Codice fa obbligo perchè rediga, a riguardo, un peculiare regolamento.

A tale uopo il canone 1520 prescrive che in ogni diocesi si istituisca un « *consiglio diocesano di amministrazione* » (1). Ecco le regole che seguono tale istituto: — **a**) esso deve essere un collegio, la cui presidenza *iure nativo* tocca all'Ordinario; — **b**) può essere composto di *non meno* di due altri: se l'Ordinario crederà opportuno un numero maggiore, devono sempre essere in numero pari, perchè, col presidente, sieno dispari nelle decisioni; — **c**) la sede di tale consiglio dev'essere la città vescovile; niente vieta però — crediamo — che vi facciano parte persone forestiere; — **d**) se il dritto particolare o la consuetudine null'altro stabilisce, il diritto di scelta spetta all'Ordinario, chiesto il parere del Capitolo; — **e**) possono essere scelti ecclesiastici o laici, purchè idonei e periti, possibilmente anche in diritto civile; — **f**) i consanguinei e gli affini in primo e secondo grado dell'Ordinario non possono esservi assunti senza speciale indulto apostolico; — **g**) nulla dicendo il Codice, essi sono a vita, removibili — s'intende — per grave e serio motivo; — **h**) devono emettere giuramento nelle mani dell' Ordinario, di adempimento fedele del proprio dovere, il quale è indicato, oltre che dai can. 1523-1528, dal regolamento vescovile; — **i**) negli affari di maggior rilievo, l'Ordinario dovrà sentirli; essi però hanno il voto solamente consultivo, eccettuati i casi in cui il dritto comune o le tavole di fondazione richiedano il consenso.

---

(1) Oltre a questo *consiglio diocesano*, il can. 1521 suggerisce al Vescovo di eleggere persone idonee e provate le quali amministrino i beni appartenenti a chiese o ad enti, non aventi per diritto o per fondazione i propri amministratori. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Se costoro sono laici, per qualsiasi titolo, dovranno rendere i conti nella S. Visita al Vescovo, cui spetta anche il diritto di prescrivere il regolamento per l'amministrazione. Il can. 1522 dà speciali norme per questi consigli particolari, i quali poi — com'è chiaro — devono attenersi alle norme generali, come la commissione diocesana.

PARTE II.

Ordinamento.

Questa parte dovrebbe essere puramente *tecnica*, più che *giuridica*, riferendosi al modo pratico come dovrebbero ordinarsi i locali o uffici di curia. Tuttavia siccome il Codice si occupa nei canoni 375-384 dell'archivio diocesano e degli obblighi che si riferiscono alla sua costituzione e custodia, è giusto che noi, ordinatamente, interpretandone il valore ne seguiamo puranco la divisione.

Vedremo perciò: — 1.° dell'archivio comune; — 2.° dell'archivio segreto; — 3.° del protocollo e schedario di lavoro.

Cap. I. — Archivio comune.

(Can. 375 - 378).

Lo scopo pratico del nostro lavoro ci dispensa dal fermarci sull'origine della voce archivio e sulle varie divisioni o specie di esso: il Codice lo chiama archivio o tabulario (1), e mentre suppone la divisione fra archivio di *deposito* e il *corrente* (2), fa esplicita menzione di un archivio *comune* e un archivio speciale o *segreto*. Qui ci occuperemo del primo, ossia dell'*archivio comune*, di cui esamineremo la erezione, l'ordinamento, lo

(1) Scrive Badii, *l. c.*, 244, nota: « *Archivum et Archium* graeca vox... significat primo aedes magistratuum et regiam, et palatium, et iudiciale forum, deinde locum in quo tabulae et acta publica asservantur, latine *tabularium*, quia huiusmodi loca fere in principis aut magistratuum aedibus, et curia, aut is vicina sunt ». Ferretti, *I piccoli archivi ecclesiastici*, p. 4, dietro il Lupi, fa derivare la voce dal latino *arca* (forziere), e definisce l'archivio: « La raccolta delle scritture, disegni e stampe, che vennero formandosi mediante un'autorità, un'amministrazione publica o privata e agli scopi nella medesima ».

(2) Tralasciando la divisione più generale degli archivi in *civili* ed *ecclesiastici* a seconda della pertinenza ed emanazione, e in *publici* e *privati* a seconda dell'autorità che li ordina, e fermo restando che l'archivio curiale è archivio ecclesiastico e pubblico, la più importante divisione è quella di archivi di *deposito* e *correnti*. « Archivio

obbligo di redigerne l'inventario o catalogo, i doveri di custodia e le regole circa l'uso. Il Codice conferma l'antica disciplina in questa materia, estendendo per tutta la Chiesa, le disposizioni emanate dal Papa Benedetto XIII per l'Italia ed isole adiacenti (1).

1. **Erezione.** — Dispone il can. 375, § 1: « I Vescovi erigano in luogo sicuro e comodo l'archivio, ossia tabulario diocesano, in cui vengano custoditi convenientemente disposti e diligentemente chiusi gli istrumenti e le scritture che riguardano gli affari spirituali e temporali della diocesi ».

Fermandoci al *luogo,* che dev'essere *sicuro* e *comodo,* piace riportare dal *Regolamento per gli Archivi Ecclesiastici* (Norme generali), riferito come appendice nel recente Sinodo di Pisa (2).

« 1. Gli Archivi siano costruiti o situati in modo da potersi evitare i pericoli del fuoco, dell'acqua e degli uomini. Non siano perciò a contatto o in prossimità di stanze ove si trovino materie facilmente infiammabili, non vi scoli acqua o trasudi umidità da finestre o da tetti mal costruiti; abbiano le

---

di **deposito** — scrive Ferretti, pag. 6 — che alcuni vogliono chiamare *storico*, è quello che raccoglie le carte che non servono più per i bisogni correnti dell'amministrazione o dell'autorità a cui appartiene, e sono destinate a conservarsi per la loro molteplice utilità. L'archivio di *deposito* può suddividersi in due sezioni: l'*antica* e la *moderna;* sezioni che alcuni chiamano inesattamente *storica* e *amministrativa*.... Archivio **corrente** è quello degli affari recenti o pendenti che esigono ancora provvedimenti e che sono tenuti ancora dall'ufficio di *Protocollo* — ove esiste — a disposizione degli altri uffici, finchè non vengano esauriti e mandati *agli atti*, o all' archivio di deposito ».

Gli archivi, per rispetto ai vari fondi e collezioni che abbracciano, si distinguono in *particolari* e *generali*: l'archivio curiale dovendo comprendere e contenere esemplari di cataloghi di altri archivi diocesani (can. 383, § 1), può ritenersi archivio *generale.*

(1) Cost. *Maxima vigilantia*, 14 giugno 1727, §§ 5 sg. Cf. anche *forma di regolamento per la custodia e l'uso degli archivi e delle biblioteche eccl.* (Tip. Vat. 1902); *Circolare* dell'E.mo Cardinal Segretario di Stato, 30 dic. 1902.

(2) *Pisanae Ecclesiae Sinodus XI*, Petro S. R. E. Card. Maffi Archiepiscopo. Celebrata diebus 29-30 sept. et 1 oct. A. D. MCMXX. pag. 339.

mura bene asciutte, la porta munita di forte serratura e le finestre assicurate da inferriate.

« 2. La stanza, ove trovasi l'archivio, non sia destinata ad altri usi nemmeno sacri; e se ciò per gli archivi parrocchiali non è sempre possibile, quanto appartiene all' archivio si raccolga in scaffali possibilmente a muro, da chiudersi con sportelli ben sicuri. Sopra all'ingresso della stanza esclusivamente destinata all'archivio o sopra agli scaffali si ponga un cartello con la scritta « Archivio ».

Certo, la forma di armadi o scaffali scavati in muro non è adatta per l'archivio comune curiale: essa è tollerata per archivi minuscoli o per una sola parte dell' archivio stesso, ad esempio per la sezione segreta. Ove però la meschina importanza della diocesi o l'assoluta mancanza di locali non permettessero di adibire una stanza speciale, gli armadi o gli scaffali sieno di conveniente grandezza e di struttura robusti, di legname cioè bene stagionato e refrattari al tarlo. Se poi sono costruiti a muro, l'interno sia rivestito di assi. Occorre intanto una vigilanza più assidua perchè l'umidità e la muffa non rovini i documenti, ragion per cui, in questi casi si consiglia di aprire negli sportelli due o quattro occhi perchè penetri aria e luce, occhi però così piccoli che non vi possa entrare una mano, e la sicurezza e segretezza delle carte non ne resti compromessa.

Il Codice poi vuole che l'archivio sia in luogo *comodo* per l'accesso e per la vigilanza.

II. **Ordinamento.** — Non basta avere un archivio in luogo *sicuro* e *comodo;* il Legislatore vuole che i documenti siano *convenientemente disposti.* Per maggiore chiarezza e comodità diamo le norme pratiche per ottenere un buon *ordinamento* negli archivi *correnti* e *di deposito.*

1. *Archivio corrente.* — Scrive Ferretti (1): « Il primo presupposto, l'operazione fondamentale e la condizione *sine qua*

(1) *Op. cit.*, p. 14.

non dell'ordinamento delle carte di un ufficio o di un archivio corrente é la *classificazione* o ripartizione delle medesime in *categorie* (o *titoli*) e *classi,* distinte secondo la *natura* o la *materia* diversa degli atti che sogliono arrivare giornalmente e secondo una *tabella prestabilita* che dicesi anche *titolario* ». La classificazione per categorie è positivamente prescritta dai regolamenti ecclesiastici e civili, e in conformità di essi non pochi sinodi diocesani hanno emanato apposite disposizioni, fissando così, coll'elenco completo delle categorie e delle classi, una *tabella di classificazione* o *titolario,* utilmente stampati, ma solo per gli archivi parrocchiali (1). Quanto all'archivio Curiale o diocesano, però, non vi ha regola fissa: l' ordinamento quindi è affidato all'abilità dell'archivista, il quale avrà certamente considerazione della importanza della diocesi e degli affari che si svolgono. Il più facile e pratico ordinamento di un *archivio corrente* è fuori dubbio il *cronologico* (sistema a *camicia*) con i rispettivi schedari, come vedremo meglio, parlando del protocollo.

2. *Archivio di deposito.* — La classificazione o ordinamento dei documenti antichi e delle scritture anteriori alle correnti è un'operazione difficile e delicata quanto altra mai, chiamata

(1) Benedetto XIII, Cost. *Maxima diligentia*, ordina quattro categorie di scritture: 1ª in ordine alle persone ecclesiastiche; 2ª in ordine ai luoghi sacri; 3ª in ordine a cose sacre; 4ª in cause civili e criminali. Cf. *Istruzioni del Ministero dell'Interno per la tenuta del protocollo e dell'archivio per gli uffici comunali,* 1 marzo 1897; Sinodi di Milano (1902, app. XL, p. 398), di Firenze (1905, p. 157), di Genova (1909, app. XXVI, p. 390), di Ravenna (1913, art. 1302). Il Ferretti, p. 16, ne fa un transunto che può ben servire di guida, avendo già, a pag. 15, esposta la *utilità e difficoltà* di una buona tabella in questi termini: « Una buona tabella di classificazione serve al rinvenimento degli atti quanto gli indici e gli inventari. Se per ogni specie di affari si avesse o si formasse una categoria e per ogni categoria più classi precise, e si registrassero, coi debiti richiami nella tabella, le ricerche di qualsiasi atto sarebbero non difficili, e possibili anche senza indici e rubriche.

« Ma non è facile nè da ogni archivista primo arrivato, formare la *tabella di classificazione* di un archivio. Questa richiede una piena conoscenza della costituzione e del funzionamento dell'Istituto rispettivo come altresì delle varie specie di atti che vi si redigono, vi arrivano e ne partono ».

perciò a buon diritto la pietra di paragone della perizia dello archivista. Essa richiede una conoscenza profonda della passata costituzione e della storia della diocesi e della Curia, come della ripartizione antica delle scritture.

È noto come possano distinguersi quattro metodi o sistemi di ordinamento generale degli archivi: l'alfabetico, il cronologico, l'ordinamento per materie e il sistematico-storico (1), ed è noto pure come non vi sia regola assegnata per l'archivio curiale o diocesano. Si legge nel *Regolamento* annesso al Sinodo di Pisa (2): « 10. Dove già esiste un ordinamento sufficientemente corretto, non lo si muti, ma, se è caso, lo si completi, e se ne segua il concetto direttivo pel rinnovamento delle segnature, per i nuovi acquisti, aumenti, ecc.

« Quando manchi un ordinamento anteriore, ovvero ne restino traccie troppo incerte (p. e. inventari insufficienti), allora si rifarà l'ordinamento aggruppando: *a*) *i manoscritti*, per lingua, per altezza e, quando siano molti, per materia; i registri

(1) Piace esporre quest'ultimo metodo, come quello che è più propugnato dai maestri di archivistica ed è adottato generalmente dalla legislazione civile ed ecclesiastica. « Il metodo *sistematico-storico* — scrive Ferretti, p. 22 — detto anche *delle provenienze* o *per fondi*, stabilisce come canone fondamentale di ogni ordinamento archivistico il rispetto e la reintegrazione dell'ordinamento antico, ossia dei fondi, delle categorie e delle serie classi originarie. Secondo questo metodo, insegna l'illustre S. Müller, archivista di Utrecht, ciascun volume, « ciascun documento è collocato nella collezione e nella serie della collezione, alle quali apparteneva quando questa collezione era un organismo vivente », e dalla quale proviene.

« Secondo questo metodo le scritture di una medesima provenienza, o della stessa qualità e natura devono essere collocate insieme nel loro posto di categoria e di tempo, senza tener conto della diversità del formato dei registri, delle filze, mazze, ecc. Solo le pergamene, i cimeli, le carte e i volumi di straordinarie dimensioni, i disegni o piante geometriche, mappe e simili possono essere collocate in altro luogo, in sezioni a sè, a scopo di migliore conservazione. In questo caso si custodiranno gelosamente o dentro armadi a cristalli, o dentro adatte, capaci e ben costruite cassette di legno inattaccabile ai tarli, o se i documenti preziosi sono pochi, dentro le casse-forti dell' Istituto rispettivo; e nella sede propria dei documenti tolti per raccoglierli come sopra, si dovranno sempre porre altrettanti cartellini o fogli di rimando al luogo dove furono messi ». Cf. N. Barone, *Lezioni di archivistica*, 1914, p. 86.

(2) Sett. 1920, p. 340.

ecc. di ufficio già compiuti, secondo l'oggetto, a cui son destinati; *b*) *le pergamene*, per ordine di tempo e, possibilmente, anche secondo la provenienza (Capitolo, Chiesa, Confraternita, ufficio amministrativo, ecc.), *c*) *i libri stampati,* per materia in classi generiche (teol., fil., stor. ecc.).

III. **Inventario.** — Prescrive il Codice nel can. 375, § 2: « Con ogni possibile diligenza e premura si compili l'inventario ossia catalogo dei documenti conservati in archivio, con un breve riassunto delle singole scritture ». Non meno importante dell'ordinamento deve considerare questa compilazione dello inventario dell'archivio antico, la descrizione cioè almeno sommaria, dei documenti ed oggetti dell'archivio.

Si ascolti Ferretti (1): « Cotesto inventario — non altrimenti che i moderni protocolli e rubriche — è indispensabile allo scopo di provvedere al riconoscimento, alla conservazione, alla consegna e alla consultazione dei documenti e delle scritture ». E il *Regolamento* annesso al sinodo di Pisa (2): « 11. È assolutamente indispensabile un *Inventario* o *Catalogo,* almeno sommario, dei documenti ed oggetti dell'archivio; esso deve fornire i dati necessari tanto per l'identificazione o riconoscimento, quanto per la consultazione od uso scientifico ».

All'imposizione *grave* del Codice di redigere « con ogni diligenza e premura » l'inventario fa eco la ingiunzione dell'autorità civile del « Regolamento per gli Archivi di Stato » emanato dal Ministero dell' Interno (1911), la quale con l'articolo 73 prescrive: «.... gli enti morali tanto civili che ecclesiastici e gli istituti da essi dipendenti, a qualunque dicastero siano soggetti, debbono conservare in buon ordine gli atti dei loro archivi e depositare una copia dell'inventario degli atti stessi nell' archivio di Stato ».

Ma non basta la semplice compilazione; il Codice vuole sia fatta con un *riassunto breve delle singole scritture* e sia completata anno per anno.

(1) *Op. cit.*, p. 22.
(2) Pag. 341.

1. *Riassunto.* — Il *Regolamento* annesso al Sinodo di Pisa ha: « 12. L'inventario per i manoscritti deve indicare di ciascuno *a*) la segnatura, ossia, il numero d'ordine, *b*) la materia (se membrana o carta), *c*) il numero complessivo dei fogli (p. e. ff. 350) e la loro misura per millimetri (p. e. mm. 239 × 109), *d*) l'autore ed il titolo; oppure — se l'uno e l'altro è ignoto — l'argomento (p. e. diario, atti dei matrimoni), la lingua e le parole prime e le finali, e, se lo scritto é mutilo, le prime parole del foglio primo e le finali dell'ultimo, *e*) il secolo o l'anno, *f*) lo stato di conservazione (buono, mediocre, cattivo, pessimo, mutilo), *g*) la legatura, se antica o con stemmi e con altri segni di possessore.

« Per le pergamene si indicherà di ciascuna *a*) la segnatura, *b*) il luogo e il tempo in cui fu scritta, e, negli atti notarili, il notaio, *c*) la natura (breve, diploma, bolla, atti di vendita, permuta, conferma, ecc.), *d*) lo scrittore o l'atto principale, *e*) la persona o ente, a cui fu scritto, donato, ecc., *f*) le prime e le ultime parole caratteristiche, *g*) la materia, le dimensioni e stato presente della membrana, *h*) se ci sia il sigillo, piombo, o, almeno, se ne rimangono segni come avanzi o fori della cordicella.

« Per gli stampati s'indicherà *a*) la segnatura, *b*) l'autore, o, se il libro é anonimo, il primo sostantivo del titolo come parola d'ordine, p. e. « compendio (breve) della storia ecclesiastica », *c*) il titolo, *d*) il luogo ed anno di stampa (in cifre arabiche), *e*) lo stampatore o editore, *f*) il numero dei volumi, *g*) il sesto (folio, 4.°, 8°, 12°) » (1).

(1) La più facile e pratica maniera di inventariare i piccoli archivi con una certa sicurezza tecnica è quella di procurarsi dei *moduli stampati,* che si potranno riempire anche da chi è ignaro di archivistica.

« In ogni caso — scrive Ferretti, p. 23 — si dividerà l'inventario come l'archivio: cioè in tante sezioni quante sono le categorie, le classi o i gruppi antichi, diversi, degli atti dell'archivio; e si dovranno riavvicinare ed elencare sotto ciascuna categoria e classe o serie, tutti i documenti e scritture della medesima qualità, natura o provenienza, a lei appartenenti.

« Infine i documenti di una stessa categoria o classe si elenche-

2. *Complemento.* — Dispone il can. 376, § 1: « Ogni anno, nel primo bimestre, all'inventario catalogo si aggiungano quelle scritture che vennero eseguite l'anno precedente ovvero comechessia non inventariate ».

Non già che presto, tali documenti, debbano passare a far parte del *deposito*, perchè, in genere, ciò non suole avvenire prima dei dieci anni, tuttavia, pur facendo essi parte dell'archivio *corrente,* è necessario che vengano convenientemente disposti, sottratti dall'ufficio di protocollo, e ritualmente elencati ossia inventariati.

A questo proposito è degno di menzione il can. 383, § 1: « Procurino i Vescovi che gl'inventari o cataloghi degli archivi delle chiese cattedrali, collegiate e parrocchiali nonchè delle confraternite e dei luoghi pii siano redatti in doppio esemplare, di cui sia conservata una copia nel proprio archivio, un'altra nell'archivio vescovile (ossia di curia), ferme rimanendo le disposizioni dei can. 470, § 3, 1522, nn. 2-3, 1523, n. 6 » (1).

---

ranno per ordine di tempo, coll'indicazione — dentro rispettive finche — del numero dei volumi, mazzi, buste, fascicoli, pergamene ecc., e dell'anno o degli anni cui spettano, come al seguente modulo.

N.° dei doc.ti - vol. - mazzi	N. della categoria	Materia o categoria	Forma del documento	Se stampato o manoscritto	Originale - copia - privato	Pagine dei documenti	DATE		Stato o conservazione	Collocazione in archivio
							prima	ultima		

(1) Il can. 470, § 3 fa obbligo al parroco di inviare alla curia copia autentica (o transunti) dei libri parrocchiali; il can. 1522, nn. 2-3 ordina agli amministratori dei beni ecclesiastici di fare accurato e distinto inventario di ogni cosa amministrata, mentre col can. 1523, n. 6, ai medesimi si impone di fare delle copie dei vari istrumenti, i quali, possibilmente, nelle copie autentiche vengano depositati nell'archivio di curia.

Il *Regolamento*, spesso citato, annesso al Sinodo di Pisa, così si esprime: « 14. Una copia dell'inventario degli archivi ecclesiastici della Diocesi sarà depositata all'archivio della Curia Arcivescovile.

« 15. L'inventario deve conservarsi in modo che non possa essere menomamente alterato, poichè deve essere base tanto della regolare consegna da farsi o ai nuovi parroci o ai nuovi archivisti, quanto delle necessarie revisioni, comprese quelle della Visita Pastorale, ed è inoltre prova di proprietà e valido mezzo di riconoscimento degli oggetti smarriti o sottratti. Non si facciano in esso le note per mancanze o correzioni, ma si scrivano in volumi a parte con richiami. L'inventario sia gelosamente custodito ».

IV. **Cura.** — Il medesimo canone 376, § 2 fa obbligo allo Ordinario sia che faccia ricerca delle carte e delle scritture smarrite, sia che usi ogni mezzo per averne la restituzione.

Quest'obbligo però, come apparisce chiaro, comprende già quello di usare ogni cura per conservare in buono stato tutti i documenti e gli scritti dell'archivio.

Basta riferire, a tale scopo, quanto dispone il citato *Regolamento* Pisano:

« 3. I cimeli, i manoscritti, le pergamene, ecc. di particolare valore, si conservino con maggior cura perchè non siano deteriorati, smarriti o involati.

« 4. I libri sciolti e sconnessi siano accuratamente rilegati, ma si esigano da chi li rilega le debite garenzie per evitare smarrimenti od altri danni. I fogli separati manoscritti, i fascicoli stampati, ecc., saranno con opportuno criterio raccolti in cartelle.

« 5. Si collochino a parte e si custodiscano con maggior precauzione le pergamene e le altre rarità, come i codici del canto gregoriano anteriori al secolo XVI, con miniature o senza; tali codici, se ancora possono utilmente usarsi, non si portino e adoperino in coro se non con le dovute cautele; ad evitare deterioramenti e pericoli si raccomanda di sostituirli con

l'edizioni moderne « o in folio o manuali » delle melodie gregoriane secondo i codici e approvate dall'autorità ecclesiastica.

« 6. Non si gettino via, nè si alienino i pezzi di carta e di pergamena caduti o staccati dai libri, ma si conservino diligentemente per rimetterli ai loro posti o per formarne volumi speciali. — Molto meno si alienino antichi fogli di guardia o vecchie pergamene usate a legatura persino di libri stampati o vecchie legature, avendo esse talvolta maggior valore dei libri e codici stessi.

« 7. Le vecchie legature, tanto dei manoscritti quanto dei libri stampati, non siano cambiate, ma soltanto rammendate e rinforzate. Nel rammendarle si conservino con ogni diligenza le antiche segnature, titoli, nomi, ecc., iscritti sulla legatura. Non si lascino mai tagliare o pareggiare i margini dei fogli anche se molto ineguali.

« 8. In caso di corrosione, putrefazione, muffa, ecc., nelle carte antiche e pergamene, come pure quando fogli veramente preziosi per antichità od altro fossero incollati alle legature e per conservarli e leggere s'avessero a staccare, o si compirà la riparazione o distacco secondo le forme indicate dai periti, o, meglio, si trasmetterà, con la facoltà ottenuta in precedenza dall'Ordinario, e con le debite precauzioni, quanto è da ripararsi al laboratorio apposito della biblioteca Vaticana, la quale si offre di fare eseguire con ispeciali cautele il restauro e il distacco e di rimandare in buon ordine e per mezzo sicuro lo oggetto ai possessori.

« 9. I libri, fascicoli, codici, ecc., portino il bollo o sigillo dell'ente ecclesiastico (Capitolo, Parrocchia, Confraternita, ecc.), a cui appartengono; i codici l'abbiano tanto nella prima e nell'ultima pagina, quanto in un determinato foglio intermedio. Il bollo sia piuttosto di piccole dimensioni, di forma ovale e di nitida impronta, e venga applicato al margine inferiore di maniera che non copra la scrittura. Per imprimerlo non si usi fumo o inchiostro evanescente o corrosivo, ma un colore innocuo ed inalterabile; si avverta di lasciare perfettamente asciu-

gare l'impronta prima di chiudere il volume e si eviti di macchiare i fogli contigui ».

V. **Schedario di lavoro.** — Il Codice nulla dice, ma l'utilità di uno schedario di lavoro è tanto grande, anche nelle Curie diocesane, che appena crederemmo possibile che il disbrigo degli affari possa, senza di esso, procedervi regolarmente. Si ascolti il *Regolamento* pisano: « 13. La minuta dell' inventario, per maggior comodità, venga scritta in schede di carta consistente da conservarsi. Riordinate le schede per ordine alfabetico nei gruppi suddetti, si ricopi l'inventario a pulito in quaderni di carta a mano, rilegati poi solidamente. In appendice, o, meglio, in un volume a parte si segni via via quanto venisse ad accrescere il fondo dell'archivio. Nel catalogo a schede le indicazioni sian poste ciascuna su di una linea ed abbian l'ordine suindicato ».

Piace, a questo punto, riportare un interessante capitolo di Mons. Benigni, *Manuale di stile diplomatico*, parte 2ª, « La pratica tecnica ». — XI. — *Schedario di lavoro* (1):

« 52. — Ogni ministero ed ogni rappresentanza diplomatica o consolare hanno, naturalmente nel loro archivio, oltre il protocollo registratore delle carte uscite ed entrate, una rubricella o qualcosa d' analogo per ritrovare più facilmente gl' incarti quando vengono domandati dai rispettivi funzionari per il disimpegno della « pratica ». Senza dubbio, l'ideale sarebbe che ciascun archivio avesse un grande schedario generale ove ogni nome d'individuo o di ente fosse registrato col « rinvio » alla sua collazione. Difatti, per non dire altro, una rubricella può dare al più l'indicazione dell'incarto (*dossier*) cioè dell' affare, per esempio: « N. 14825: Nomina concordataria del vescovo X di Z », ma non darà che molto parzialmente e saltuariamente l'indicazione dell'individuo o dell'ente che ha preso parte a quell'affare. Per continuare l'esempio, la rubricella indicherà quel vescovo X di Z il quale è l' « oggetto » dell'incarto; di-

(1) Firenze, G. Barbèra, 1920, pag. 69 sg.

modochè quando un funzionario si domanderà o domanderà per un nuovo affare: « vi sono carte precedenti sul vescovo X ? », la rubricella risponderà affermativamente indicando l' incarto 14825. Ma fra le carte di questo vi potrà essere qualcosa che riguardi il contegno non soltanto del capo del ministero e del ministro dei culti ma anche del deputato A, o del senatore B o del prelato C ó dell'associazione D o del giornale E. Perciò se, un mese o un anno o un decennio dopo, si presenta un nuovo affare ove entra in altre circostanze il sig. A o B o C o l'associazione D o il periodico E, ed il funzionario si domanda o domanda: « vi sono carte precedenti sul senatore B o sulla associazione D ? », la rubrica non gli risponderà nulla, il protocollo lo spaventerà col suo mare magnum, e soltanto dovrà raccomandarsi alla sua ed altrui buona memoria.

« Tale è ordinariamente l' « ambiente di lavoro » che si presenta al capo ufficio o funzionario subalterno che ha per le mani un nuovo affare. Il nostro còmpito si restringe qui a dare indicazioni pratiche sullo schedario di lavoro per una « pratica » o affare che dir si voglia.

« È certo, anzi evidente, che per trattare competentemente un affare è buona cosa, per non dir necessaria, di avere una bene ordinata intuizione, e perciò un quadro esatto, dell'affare stesso nella sua gènesi ed evoluzione, nonchè dei precedenti diretti e indiretti, delle concomitanze ecc.

« 53. — A ciò ottenere bisognerà dunque redigere un quadro sintetico composto di schede mobili, e perciò sempre capace di ampliamento e nuovo coordinamento.

« Faremo tante schede *primarie* quanti sono i punti notevoli dell'affare, e tante schede di *richiamo* o *rinvio* per l' eventuale collegamento di schede analoghe ecc.

« Abbiamo sempre l'esempio ora citato della nomina concordataria del vescovo X di Z. La *genesi* dell' affare è la nomina dell'ecclesiastico X a vescovo di Z da parte del Governo senza consultazione anteriore della S. Sede. Abbiamo dunque la prima scheda primaria: *genesi:* nomina ecc.: *documenti:* 1.

Bullettino ufficiale del Governo, data... num...., recante la nomina ecc.: protocollo n. 18274. — 2. Officio di mons. H di L annunziante con particolari confidenziali quella nomina del suo diocesano: prot. n. 18641. — 3. Annunzio ed elogio dell'operato, nel giornale ufficioso M data.... num....: prot. n. 18690. — 4. Annunzio e critica dell'operato nel giornale cattolico N., data.. num....: prot. 18815.

« Impostata così la genesi dell'affare coi documenti che la concernono, viene subito la domanda pratica: vi sono *precedenti* diretti o indiretti? È un precedente diretto quello che riguarda uno degl'individui od enti i quali entrano nel nuovo affare dallo stesso punto di vista di questo; così, se il Governo che ora ha nominato mons. X a vescovo di Z, aveva nominato già in forme e circostanze uguali o diverse altri ecclesiastici a vescovi, il precedente è diretto per conto del Governo; se l'ecclesiastico X ora nominato vescovo aveva in precedenti occasioni o in linea generale manifestato in stampe, in lettere ecc., la sua opinione sulla questione giuridica di tali nomine, opinione conforme o diversa da quella del suo odierno atteggiamento accettante quella nomina a vescovo di Z, ciò costituirebbe un precedente diretto per parte dell'eletto; come se il ministro dei culti avesse in altre circostanze, anche come individuo (docente, autore di studi ecc.) manifestato la sua opinione ecc., si avrebbe un precedente diretto per la persona del ministro. Che se invece il Governo di un altro paese avesse fatto una nomina simile, il precedente sarebbe indiretto, cioè la connessione (giacchè in ciò è il senso di « precedente ») fra i due affari sarebbe soltanto di analogia nella natura dei due affari. Inutile aggiungere che un precedente anche indiretto può essere di valore decisivo, come quando in certi ambienti francesi al tempo della Separazione del 1906 si sosteneva che la Separazione importa l'ignorare la natura e la gerarchia dei singoli culti; si rispose perentoriamente collo esempio degli Stati Uniti ove, in piena Separazione, lo Stato riconosce il vescovo cattolico come rappresentante legale del locale culto cattolico, la commissione o il sinodo protestante

per la tale locale confessione protestante ecc.; e quando dagli stessi ambienti si pretendeva che la Separazione e la relativa « ignoranza » verso la gerarchia cattolica includeva la soppressione delle relazioni diplomatiche con la S. Sede, si rispondeva perentoriamente con l'esempio del Brasile che aveva soppresso il Concordato fatto dall'Impero, aveva proclamato la Separazione, eppure aveva mantenuto la duplice rappresentanza diplomatica.

« Dunque alla domanda: vi sono precedenti diretti o indiretti? il funzionario deve cercare di rispondere compulsando eventualmente la sua ed altrui memoria (per quanti protocolli e schedari si facciano la memoria è sempre un grande ausilio di lavoro), le rubricelle ecc.; dopo di che supponiamo che riesca a fare questa seconda scheda primaria: *precedenti diretti:* nomina avvenuta nel.... di mons. R a vescovo di Z dallo stesso Governo ma con altra forma: prot. nn. 15025, 15216 ecc. ecc.; e la terza scheda primaria; *precedenti indiretti,* divisa in tre schede secondarie: *A*) nomina da parte del Governo di Selene del vescovo ecc. in modo analogo al caso attuale, affare finito con un accordo verbale favorevole alla tesi della S. Sede: prot. nn. .... ecc.; *B*) incidente col Governo di Ares per una deposizione d'un vescovo su base analoga, e relativa convenzione esplicativo del concordato: prot. nn. .... ecc.; *C*) nomina da parte del Governo di Hermes di un vescovo ecc. con conflitto diplomatico assorbito poi dalla Separazione proclamata dal nuovo Governo di quel paese: prot. nn. .... ecc.

« Impostato così l'inizio dell'affare seguirà la quarta scheda primaria: *evoluzione* dell'affare stesso. Tale scheda si potrà dividere in tante schede secondarie quanti saranno i rami e le fasi della pratica; ad esempio: trattative col Governo, discussioni al Parlamento, atti dell'episcopato, polemiche della stampa ecc.: ciascuna carta col numero di protocollo che servirà a ritrovarla nell'archivio.

« V'è poi una quinta scheda primaria da comporre: *consultazioni*, da dividersi in due schede secondarie: *A) fonti:* testo del concordato ecc., testo degli articoli organici ecc.) *B*) *studi:*

opera del prof. S sul concordato e gli articoli organici, opera di Mons. T sul caso analogo tale ecc. ecc.

« 54. — A questo proposito non sarà fuori luogo notare che qualcuno potrebbe trovare troppo tecnica e quasi pedante una simile schedatura, come altri tecnicismi consimili. Ebbene, a tale critica rispondiamo con una constatazione cui consentiranno tutti i competenti e che è la chiave del successo:

Ogni affare va trattato, nella sua parte tecnica, con tale esattezza metodica da parere *pedante* ai *dilettanti;* e nella sua parte intellettuale, con tale estensiva intuizione e comprensiva genialità da parere *fantasiosa* ai *pedanti* ».

Le *particolarità* di questi suggerimenti davvero preziosi, come si vede, si riferiscono agli archivi dei diplomatici; ma, *mutatis mutandis,* possono bene applicarsi anche a quelli delle Curie vescovili con i medesimi criteri. Torneremo in argomento quando si farà parola del metodo pratico di protocollazione.

VI. **Custodia.** — Il canone 377, riformando in qualche punto l'antica disciplina, riconosce la responsabilità esclusiva dell'addetto alla custodia dell'archivio (cancelliere o archivista) e dispone: — 1° l'archivio sia chiuso con chiave; — 2° la chiave sia una sola (non più due da conservarsi da due distinte persone (1), e venga custodita gelosamente dal cancelliere (o archivista); — 3° a niuno sia permesso di entrare nell'archivio senza il permesso del Vescovo o Vicario Generale e del cancelliere (o archivista).

VII. **Uso.** — L'archivio può essere usato, anzi tende ad essere usato da tutti coloro i quali hanno interesse di pigliare visione delle scritture ivi conservate: ma anche qui occorre sottostare alle norme stabilite, le quali variano a seconda che si tratti di semplice *ispezione* o lettura ovvero di *asportazione.*

a) Quanto alla *ispezione* dispone il can. 384: « § 1. È con-

(1) Cf. Blat, *De personis*, p. 349, Prummer, p. 178. Il *Regolamento* pisano così si esprime al n. 3: « Le chiavi dell'archivio si custodiscano gelosamente: non si consegnino a chiunque; il posto dove si conservano sia noto a chi presiede l'ente al quale l'ente appartiene ».

cessa facoltà di esaminare i documenti non segreti di archivio a tutti coloro che ne hanno interesse; come pure di ottenerne, a proprie spese, legittimi esemplari. — § 2. Il cancelliere però (o l'archivista) nel comunicare agl'interessati i documenti o nel redigerne e consegnarne esemplari agiscano a norma dei regolamenti dell'autorità ecclesiastica, e non senza prima consultare l'Ordinario nei casi dubbi ».

b) Quanto all'*asportazione,* ordina il can. 378 (1): « § 1. Dall'archivio non è lecito asportare scritture senza il *consenso* del Vescovo o del Vicario Generale, e le medesime devono essere restituite dopo tre giorni. La proroga di detto tempo è riservata all'Ordinario, il quale peraltro non può concederla se non con moderazione. — § 2. Chi asporta una qualche scrittura dall'archivio deve rilasciarne al cancelliere ricevuta per iscritto ».

Si è solito adibire un apposito registro, dove si segna il giorno e l'ora dell'*asportazione,* con l'indicazione precisa del volume o documento e la firma (2).

A questo punto va ricordata la grave censura del can. 2405.

Cap. II. — Archivio segreto.

(can. 379 - 382)

Le disposizioni del Codice circa l'archivio segreto sono di indole piuttosto giuridica; basterà, quindi, dopo quanto si è già esposto per la tecnica, esporre la disciplina dei canoni 379-382, dai quali si ricava:

a) É *obbligo grave* del Vescovo, distinto da quello di cui nel can. 375, § 1, di avere un secondo archivio detto *segreto* in luogo separato, o almeno in uno scrigno o scaffale ben chiuso ed inamovibile nell'archivio comune.

(1) Cf. can. 383.

(2) Si ordina nel citato *Regolamento* pisano: « 16. Senza la licenza dell'Ordinario non si permetterà a chicchessia di osservare o asportare dagli archivi ecclesiastici documenti o registri e non si rilasceranno senza cautele, note ed estratti ».

b) In esso vanno *cautissimamente* custodite tutte le scritture e tutti i documenti che richiedono il segreto, quali, ad esempio, i registri dei matrimoni di coscienza, gli affari di S. Officio, gli atti processuali in materia di moralità, ecc.

c) Anno per anno, intanto, ad evitare inutile e pericoloso moltiplicarsi di carte, al più presto (*quamprimum*) si brucino (non già semplicemente si straccino) gli atti dei processi criminali in materie di costumi quando i rei fossero già morti, ovvero dopo dieci anni dalla sentenza condannatoria. Nei quali casi però si conservi un breve riassunto del fatto con il tenore della sentenza definitiva (1).

d) Anche di questo archivio segreto bisogna fare l' inventario o catalogo, da custodirsi, anch' esso, segretamente (2).

e) A differenza dell'archivio comune pel quale basti una sola chiave, l'archivio segreto o l'armadio a ciò destinato deve avere due chiavi *diverse,* delle quali una é presso il Vescovo, ovvero l'Amministratore Apostolico, l'altra presso il Vicario Generale, ovvero, in sua mancanza, il Cancelliere di Curia (3).

f) Il Vescovo o l'Amministratore, da soli, senza però che nessun altro vi sia presente, possono, fattasi consegnare l' altra chiave dal Vicario Generale o dal Cancelliere, aprire e visitare l'archivio o l'armadio segreto: essi però avranno cura di ben richiuderlo con ambedue le chiavi (4).

g) Poichè le vicissitudini nel reggere la diocesi possono essere tante, il Legislatore, per la sicurezza dell'archivio, provvede a tali casi col dettare le seguenti norme: — 1° sin dal primo momento della presa di possesso il Vescovo deve designare un sacerdote il quale pigli in consegna la chiave dell'archivio segreto che era presso di lui, in caso di sede vacante o impedita (5); — 2.° se alla Diocesi, in sede vacante o impe-

(1) Can. 379, § 1. Cf. Benedetto XIV, *Satis Vobis,* 17 nov. 1741, §§ 10, 11, 14; Pio X, *Etsi Nos,* 1 genn. 1912, n. 78.

(2) Can. 379, § 2.

(3) Can. 379, § 3. Cf. Blat, p. 350.

(4) Can. 379, § 4. Non si puó invece sostenere che ciò possa fare da solo anche il Vicario Generale o il Cancelliere.

(5) Can. 380. Il sacerdote può essere un curiale o un estraneo, un

dita, viene assegnato l'Amministratore Apostolico, sarà lui che piglierà la chiave del Vescovo, ma se no, le cose verranno regolate come appresso; — 3.° se la sede vescovile é impedita a norma del can. 429, § 1, e cioé per prigionia, relegazione o esilio del Vescovo ovvero per impossibilità di comunicazione coi sudditi (nei quali casi, se altrimenti non provvede la S. Sede, il governo della diocesi resta affidato al Vicario Generale ovvero ad un ecclesiastico delegato dalla stesso Vescovo) allora *se* a reggere le sorti della diocesi resta il Vicario Generale, avendo egli già l'altra chiave a norma del can. 379, § 3, quella del Vescovo resti presso il sacerdote designato, *se* invece vi è chiamato un altro ecclesiastico, è necessario che il sacerdote a costui consegni la chiave (1); — 4.° se la sede è vacante ovvero impedita a norma del can. 429, § 3, e cioè quando, non essendo possibile avere Vicario o Delegato come sopra, il Capitolo elegge il Vicario Capitolare, mentre il sacerdote designato è obbligato a consegnare a costui, subito dopo la sua designazione, la chiave, il Vicario Generale (o il Cancelliere) deve contemporaneamente consegnare l'altra chiave, da lui custodita, alla prima dignità del Capitolo ovvero al più anziano fra' consultori diocesani (2).

h) Prima però di procedere, come sopra, alla consegna delle chiavi si fa ordine al Vicario Generale ovvero Cancelliere e al sacerdote designato di chiudere con sigillo di Curia l'archivio segreto (3).

---

capitolare, un parroco o un libero sacerdote secolare, purchè di fiducia del Vescovo. Sarebbe opportuno che la designazione venisse fatta per iscrittura in doppia copia, delle quali una sia riposta nell'archivio comune, l'altra consegnata al sacerdote stesso per dimostrare la sua elezione a ció.

(1) Can. 381, § 1, 1.°

(2) Can. 381, § 1, 2.°

(3) Can. 381, § 2. La disposizione di questo § non è troppo chiara. Salva più autorevole interpretazione pare che a tale imposizione di sigilli si deve procedere solamente nel caso che Vicario e sacerdote devono consegnare le chiavi, e cioè nel caso della nomina del Vicario Capitolare (can. 381, § 1, 2.°), non già anche in quello che il governo resti presso il Vicario Generale o presso un Delegato del Vescovo (can. 381, § 1, 1.°), ovvero presso un Amministratore Apo-

i) Senza una *urgente necessità* non è lecito aprire, rompendone i sigilli, l' archivio segreto; se tale grave motivo esiste, il Vicario Capitolare può farlo, ma alla presenza di due canonici o di due consultori diocesani, i quali devono vigilare perchè nessun documento venga sottratto dal medesimo archivio o armadio. Però ha diritto di *ispezionare,* ossia esaminare le scritture conservate (e non già anche quello di asportarle) il solo Vicario Capitolare, non già anche i due canonici o consultori il cui officio è quello di vigilare solamente. Dopo l' ispezione l' archivio venga chiuso e suggellato, come prima.

l) Venendo il nuovo Vescovo, il Vicario Capitolare è tenuto a rendere ragione sulla *urgente necessità* che lo spinse ad aprire l' archivio segreto, se venne realmente aperto con la frattura dei sigilli, quando anche rimessi.

Cap. III. — **Protocollo.**

Nello stile burocratico-diplomatico, *protocollo* ha tre significati: regola delle formole e degli atti di onore competenti a dignitari; registro di archivio; documento di un trattato o di una convenzione (1). Noi qui l'intendiamo nel secondo senso, e cioè in senso archivistico, e vogliamo indicare « quel registro maestro, nel quale si segnano le carte che pervengono ad un ufficio e ne partono, per conservarne memoria, seguirne il procedimento, e rinvenirle anche quando gli affari sono compiuti » (2). Un tale registro di protocollo è *precettivo* solamente per gli isti-

stolico. Cf. Blat, pag. 351; Prümmer, pag. 178. Si deduce dal canone 382 il quale presenta il caso di infrazione dei sigilli solo trattandosi di Vicario Capitolare.

(1) Cf. Benigni, *Manuale di stile diplomatico*, pag. 5, 12, 16, 23, 33. Qualche volta significò una doppia *convenzione* annessa al *Trattato*, come avvenne nel Trattato della *Triplice Alleanza*, 5 dic. 1912. Cf. Id., p. 325.

(2) Ferretti, p. 18. In sè la voce *protocollo* significa « primo membro » e passò a significare norma di competenza pei titoli perché esso consisteva nel nominare, come prima cosa, il nome del mittente e il destinatario coi relativi titoli se si trattava di una corrispondenza, ovvero, trattandosi di altro documento, nel nominarne l'autore coi relativi titoli. — Ebbe, poi, un tal nome il registro di archivio perchè in esso si notava il documento cominciando dall'indirizzo col titolo di protocollo spettante al destinatario.

ST. ALBERT'S COLLEGE LIBRARY

tuti ecclesiastici maggiori, quali le Congregazione Romane a norma della Costituzione *Sapienti consilio* di Pio X, 29 giugno 1908. Gioverà riportare le interessanti disposizioni al riguardo, dall'annesso « *Ordo servandus in SS. Congregationibus, Tribunalibus, Officiis R. Curiae* » (1)— « **Institutio circa modum in tabulas referendi et scripta expediendi.**

1. In omni Officio liber erit annui protocolli, in quod, ordine temporis, preces et expostulationes referentur singulae, quae per annum exhibeantur.

Haec in album adscriptio, post numerum ordinis, indicabit: 1. dioecesim, ad quam preces aut expostulationes pertinent; 2. petentem aut expostulantem; 3. cur, aut contra quem expostulatio fiat; 4. exhibitionis diem; 5. procuratorem, seu agentem, si fuerit interpositus. Subinde vacuum chartae relinquetur spatium, in quo notetur, qui fuerit negotii processus, hoc est, scriptumne sit ad Ordinarium, impetratane gratia, an transmissa, negata, dilata, et ita porro (2).

Numerus protocolli debet in supplicem libellum referri, scriptum ad modum fractae partis, cuius *numerator* exprimat ipsius numerum protocolli; *denominator* vero annum, elisis litteris. Ita si negotium, pertinens ad annum MDCCCCVIII, in protocolli libro numerum ferat 500, inscribendum positioni erit facta sic parte: $\frac{500}{08}$ Tergo praeterea supplicis libelli apponentur adnotationes earum fere similes, quae in libro protocolli, hoc est, nomina dioecesis, recurrentis, ac cetera.

2. Habebitur etiam protocolli index, hoc est annua parva rubrica, in quam negotia ordine dioecesum digesta referantur,

(1) Normae peculiares, 29 sett. 1908: *Appendix.*

(2) Per comodità diamo il transunto del protocollo della S. C. del Concilio:

Mese di ..... Anno .....

Numero	Diocesi	Ricorrente	Oggetto	Data	Lettere	Riassunzioni	Disposizioni relative	Risoluzioni	Osservazioni	Agente

indicto, post nomen diocesis, nomine postulantis cum numero protocolli, quo facilius investigationes in positionibus institui possint.

3. Numerus protocolli, semel positioni adsignatus, manet etsi negotium ultra annum trahatur. Quod si, aut instaurata post aliquot annos quaestione, aut alia quavis de causa contingat, ut alius ei sufficiatur numerus, huius mentio fiet in priore numero, tam in libro protocolli quam in parva rubrica.

4. Relatis in protocollum chartis, resumptisque si quae sint, prioribus, positiones ad maiores administros aut adiutores transmittendae sunt, eorum cognitioni subiiciendae et ad rem, secundum suas cuiusque Officii normas, ad exitum deducendam.

5. Re deliberata et provisa, positiones deferendae sunt:

a) ad scriptores, quoties eadem de re aut epistola conficienda sit, aut aliquis vocandus, aut exarandum rescriptum;

b) ad distributorem, si positio Consultori vel alii viro studii causa committenda sit;

c) ad protocollum, si aut iussum fuerit resumi priores, aut si coeptum consilium peculiarem exsecutionem non postulet, quemadmodum si rescriptum sit: *ad acta reponatur, lectum,* aut horum aliquid simile.

6. Nisi quid aliter in suis cuiusque Officii normis praescriptum sit, aut nisi Moderatores opportunum duxerint alia ratione consulere, communiter ad eum qui prior est inter addictos protocollo, haec munium partitio spectabit. Ipsius igitur erit suas cuique scriptori positiones adsignare, prout singulis competunt sive ratione territorii, sive materiae. Idem in protocolli libro rescripta, de quibus *litt. b* et *c num. 5.*, superioris, notabit. Priora vero illa, de quibus *litt. a,* in album referet absoluto negotio.

7. Scriptores, expleto suo munere, positiones cum adiectis rescriptis ad ratiocinatorem transmittent.

Hic acta tradet ad subsignandum. Actorum vero fasciculos, seu *positiones*, apud se retinebit, ut in suo administrationis folio et deinde super rescriptis, cum subsignata redierint, taxationes

adnotet, si quae sint adiectae. Deinde positiones ad protocollum remittet, cum sigla ex convento constituta ad significandum omnia esse confecta; litteras vero et rescripta distributori tradet.

8. Protocollo addictus rem in librum referet et positiones in suo quamque loco reponet. Distributor autem acta secundum proprias leges distribuenda curabit.

9. Si non subscripta redierit acta, vel si cum aliqua animadversione coniuncta, administri, pro variis casibus, Praepositorum sese mandatis conformabunt.

10. Memoratae normae sunt omnibus retinendae diligenter, nisi quid in iis quae sequuntur peculiaribus legibus exceptum sit pro aliquo Officio ».

In conformità alle riferite disposizioni, il medesimo Pio X, riformando il Vicariato di Roma con la Costituzione *Etsi Nos*, 1 genn. 1912 (1), circa i nuovi offici ordina: « 77. Singula quatuor officia tabularium suum ad illud officium spectantium, et acta et documenta servabuntur, de quibus adhuc quaestio esse paterit: deinde ad archivum mittentur. — 78. Tum tabularium tum archivum duplex erit, secretum aliud, aliud non secretum. — 79. Ex his autem, etsi non secretis, nullum documentum neque exemplar extrahatur, neque cum ullo communicetur, nisi de mandato Cardinalis Vicarii, vel Praelatorum ad quorum officium res spectet. — 80. Administrorum, quibus tabularii vel archivi cura commissa est, munus erit acta et documenta recensere, custodire, ordinate servare, eorumque exemplar, recepto mandato, conficere et suis quaeque officiis tradere ».

Per gli istituti ecclesiastici minori il protocollo è inculcato in via *direttiva* da vari sinodi diocesani (2), il recente Sinodo di Pisa 1920 invece ne fa un *obbligo* ed al n. 87 dispone: « Vice Cancellario committimus in promptu habere commenta-

(1) Cf. *Acta Apostolicae Sedis*, IV, 6 sg.

(2) Cf., p. e., Sinodo di Casale (1895, p. 323), di Milano (1902, p. 400), di Firenze (1905, p. 158), di Palermo (1909, p. 212), di Bergamo (1910, p. 208).

rium « *Libro di Protocollo* » cum indice ex ordine disposito, in quo missae acceptaeque litterae, consultationes, decreta, responsiones, componantur ».

È difficile, nel fatto, se non impossibile che un officio possa funzionare regolarmente senza il registro di protocollo, e perciò non le sole curie dovrebbero averlo, ma ogni ente, anche piccolo (Capitolo, Parrocchia, Confraternita, ecc.)

Scrive Ferretti (1): « La protocollazione degli atti o delle scritture può farsi col sistema detto *analitico o cronologico*, o col sistema sintetico. Il protocollo analitico o cronologico si ha quando la registrazione degli atti è fatta in ordine continuato di data del loro arrivo e della loro partenza (senza badare all'affare o alla persona o alla provenienza, cui si riferiscono), e quando ad ogni atto che arriva o che si spedisce, si assegna un numero distinto e progressivo, richiamando il numero precedente, se la pratica ha precedenti. Questo sistema è il più antico, e risponde a tutti i requisiti di semplicità e di speditezza.

« Il protocollo sintetico, al contrario, detto anche protocollo a spazi, si ha quando gli atti di ciascun affare, di ciascuna persona o provenienza sono riuniti nel protocollo e registrati di seguito sotto un numero solo di protocollo, comune a tutti gli atti della stessa pratica, lasciando tra la registrazione di ciascun atto un notevole spazio, presumibilmente sufficiente, per iscrivervi gli eventuali atti ulteriori, riguardanti l'affare medesimo.

« Questo sistema ha il vantaggio di raccogliere in un solo specchio tutti gli atti, che riguardano un affare o una persona. Però la registrazione sintetica degli atti di un affare sotto il medesimo numero di protocollo non é bene si continui, eventualmente, più anni; ma *ogni anno* alla pratica *non esaurita* si darà un nuovo numero di protocollo, con richiamo all' *ultimo* numero antecedente » (2).

---

(1) *Op. cit.* p. 19.

(2) Il *Regolamento per gli Uffici di Registratura e di Archivio nelle Amministrazioni centrali* (1900) dice nell'art. 26: « Nei protocolli per

Diamo in calce un esemplare perfetto per moduli stampati di registro per protocollo a sistema cronologico, da servire per ogni ufficio.

Cap. IV. — **Suggerimenti pratici.**

Dalle regole tecniche tracciate sin qui, non sarà difficile ai curiali di trarre quelle *conseguenze pratiche* che ciascun caso richiede come più opportune per ogni singola curia.

Dare delle regole fisse, di fatto, e sicure per qualsiasi curia è impossibile perchè l'ordinamento di essa segue il suo *funzionamento*, di cui sarà fatta parola nell' altra parte del nostro studio, e il funzionamento curiale dipende molto dall'importanza dell'ufficio e dalla moltiplicità degli affari. Non si può, ad esempio, pretendere che le piccole curie abbiano tre o quattro uffici separati, con distinti impiegati, distinti locali, distinti archivi, distinti protocolli: sarebbe l'ideale da raggiungere, ed è vera-

---

data (*o analitici*) ogni registrazione ha un numero diverso: in quelli per affari, ogni affare od ufficio ha un numero comune a tutti gli altri ».

PROT

Curia Vescovil

Numero di protoc.	LETTERE RICEVUTE		
	DESCRIZIONE DELLE LETTERE — 1. Data della lettera 2. Numero 3. Data dell'arrivo	UFFICIO O PERSONA CHE SCRIVE	OGGETTO
1	2	3	4
	1.		
	2.		
	3.		

mente desiderabile che, anche in piccolo, della distinzione degli offici si abbia almeno la traccia nella divisione o separazione, in varie sezioni, degli affari con i relativi registri di protocollo, quantunque sotto la direzione del solo Cancelliere.

Ma questo dipenderà molto dalla capacità dei curiali stessi alla cui abilitá è rimesso un ordinamento razionale, secondo vedremo nella terza parte.

Ammesso però - come avviene nella generalità dei casi - che l'ufficio è unico, quale via pratica bisognerà seguire per ottenere un ordinamento tecnicamente utile?

Ecco quanto ci pare debba costituire il *minimo necessario* per avere un tale ordinamento:

a) Innanzi tutto bisogna adibire dei buoni locali, disposti con cura a tale fine, ed è deplorevole che non rare volte per gli offici di curia si faccia uso addirittura di fienili. E se pure locali non ve ne sono a sufficienza, procurare di ripulire quelli che si hanno e disporli in modo che, entrandovi, si abbia l'idea di entrare in offici eccesiastici aperti al pubblico pel disbrigo degli affari, non già in grotte deserte ed abbandonate o qualche cosa di peggio.

OLLO

LETTERE SPEDITE			CLASSAZIONE DEL CARTEGGIO	
DATA	UFFICIO O PERSONA CUI SI SCRIVE	OGGETTO	1. Categoria 2. Specialità 3. Pratica	1. Numeri precedenti 2. Numeri susseguenti
5	6	7	8	9
			1.	1.
			2.	2.
			3.	

b) Desiderabile che si abbiano stanze separate per l'Archivio, come abbiam visto, e per il protocollo e per il Vicario Generale, come pure che vi sia all'ingresso un salottino dove rimanga a disposizione del pubblico il censore o un altro impiegato laico.

c) Almeno è *necessario* che, se tutto dovrà aver luogo in una medesima aula, il Vicario abbia un tavolo a sè, donde possa dare ascolto a chi gli si rivolge.

d) Sia *assolutamente proibito* a chichessia, non impiegato, l'ingresso nei locali di lavoro, specie nell' officio di protocollo e a tale uopo si fa obbligo che vi sia una netta e sicura separazione tra l'impiegato e il pubblico, a mezzo di grosso banco chiuso da colonnine di legno o da vetri. La comunicazione avvenga per mezzo di appositi sportelli come suol farsi anche nelle Congregazioni Romane e negli uffici del governo (1).

e) Nella parte esteriore, e cioè nella parte accessibile al pubblico, dove può fermarsi anche il cursore con apposito tavolino munito del necessario per scrivere, si affiggeranno orari, regolamenti, avvisi, e quanto potrà interessare i fedeli.

f) Al di dentro poi vi siano comodi tavolini di lavoro e scaffali sufficienti, divisi in sezioni (2).

g) La parte più noiosa, ma certamente la più interessante ed utile pel retto funzionamento della Curia, è la registrazione in protocollo degli atti. Non nascondiamo, però, che questa è la parte che, in pratica, presenta le maggiori difficoltà, specialmente quando, trattandosi di piccole Curie, il protocollo è uno solo per tutti i molteplici affari (3).

---

(1) Se vi sono parecchi impiegati, gli sportelli possono essere in più: uno, p. e., pel protocollista, uno pel cancelliere, uno pel cassiere, ecc. Ma se pure l' impiegato è unico, gli sportelli - con la relativa scritta - siano anche più, e il cancelliere disbrighi dai singoli sportelli i singoli relativi affari.

(2) La divisione in sezioni puó farsi in vari modi: p. e. Persone, Cose, Amministrazione, ecc.; il modo però più pratico per noi, che abbiamo molta fiducia nel sistema così detto « *a camicia* » col relativo schedario di lavoro, è quello di avere gli scaffali divisi per ordine *alfabetico*, come vedremo.

(3) Se di più offici, di fatto, ciascuno ha il proprio protocollo, la cosa si rende più facile assai.

h) Per riuscire utili e per maggiore comodità dei curiali presentiamo le seguenti regole, senz'altra pretesa che di giovare in qualche modo. Bisogna, dunque, distinguere, cinque atti: 1. formazione della posizione; 2. protocollazione; 3. archiviazione; 4. rubricella; 5. schedario di lavoro.

I. **Posizione**. — « Posizione (in francese *dossier*) — scrive Benigni (1) — chiamasi l'*incarto* di un affare, cioè l'insieme delle carte scritte o stampate relative ad un affare, le quali si tengono unite insieme entro un foglio (« camicia ») che reca il titolo dell'affare, il numero di archivio, ecc. »

Questo sistema, detto « *a camicia* » è certamente il più facile ad attuarsi e il più comodo insieme. Man mano che si presenta un affare, con gli atti di essi si forma subito un fascicolo, inserendoli tutti in una copertina consistente, preferibilmente colorata. Tre cose vanno notate a questo punto:

1. se vi sono *allegati*, si uniscano alla posizione con la denominazione: *Allegati* ed elenco numèrico progressivo sia pure in « camicia » separata ma con opportuni richiami e sotto una sola posizione;

2. degli atti relativi a più affari (o persone) si fanno tanti estratti quanti sono gli affari e ciascun estratto sarà collocato nel fascicolo al quale spetta, con ricordo dell'altro in cui si conserva l'atto originale (2);

3. trattandosi di affari che non importano moltiplicità di atti o documenti, il fascicolo o posizione può formarsi per una classe di essi omogenei, ovvero anche per un numero determinato di negozi (3).

(1) *Manuale di stile diplomatico*, p. 18.

(2) Ad evitare inutile perdita di tempo è regola che per i singoli affari si scriva una separata lettera: ciò sia detto, specie quando si trattano più affari presso lo stesso dicastero.

(3) Ciò potrebbe aver luogo, ad esempio, per la corrispondenza ordinaria di partenza, o anche per le domande di predicazione, processioni, ecc., come anche per i certificati di *contrahatur* dove vige l'uso. In tutti questi casi una sola «camicia» potrebbe comprendere più affari, in numero determinato, ad es. 50, 60, ecc., o indeterminato, regolarmente e progressivamente numerati a lapis verde, del che va fatta menzione nel registro di protocollo, con richiamo alla posizione.

II. **Registrazione in protocollo.** — Giungendo in Curia un nuovo atto, o partendone uno nuovo senza richiamo a numero alcuno, di qualunque natura esso sia, gli si dia un numero progressivo secondo l' ordine del registro di protocollo, in cui, inoltre, si segni, secondo i moduli, la data di arrivo o di partenza, l'oggetto, l'interessato. Se il protocollo abbraccia più anni si aggiunga l'anno sotto questo numero, diviso da una linea frazionaria e se vi sono allegati se ne dichiari il numero.

Sopra il retto di ogni atto registrato in protocollo, dopo impressovi il bollo della Curia, con la data di arrivo o di partenza, si indica il protocollo (**P**) e si trascrive il numero della registrazione, il quale si ripete nel retto o a tergo del fascicolo o posizione (« camicia »).

III. **Archiviazione.** — A tergo della posizione, in alto, nel mezzo, si scrive l'intestazione e più giù, diviso da una linea, il titolo generale della materia o oggetto particolare; a sinistra, possibilmente col lapis a colore, la lettera iniziale alfabetica del titolo e a destra il numero progressivo d' ordine diverso per ogni lettera, che renda fissa la sua posizione in archivio: più in basso le date, i numeri di protocollo e le altre indicazioni opportune (1).

Questi fascicoli, riposti provvisoriamente nelle relative caselle

(1) Ecco perchè abbiamo suggerito di avere scaffali con diverse caselle, disposte per ordine alfabetico.

PROTOCOLLO DELLA CURIA

Numero	LUOGO		DATA			Mezzo	Interessato	Oggetto
	Provenienza	Destinazione	Giorno	Mese	Anno			
237/20	Felice	Nemi	30	Maggio	1920	Posta raccomandata	Parroco della SS. Trinità A. Times	Alienazione del fondo parrocc. " Berta „
338/20	Curia Nemi	Mondragone	1	giugno	1920	Posta racc. Ric. rit. (oppure: posta semplice)	Parroco S. Angelo A. Fieri	Invito per gli Es. Spir.

anno per anno, si raggrupperanno secondo l'ordine cronologico, formandosene delle buste o dei mazzi che, con le relative indicazioni a dorso, vengono poi riposte negli scaffali dell'archivio.

IV. **Rubricella**. — Non è altro che un *indice*. Ogni registro di protocollo, come del resto ogni inventario complesso, deve aver quest'ordine o rubrica di formato identico, nel quale deve subito essere riportato, per ordine alfabetico (1) dei nomi delle *persone* o dei *luoghi*, o degli *enti* morali, qualsiasi affare registrato nel protocollo stesso con duplice rimando numerico al protocollo e alla sede assegnatagli in archivio.

Sarebbe consigliabile averne almeno due, uno per ordine di *persone*, l'altro per ordine di *luogo*; ma se è uno, meglio farlo per ordine alfabetico di *luogo*. (2).

V. **Schedario**. — Ne abbiamo già parlato e ne abbiamo veduta la grande utilità.

Ma perchè non abbia ad accrescere a dismisura il lavoro, sarà bene che il Cancelliere o chi per lui venga man mano aggiornando le schede, in modo che in fin d'anno il lavoro di inventario non si riduce che a rilegare insieme a mazzi o a volumi le varie posizioni, già raccolte per lettera alfabetica e ordinate con numero progressivo.

Saremmo d'avviso di formare tre diversi schedari, tutti in

(1) Per solito i libri che si adibiscono a tale fine contengono l'alfabeto visibile sull'orlo dei fogli, tagliati a scala.
(2) Nella Congregazione del Concilio è per ordine di diocesi.

DIOCESANA DI NEMI

Disposizioni relative		Risoluzione	Osservazioni	Archivio
Scritto alla S. C. C. 5 giugno	Richiesta perizia Ing. H. 18 giugno	Si concede la facoltà il 28 giugno	Rescritto S. C. C. 2731/20 eseg. 3 lug.	F. 13/1920
				M. 142/1920

ordine alfabetico; uno per *affari*, e dovrebbe essere il più completo con varie indicazioni, uno per *cognomi*, e uno per *luogo*. In tutti usare dei richiami relativi in modo da aversi subito sott'occhio quanto occorre e si desidera conoscere per quel tale affare.

*
* *

Giunti a questo punto, crediamo opportuno chiarire con un esempio quanto siamo venuti esponendo.

Poniamo il caso che il 30 maggio 1920 il parroco A. Times, da Felice, abbia presentato in Curia una domanda per alienare un fondo parrocchiale, con 2 allegati.

Il Cancelliere formerà subito la « camicia », procederà alla registrazione del protocollo che man mano va completando, e, terminata la pratica e data esecuzione alla domanda, deporrà la posizione nel modo che abbiamo esaminato. Completerà le tre schede: Alienazione (affare); Times (cognome); Felice (luogo), nonchè la rubricella sotto il titolo Felice.— Diamo, coi moduli, il caso pratico.

Operata la protocollazione, la posizione si forma così:

I documenti si ripongono nella camicia, cominciando a riporli a destra con la scrittura rivolta, e via via tutti l'uno sull'altro; poi tutto si ripiega, da sinistra verso destra, a metà, e sul foglio ripiegato si scrive, gradatamente tutto (1):

(1) Ecco i moduli delle piegature e della scritturazione sul foglio H

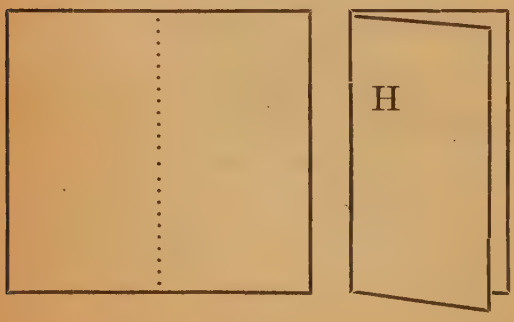

F Felice 13

Alienazione

P. 337/20 30 mag. 1920
5 giugno scritto S.C.C.
18 » Perizia ing. H.
28 giugno Concessa facoltà
Rescritto S. C. C. 2731/20
eseguito il 3 luglio 1920
Riposto in archivio
Il cancelliere
N. N.

La *rubricella* è facilissima: si fa sotto la lettera **F**, e si concepisce così: Felice = Alienazione = $\frac{337}{20}$ **F** 13

Il posto, dunque, nell'archivio sarà nel fascio **F** 1920 (I fasci si compongono così $\frac{\text{A - D}}{1920}$; $\frac{\text{F - L}}{1920}$, ecc., o in altro ordine alfabetico, a seconda della grandezza delle posizioni.

Lo *schedario* è facilissimo.

A *lienazione*: e si descrive sommariamente il fatto con i richiami opportuni;

T *imes* e si riporta la petizione. Questo schedario è nesessario per avere sott'occhio i titoli di tutti e singoli sacerdoti, specie per quello che si riferisce alla loro condotta, ai loro servigi, ai loro studi ecc.,

F *elice*: con i richiami relativi (1) Si nota però come alle

(1) Le schede possono avere queste formule.

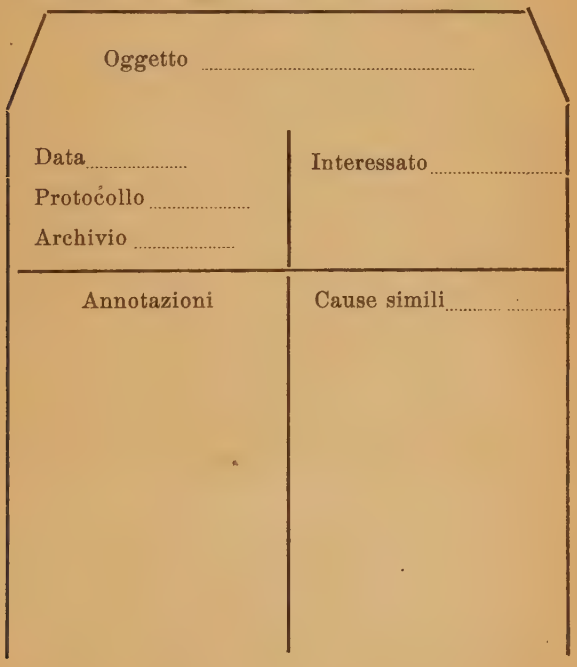

tre riferite schede, se si crede opportuno, possono aggiungersene altre due.

H. ingegnere incaricato pel la perizia.

P *erizia* del fondo.

Tutto questo per facilitare le ricerche nei casi analoghi; il che è di somma necessità per retto funzionamento di un officio.

Sac.....

Condotta		Studio		Zelo	
Prot.	Arch.	Prot.	Arch.	Prot.	Arch.

Osservazioni

Acc: 5489
348.312.24
A53
d' Angelo, Prof. S.
AUTHOR
Curia Diocesana, La
TITLE

Casa Editrice D.r PIETRO LISI - GIARRE (Sicilia)

Biamonti A. F. - Meditazioni e Prediche ad uso delle S. Missioni e dei santi spirituali esercizî - 9.ª ediz. . L. 5.—

Carbone Mons. Cesare - La Santa Eucaristia - (Ragione - Mente - Cuore) - Un vol. . . . . » 5.—

Ciuti P. Pio, O. P. - Vita Italiana - Conferenze . . » 6.50

— La Vita con Dio - Esortazioni e Preghiere . . . » 2.—

— L'anno Cristiano - Discorsi sulle feste principali del Cristianesimo . . . . . » 4.00

— L' esempio dei Santi - Orazioni panegiriche - Un vol. » 4.—

Conti Can. D. - Conferenze quaresimali con prefazione di S. E. il Card. Maffi - 2 vol. . . . . » 8.—

Dadolle Mons. P - Il mese di Maggio - Un vol. . . » 2.—

D' Angelo Mons. S. - I banchi in Chiesa . . . . . » 1.30

— Parroco e Parrocchia nel Codice di D. C. - Nomina del Parroco - Un vol. . . . . » 6.—

— Il domicilio ecclesiastico e suoi effetti . . . . . » 3.00

Da S. Detole P. Teodosio — Conferenze Italiche. . » 5.50

De Santa Mons. Fortunato - Spunti di Teologia Pastorale conformi alle prescrizioni del Codice di D. C. ed ai bisogni dei nostri giorni 3.ª edizione. . . . . » 6.—

Greco Can. Salv. — La Remozione Amministrativa dei Parroci - Commento giuridico canonico - Un vol. . » 1.30

— Il Trionfo dell'Immacolata - Discorsi . . . . . » 4.—

Leroy P. Ippolito S. I. - Gesù Cristo, la sua vita ed il suo tempo - Conferenze predicate a Parigi e Bruxelles - volumi 17; ognuno. . . . . » 3.—

Lisi Sac. Prof. S. - Cento Esempi per il mese di Maggio » 3.—

— Che fa il Cuore di Gesù nella SS. Eucaristia ? - Un vol. » 2.60

— Elogi Funebri ed iscrizioni — Un vol. . . . . » 5.—

— Il Sacerdozio cattolico - Discorsi per prime Messe » 2.—

— Il Mistero di Betlem - Ragionamenti per la novena di Natale - Un vol. . . . . » 2.—

— La Nazarena - Mese Mariano con esempi - Un vol. » 4.—

— Fiori di Nazaret - Mese Mariano con esempi - Un vol. » 3.—

— Fervorini per l' adorazione delle Confraternite in tempo di quarantore - Un vol. . . . . » 1.50

— Schemi di Omelie, panegirici e discorsi varii . . » 2.—

Predicatore Cattolico — La più grande biblioteca predicabile; contiene circa 200 panegirici, 25 corsi di Omelie Domenicali - 150 discorsetti di circostanza - esercizi spirituali - istruzioni catechistiche - conferenze ecc. - 37 volumi - ognuno . . . . . » 9.—

Vademecum Ecclesiastico — Biblioteca di scienza ecclesiastica, contiene casi morali, soluzioni di casi canonici, liturgici ecc. - 14 volumi — ognuno . . . » 3.—

Aggiungere al prezzo dei libri il 20 % per spese di posta e raccomandazione.

Prezzo L. 6.